Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 | **ROMA — Giovedì, 16 maggio** | **Numero 115.**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* || **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** || **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent 20 — nel Regno cent. 30 — all'estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per venerdì, 24 maggio 1907, alle ore 15, col seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

I. Interpellanza del senatore Pisa ai ministri d'agricoltura, industria e commercio o degli affari esteri per conoscere quali sieno le intenzioni del Governo nei riguardi della Convenzione internazionale sull'« Interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nell'industria » stipulata a Berna il 26 settembre 1906, di cui le disposizioni dell'art. 2 sono in contrasto colle disposizioni vigenti in Italia, e con quelle del disegno di legge approvato dalla Camera elettiva il 9 maggio 1906 e presentato al Senato il 3 luglio successivo.

II. Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva:

Regio decreto 15 novembre che istituisce presso il Ministero delle finanze una Commissione permanente pei lavori relativi ai trattati di commercio ed alle tariffe doganali, ed un ufficio speciale pei trattati di commercio e la legislazione doganale (N. LXXVIII-B - *Documenti*).

III Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Trasferimento dei professori universitari (N. 496).

2. Variazioni al piano d'ammortamento del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Pisa in base alla legge 14 luglio 1887 n. 4760 (serie 3ª) (N. 525).

3. Riposo settimanale (N. 330).

4. Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli (N. 327).

5. Concessione di mutui di favore alle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura (N. 498).

6. Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (N. 386).

7. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 538).

8. Maggiori assegnazioni su vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 528).

9. Stanziamento di L. 152,000 in uno speciale capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908, con la denominazione « Spese per la Macedonia » (N. 529).

10. Stazione di granicoltura in Rieti (N. 451)

11. Rimborso delle spese sostenute dall'ospedale di San Matteo in Pavia per il mantenimento delle cliniche universitarie (N. 531).

12. Costituzione in Comune autonomo della frazione Vallefredda (da Sant'Andrea) in provincia di Terra di Lavoro (N. 511).

13. Costituzione in Comune autonomo della frazione Collepasso (N. 513).

14. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223).

15 Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 221)

Il presidente
T. CANONICO.

LEGGI E DECRETI

Il numero 207 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto dell'Istituto di previdenza per il personale ferroviario assunto in servizio dal 1° gennaio 1897, approvato col R. decreto del 31 gennaio 1901, n. 70;

Vedute le modificazioni allo statuto medesimo deliberate dal Comitato amministratore dell'Istituto per il personale della ex rete Adriatica in data 28 settembre e 30 novembre 1903; dal Comitato amministratore dell'Istituto per il personale della ex rete Mediterranea in data 16 luglio, 2 ottobre e 3 dicembre 1903 e dal Comitato amministratore dell'Istituto per il personale della ex rete Sicula in data 6 ottobre 1903;

Veduta la legge 29 marzo 1900, n. 101;

Veduto l'art. 21 della legge 22 aprile 1905, n. 137, sull'esercizio di Stato delle ferrovie, col quale veniva riordinato su nuove basi il trattamento a favore delle famiglie degli agenti inscritti alla 2ª sezione dell'Istituto di previdenza;

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato, nel testo annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto d'ordine Nostro dai ministri proponenti, lo statuto modificato del nuovo Istituto di previdenza per il personale ferroviario assunto in servizio dal 1° gennaio 1897.

Art. 2.

Le ulteriori modificazioni che eventualmente occorresse di apportare agli statuti predetti dovranno essere approvate con procedimento analogo a quello fissato dall'art. 1 della legge 29 marzo 1900, n. 101;

Art. 3.

Il Comitato amministratore dell'Istituto deve comunicare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del tesoro ed alla direzione generale delle ferrovie dello Stato il rapporto annuale di cui all' art. 48 dello statuto, i bilanci tecnici e le notizie statistiche che saranno ad esso richieste.

Art. 4.

La vigilanza di cui agli articoli 10 e 19 della legge 29 marzo 1900, n. 101, continuerà ad essere esercitata nei modi e con gli effetti indicati negli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 70.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.
GIANTURCO.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATUTO
dei nuovi istituti di previdenza per il personale ferroviario

TITOLO I.

Scopo e patrimonio dell'Istituto di previdenza

Art. 1.
Costituzione dell'Istituto.

L'Istituto di previdenza costituito in esecuzione della legge 29 marzo 1900, n. 101, presso la Società delle strade ferrate che esercitava la rete { Adriatica / Mediterranea / Sicula } ed ora esistente presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, avente per base il sistema del conto individuale, continuerà a funzionare a favore del personale indicato nell'art. 3.

Art. 2.
Composizione e scopo dell'Istituto.

L'Istituto di previdenza è composto di due sezioni, che hanno ciascuna patrimonio ed ordinamento distinti e sono amministrate da un Comitato secondo le norme contenute nel titolo V.

Ciascuna sezione ha per iscopo di costituire a favore dei propri compartecipanti, delle loro vedove e dei loro figli minorenni, un capitale convertibile anche in assegni vitalizi o temporanei, ai termini del presente statuto.

La II sezione provvede altresì al servizio sanitario ed ai sussidi di malattia, come al titolo III.

Le due sezioni provvedono inoltre alle funzioni di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai termini di legge.

Art. 3.
Ammissione all'Istituto.

Gli agenti che dopo il 31 dicembre 1896, abbiano ottenuta od ottengano la nomina ad impiego, esclusi gli avventizi, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, partecipano obbligatoriamente all'Istituto salvo quanto è stabilito all'art. 60 e sono iscritti:

nella I sezione quelli retribuiti con stipendio in ragione di anno o di mese;

nella II sezione quelli con paga giornaliera.

Il compartecipante della I sezione non cessa dal far parte della medesima anche se da stipendio annuo o mensile passi a paga giornaliera, e le relative ritenute gli sono eseguite sulla paga ragguagliata a mese di 30 giorni, senza tener conto delle giornate di assenza.

stesso sia avvenuta in conseguenza di ferite o di lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte, per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge.

Nel primo caso occorre però che il matrimonio sia avvenuto prima dell'infortunio.

Art. 16.

Assegnazione delle ritenute e dei depositi volontari.

In qualunque tempo il compartecipante cessi dal servizio, anche prima dei termini stabiliti dall'art. 13, ha diritto di riscuotere le somme accumulate con le sue ritenute e con gli interessi calcolati fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Tale diritto spetta anche alla vedova ed ai figli minorenni quando si trovino nelle condizioni stabilite nel precedente art. 15.

Il diritto di cui sopra non può esercitarsi quando l'agente sia destituito in base ai regolamenti disciplinari. Se però in seguito fosse riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che l'ha colpito, ha diritto di essere riammesso all'Istituto con la precedente compartecipazione e con il relativo conto individuale, compreso il periodo d'interruzione, per il quale l'Amministrazione ferroviaria dovrà, a beneficio del compartecipante, fare i versamenti previsti a suo carico dall'art. 8 ed anche quelli a carico del compartecipante ai termini degli articoli 5 e 6, ove l'Amministrazione ferroviaria non abbia concesso al medesimo lo stipendio o la paga per il predetto periodo d'interruzione.

I depositi volontari di cui all'art. 11, n. 3, coi relativi interessi calcolati fino al 31 dicembre precedente, possono sempre essere ritirati dal compartecipante, oppure dagli aventi diritto o dagli eredi di lui, in qualunque tempo e per qualunque causa il compartecipante lasci il servizio.

Art. 17.

Somme del conto individuale non assegnate a norma degli articoli precedenti.

Le somme del conto individuale le quali non sono assegnate a norma degli articoli precedenti, passano per diciannove ventesimi al conto collettivo e per un ventesimo al fondo di riserva per rischio di cui nell'art. 21.

Art. 18.

Tempo di compartecipazione.

La durata della compartecipazione si calcola dal giorno in cui l'agente fu iscritto all'Istituto e per tutto il tempo durante il quale furono versate le ritenute di cui all'art. 5, compresi i periodi di tempo eventualmente riscattati.

Per il compartecipante alla II sezione sono considerati come tempo utile agli effetti della compartecipazione, anche i periodi pei quali fu ad esso corrisposto il sussidio di malattia e le interruzioni non superiori ad un mese.

Nel computo della durata di compartecipazione le frazioni di mese, se eccedenti i quindici giorni, si calcolano per un mese intero, altrimenti si trascurano.

Art. 19.

Procedimento per la liquidazione dei conti individuali.

Il conto individuale è liquidato sulla richiesta degli aventi diritto, i quali debbono dimostrare, con documenti, di trovarsi nelle condizioni prescritte dal presente statuto.

Art. 20.

Assegni vitalizi e temporanei.

Le somme assegnate ai termini degli articoli 12, 13, 14 e 15, dopo averne prelevato il 2 per cento per il fondo di riserva per rischio, di cui all'articolo seguente, sono convertite, salvo quanto è disposto nel titolo IV, pei compartecipanti in assegni vitalizi; per le vedove in assegni vitalizi durante la vedovanza, e per i figli in assegni durante la minore età.

Il servizio degli assegni vitalizi e temporanei sarà fatto dall'Istituto.

Art. 21.

Fondo di riserva per rischio.

Il fondo di riserva per rischio di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sarà formato:

a) da un ventesimo delle somme che, secondo l'art. 17, passano dai conti individuali al conto collettivo;

b) dal 2 per cento delle somme liquidate per essere convertite in assegni vitalizi o temporanei.

Art. 22.

Pagamenti in capitale.

Le somme di cui all'art. 20 sono corrisposte in una sola volta in capitale, quando la compartecipazione all'Istituto sia minore di 15 anni.

È però in facoltà degli interessati di chiedere che le dette somme siano convertite in assegno vitalizio quando questo risulti non inferiore alle L. 200 annue.

Il Comitato stabilirà di volta in volta la ripartizione fra gli aventi diritto, delle somme assegnate in capitale a norma del presente articolo e di quelle accumulate nel conto individuale con le ritenute e coi relativi interessi, giusta gli articoli 16 e 37, nonchè dei depositi volontari qualora il compartecipante non abbia disposto per la loro destinazione.

Art. 23.

Assegni ai compartecipanti.

Le somme spettanti al compartecipante ai termini degli articoli 12, 13 e 14, sono convertite in assegni vitalizi o temporanei nel modo seguente, salvo l'eccezione di cui all'art. 22.

Se il compartecipante ha moglie, ma non ha figli, il vitalizio deve essere fatto anche a favore della moglie, pagabile durante la sua vedovanza e nella misura della metà del vitalizio dell'agente.

Se oltre la moglie il compartecipante ha figli minorenni deve essere fatto anche un assegno a favore di questi, pagabile dalla morte del padre fino alla loro maggiore età, complessivamente nella misura di un quarto dell'assegno paterno.

Se invece il compartecipante è vedovo e ha figli minorenni, l'assegno deve essere fatto anche a favore di questi, pagabile in parti eguali dalla morte del padre fino alla loro maggiore età, nella misura complessiva della metà dell'assegno paterno, se i minorenni sono due o più, e nella misura di un quarto, se il compartecipante lascia, alla sua morte, un solo figlio minorenne, o se in seguito uno solo rimane al godimento dell'assegno temporaneo.

Le quote dei figli che premorissero o cessassero dal diritto all'assegno si riversano a favore degli altri figli minorenni.

Le quote delle figlie minorenni si pagano fino a che questo rimangono nello stato nubile.

Quando la moglie ed i figli minorenni del compartecipante non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 15, il vitalizio si effettua unicamente a favore del compartecipante.

Art. 24.

Assegni alle vedove ed ai figli minorenni dei compartecipanti morti in attività di servizio.

Se il compartecipante morto in attività di servizio lascia la mo-

glie e i figli minorenni con diritto, giusta l'art. 15, all'assegnazione delle somme accumulate nel suo conto individuale, l'assegno temporaneo di ciascun figlio minorenne deve essere eguale al terzo dell'assegno della vedova.

Gli assegni temporanei che cessano per la morte o per il raggiungimento dell'età maggiore dei figli sono eventualmente riversibili a favore della vedova, fino a raggiungere l'ammontare dell'assegno che le sarebbe stato liquidato se il marito non avesse lasciato figli minorenni e gli assegni temporanei degli altri figli minorenni rimangono invariati. Se invece il compartecipante morto in attività di servizio lascia soltanto figli minorenni, le somme accumulate nel suo conto individuale sono attribuite ad essi, in modo che le singole quote rappresentino il valore capitale di annualità temporanee costanti ed eguali fra loro fino al compimento della maggiore età.

Art. 25.

Limite degli assegni vitalizi.

L'assegno vitalizio a favore del compartecipante non deve superare il limite dei quattro quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio, nè il limite massimo stabilito per gli impiegati dello Stato, se si tratta di compartecipanti della 1ª sezione, e quello di lire 2.50 al giorno, per i compartecipanti della 2ª sezione.

L'assegno vitalizio a favore delle vedove e quello temporaneo a favore dei figli minorenni dei compartecipanti morti in attività di servizio non deve superare:

a) per le vedove degli inscritti alla 1ª sezione, i due quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio, nè il limite massimo di lire 4000, e qualora esistano anche figli minorenni, non deve superare complessivamente i tre quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio, nè il limite massimo di lire 6000. Nel caso che con la vedova concorra un solo figlio minorenne, l'assegno della vedova non può superare i due quinti di detto stipendio medio, nè il limite massimo di lire 4000. Qualora esistano soltanto figli minorenni in numero di due o più, il valore degli assegni temporanei non deve superare complessivamente i due quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio, nè il limite massimo di lire 4000, e nel caso di un solo orfano un quinto dello stipendio medio anzidetto col limite massimo di lire 2000;

b) per le vedove degli inscritti alla 2ª sezione, lire 1.25 al giorno e qualora esistano anche figli minorenni, non deve superare complessivamente lire 1.90 al giorno. Nel caso che con la vedova concorra un solo figlio minorenne, l'assegno della vedova non può superare il limite massimo di lire 1.25 al giorno. Qualora esistano soltanto figli minorenni in numero di due o più, i rispettivi assegni temporanei non devono superare complessivamente lire 1.25 al giorno.

Le eventuali eccedenze sui limiti di cui sopra, sono devolute in valore capitale al conto collettivo.

Nello stipendio medio, agli effetti del presente articolo, devesi comprendere la media degli assegni, delle competenze accessorie e dei compensi di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, dell'art. 5 dello statuto e nella misura ivi stabilita, che il compartecipante abbia fruito durante l'ultimo quinquennio di servizio.

Art. 26.

Decorrenza e pagamento degli assegni vitalizi e temporanei.

Gli assegni decorrono:

1° per il compartecipante dal giorno in cui ha effetto l'esonero definitivo dal servizio o la sua dispensa per misura amministrativa;

2° per la vedova e per i figli, dal giorno successivo a quello della morte del compartecipante o dell'esonerato.

Le eventuali riversibilità hanno effetto dal giorno in cui cessi o si sospenda l'assegno riversibile.

Gli assegni si pagano nei modi da stabilirsi dal Comitato, d'accordo coll'Amministrazione, a rate bimestrali posticipate sulla produzione del certificato di vita, nel quale deve anche essere dichiarato, se si tratti di una vedova, che essa si trova sempre nello stato di vedovanza, e, se si tratti di figlie, aventi l'età di 12 anni o più, che esse sono tuttora nubili.

Quando i figli minorenni vengano impiegati presso l'Amministrazione ferroviaria, non si corrisponde loro l'assegno durante il tempo in cui prestano servizio.

TITOLO III.

Servizio sanitario e sussidi di malattia ai compartecipanti della seconda sezione

Art. 27.

Prestazioni della seconda sezione al personale.

Quando il servizio sanitario sarà fatto dalla seconda sezione del l'Istituto a norma dell'art. 58, la sezione stessa provvederà per tutto il personale in attività di servizio:

1° all'accertamento delle malattie;

2° alla fornitura ed alla manutenzione degli apparati ortopedici, arti artificiali e simili; però pel personale non iscritto alla seconda sezione, nè al Consorzio, la fornitura e la manutenzione sono limitate alle lesioni per causa di servizio;

3° alla fornitura dei febbrifughi nei casi determinati da malaria, per scopo preservativo o terapeutico;

4° alla manutenzione degli apparecchi di salvataggio ed alla rifornitura delle cassette di soccorso.

Le spese relative ai numeri 3 e 4, e quelle indicate ai numeri 1 e 2, in quanto queste ultime siano fatte nell'interesse dell'Amministrazione o siano relative al personale non compartecipante alla seconda sezione, nè al Consorzio, sono annualmente rimborsate dall'Amministrazione ferroviaria, con le modalità da stabilirsi fra la seconda sezione e l'Amministrazione stessa.

Art. 28.

Prestazioni ai compartecipanti della seconda sezione ed a quelli del Consorzio.

Nel caso previsto all'articolo precedente la seconda sezione assume verso i propri compartecipanti e verso quelli del consorzio di mutuo soccorso in attività di servizio:

1° la cura medico-chirurgica prestata nell'ambito della rete dai sanitari dell'Istituto. Resta a carico dell'Amministrazione ferroviaria la spesa occorrente per gli ispettori sanitari da essa nominati e per gl'impiegati degli uffici relativi;

2° la fornitura e le spese di medicinali occorse durante le accertate malattie, per le quali l'agente sia stato assente dal servizio, purchè siano contenute entro i limiti della tariffa, adottata d'accordo fra gli Istituti delle tre ex-reti, e le ricette siano state rilasciate dai medici dell'Istituto, od, in caso eccezionale, rilasciate da medici estranei, ma vistate da un medico dell'Istituto e dall'ispettore sanitario;

3° il ricovero negli ospedali, nel qual caso sarà devoluto alla sezione una metà dell'importo del sussidio di malattia durante i giorni di degenza all'ospedale, non mai però oltre l'ammontare della retta. Non fa carico alla seconda sezione la spesa di ricovero negli ospedali pei giorni nei quali al compartecipante non compete il sussidio di malattia;

4° le spese per le cure balneari od altre speciali giudicate necessarie durante le malattie o per le malattie sofferte di recente, escluso il trattamento di vitto e alloggio, senza pregiudizio del sussidio di malattia qualora competa;

5° le spese per il trasporto degli ammalati e dei feriti alle loro abitazioni od agli ospedali, salvo i rimborsi previsti nel capoverso dell'art. 39;

6° le spese funerarie nella misura del 5 per cento della paga annua dell'agente, calcolata sulla base di 350 volte la mercede giornaliera fissa del compartecipante, con un minimo di lire 30.

Le prestazioni di cui sopra, salvo la eccezione di cui al n. 3, sono dovute anche quando il compartecipante non riceva il sussidio di malattia.

Art. 29.

Sussidio di malattia.

Il sussidio di malattia è commisurato ai due terzi della paga fissa e si concede al compartecipante che sia stato sottoposto alla ritenuta almeno per trenta giornate e quando sia privato della paga stessa in conseguenza di malattia.

Art. 30.

Limitazione del sussidio.

Il compartecipante della 2ª sezione non ha diritto al sussidio di malattia:

1° nelle prime tre giornate di malattia, salvo che a giudizio dei sanitari del sodalizio, si tratti della ricaduta di una malattia precedente avvenuta non oltre 10 giorni dalla ripresa del servizio;

2° nei giorni di malattia occasionata da disordini, vizi, ferite o lesioni riportate in rissa o da prestazioni estranee al servizio della Amministrazione ferroviaria;

3° quando rifiuti di essere ricoverato all'ospedale o, in genere, non si assoggetti alle prescrizioni dei medici dell'Istituto o dell'Amministrazione.

Nel corso di ciascun anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il compartecipante non può conseguire il sussidio di malattia per più di 180 giorni.

Art. 31.

Ripartizione della spesa del servizio sanitario e dei sussidi di malattia.

La spesa del servizio sanitario e dei sussidi di malattia è ripartita alla fine di ogni anno fra i compartecipanti della 2ª sezione, in ragione delle rispettive paghe o degli assegni sottoposti a ritenuta ordinaria, e le quote così risultanti sono a carico dei relativi conti individuali.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per gli infortuni degli operai sul lavoro a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51

—

Art. 32.

Servizio di indennità.

Le due sezioni, ciascuna per i propri compartecipanti operai, provvedono come appresso al servizio di indennità in caso d'infortunio sul lavoro, qualora l'Amministrazione ferroviaria non abbia, in conformità alla legge, altrimenti provveduto alla loro assicurazione.

Art. 33.

Agenti considerati operai.

Sono considerati operai, agli effetti dell'articolo 2 della legge, gli agenti compresi nelle categorie indicate nella tabella *B*, allegata al presente statuto, e gli altri che fossero incaricati di funzioni analoghe.

Art. 34.

Indennità al compartecipante operaio.

L'Istituto agli effetti dell'articolo 9 della legge, corrisponde al compartecipante operaio colpito da infortunio sul lavoro:

a) nel caso di inabilità temporanea, gli assegni stabiliti dal presente statuto e dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria per il personale ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere la indennità stabilita ai numeri 3 e 4 del citato articolo 9;

b) nel caso d'inabilità permanente parziale l'indennità stabilita nel n. 2 dello stesso articolo 9. L'indennità non è corrisposta finchè il compartecipante colpito da tale inabilità continui il servizio presso l'Amministrazione ferroviaria senza riduzione del salario. Qualora però in seguito si verifichi la riduzione del salario per conseguenza di tale inabilità, oppure avvenga la cessazione dal servizio, si liquida l'indennità prevista nel presente capoverso;

c) nel caso di inabilità permanente assoluta l'indennità stabilita nel n. 1 del citato articolo 9.

Art. 35.

Indennità in caso di morte.

In caso d'infortunio sul lavoro che cagioni la morte del compartecipante operaio, l'Istituto corrisponde agli aventi diritto l'indennità stabilita al n. 5 dell'art. 9 della legge.

Art. 36.

Rimborso di ritenute nei casi di inabilità permanente e di morte.

Nei casi di infortunio sul lavoro che cagioni l'inabilità permanente assoluta o parziale, il compartecipante, oltre l'indennità dovutagli per legge, ha diritto, al momento della cessazione dal servizio, al rimborso delle somme accumulate nel conto individuale mediante le ritenute ed i relativi interessi, salvo il caso di destituzione di cui all'art. 16.

Nel caso in cui il compartecipante sia morto in seguito ad infortunio sul lavoro, le dette somme sono devolute ai suoi aventi diritto.

Ogni altra attività del conto individuale, eccettuati i depositi volontari coi relativi interessi, passa al conto collettivo.

Art. 37.

Supplemento di indennità a carico del conto collettivo.

Nel caso in cui il capitale complessivo da corrispondersi al compartecipante, alla vedova od ai figli minorenni, giusta gli articoli 34, 35 e 36, risultasse inferiore a quanto sarebbe spettato in base al presente statuto, se il compartecipante, anche se non più operaio, fosse divenuto invalido o fosse morto per cause comuni, oltre al capitale previsto dai citati articoli, si corrisponde anche la eventuale differenza per raggiungere il trattamento dello statuto e la differenza rimane a carico del conto collettivo.

Qualora la somma spettante alla vedova a norma dell'articolo precedente, non raggiunga l'ammontare di un anno dello stipendio o della paga di cui era provvisto il marito, viene corrisposto

alla vedova anche un sussidio a carico del conto collettivo, fino a raggiungere il suddetto ammontare.

Il supplemento previsto nei due casi di cui sopra, non si corrisponde quando, a norma dell'art. 32 della legge, sia dovuto un risarcimento per la responsabilità civile.

Art. 38.

Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza.

In caso d'inabilità permanente assoluta, e in quei casi d'inabilità permanente parziale nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione delle indennità sia almeno della metà del salario stesso, la indennità liquidata a norma dell'articolo 31 dello statuto sarà versata alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge.

È fatta facoltà al Comitato dell'Istituto di accordarsi con la detta Cassa nazionale, per convertire in rendita vitalizia anche le altre somme spettanti al compartecipante, a norma dello statuto.

In questo caso, e limitatamente a queste somme, si dovrà tenere conto degli eventuali diritti della moglie e dei figli minorenni.

Art. 39.

Versamenti da parte dell'Amministrazione ferroviaria allo Istituto.

In caso d'infortunio, l'Amministrazione ferroviaria versa all'Istituto l'importo totale delle indennità stabilito dalla legge nonchè l'eventuale eccedenza che l'Istituto abbia corrisposto a norma delle disposizioni emanate dall'Amministrazione per il personale.

Inoltre l'Amministrazione ferroviaria rimborsa all'Istituto le spese per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, sostenute per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro e le spese per il certificato medico.

Art. 40.

Somme da imputarsi nella liquidazione dell'indennità di legge.

Nella liquidazione dell'indennità di legge, l'Istituto imputa quanto eventualmente sia stato pagato all'interessato per le spese di cure non immediate, purchè non vi abbia diritto in ordine alle disposizioni del titolo III, e per le indennità relative alla invalidità temporanea, dopo tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio Le spese pagate per quest'ultimo titolo, sono imputate nella liquidazione non oltre l'importo di legge.

Art. 41.

Comunicazione agli interessati del trattamento loro spettante e pagamento delle indennità.

L'Istituto, entro otto giorni dalla presentazione all'Istituto medesimo di tutti i documenti necessari, procede alla liquidazione del trattamento dovuto agli interessati.

Le indennità e gli assegni così liquidati e concordati con l'Amministrazione ferroviaria, sono corrisposti agli interessati entro gli otto giorni successivi a quello in cui l'Istituto avrà ricevuto di ritorno la liquidazione accettata.

Art. 42.

Revisione e controversie circa la determinazione dell'indennità.

L'Istituto ha obbligo di chiedere la revisione delle indennità e di sostenere le controversie circa la determinazione delle indennità stesse, ai sensi dell'art. 13 della legge, quando vi sia invitato dall'Amministrazione ferroviaria e sulla scorta delle ragioni che questa sia per comunicargli.

Le spese sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria tanto nel caso di cui sopra, quanto nell'altro in cui la revisione sia chiesta d'iniziativa dell'Istituto.

Art. 43.

Servizio di indennità per gli operai non inscritti all'Istituto.

La seconda sezione può provvedere al servizio d'indennità in caso d'infortunio anche per gli operai non iscritti all'Istituto in quanto non siano assicurati ai termini di legge.

In tal caso l'Istituto corrisponde gli assegni stabiliti dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria pel personale ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere le indennità di legge.

La conversione in rendita vitalizia, quando ne sia il caso, si effettua presso la Cassa nazionale di previdenza, ai termini dell'art. 15 della legge.

In pendenza della liquidazione della indennità, l'Istituto, occorrendo, corrisponde all'operaio la metà del salario giornaliero.

L'Amministrazione ferroviaria rimborsa all'Istituto le somme pagate in virtù del presente articolo.

Art. 44.

Contabilità.

Gli effetti finanziari delle disposizioni concernenti il trattamento in caso d'infortuni sul lavoro, debbono formare oggetto di una speciale contabilità.

TITOLO V.

Amministrazione dell'Istituto

—

Art. 45.

Costituzione del Comitato.

L'Istituto è amministrato da un Comitato diviso in due sezioni corrispondenti a quelle che costituiscono l'Istituto medesimo.

Ciascuna sezione del Comitato è composta di otto membri, dei quali sei sono nominati dall'Amministrazione ferroviaria e due eletti dai compartecipanti fra gli inscritti alla rispettiva sezione.

Il Comitato dura in carica tre anni ed i membri di esso possono essere riconfermati.

Ciascuna sezione del Comitato nomina fra i suoi membri, il presidente, un vice presidente ed un segretario, il quale può farsi coadiuvare da un vice segretario da lui designato che interverrà alle adunanze senza voto.

Il presidente ed il segretario della prima sezione sono rispettivamente il presidente ed il segretario del Comitato, e ne è vice presidente il presidente della seconda sezione.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente del Comitato, ed in caso di suo impedimento, al presidente della seconda sezione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti e non sono valide se il numero dei deliberanti non è almeno di nove nelle riunioni plenarie e di cinque in quelle delle sezioni.

A parità di voti, quello del presidente, o in sua assenza, quello del vice presidente, ha la prevalenza.

Il Comitato si raduna almeno una volta ogni bimestre.

Art. 46.

Elezioni.

Le norme per le elezioni dei due membri da nominarsi dai compartecipanti di ciascuna sezione devono essere approvate per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 47.

Attribuzioni del Comitato.

Il Comitato a sezioni unite delibera:

1° sulle questioni attinenti all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dello statuto;

2° sui passaggi dei compartecipanti dalla seconda alla prima sezione;

3° sull'applicazione delle norme per la distribuzione del conto collettivo, di cui all'art. 12;

4° sui provvedimenti da proporsi in ordine all'art. 50;

5° sulle modificazioni che eventualmente si volessero proporre al presente statuto;

6° sulle norme per il servizio degli assegni vitalizi e temporanei in applicazione dell'art. 20;

7° sul bilancio annuale delle due sezioni;

8° sulle operazioni finanziarie necessarie per il funzionamento dell'istituto.

Ciascuna sezione del Comitato, per la parte che la riguarda, dà applicazione ed esecuzione allo statuto e delibera:

1° sull'impiego e sulla trasformazione di impiego dei capitali;

2° sulla liquidazione dei conti individuali e del conto collettivo;

3° sulla ripartizione con la Cassa pensioni e il Consorzio di mutuo soccorso dei proventi accessori assegnati e che potranno essere assegnati in comune coll'istituto;

4° sulle indennità da liquidarsi a norma del titolo IV nei casi di infortunio sul lavoro;

5° sulle liquidazioni dei sussidi di malattia e sulle disposizioni relative al servizio sanitario.

I processi verbali delle adunanze devono essere comunicati entro otto giorni dalla loro approvazione, all'Amministrazione ferroviaria ed ai Ministeri d'agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 48.

Pubblicazione del rapporto annuale.

Entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il Comitato pubblica un rapporto sulle operazioni e sullo stato economico dell'istituto, rapporto che viene recato a conoscenza dei compartecipanti nei modi stabiliti dal Comitato stesso.

Art. 49.

Impiego dei fondi e deposito dei valori.

I fondi dell'istituto si possono impiegare soltanto:

1° in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2° in obbligazioni della Società italiana per le strade ferrate Meridionali, della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo o della Società italiana per le strade ferrate della Sicilia;

3° in cartelle di Istituti di credito fondiario riconosciuti per legge.

I valori appartenenti all'Istituto sono custoditi a titolo di deposito nella Cassa dei depositi e prestiti e debbono tenersi distinti per ogni sezione.

Art. 50.

Bilancio tecnico.

Sulla base della situazione del personale al 31 dicembre 1904 e successivamente alla fine di ogni triennio, il Comitato farà il bilancio tecnico per la distribuzione del conto collettivo e, occorrendo, proporrà i provvedimenti di riforma per la distribuzione medesima.

Art. 51.

Spese di amministrazione.

Le spese occorrenti per l'amministrazione dell'Istituto, comprese quelle per gli studi necessari all'andamento della istituzione e le spese giudiziarie, sono sostenute dall'Amministrazione ferroviaria.

TITOLO VI.

Disposizioni generali e transitorie

—

Art. 52.

Diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie.

I diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie sono esclusivamente determinati dal presente statuto e nulla può essere concesso che non sia dal medesimo previsto.

Art. 53.

Accertamenti sanitari ed amministrativi.

Gli accertamenti sanitari per giudicare della inabilità di un compartecipante a continuare il servizio e delle cause che la produssero, debbono essere eseguiti da un ispettore sanitario in concorso di altro medico designato dall'Amministrazione ferroviaria e risultare da apposito certificato firmato da entrambi.

È però in facoltà del compartecipante di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di sua fiducia, il quale, se d'accordo coi predetti sanitari, firmerà pure il certificato; se dissenziente, dovrà stendere il suo rapporto da trasmettersi al Comitato a mezzo dei sanitari stessi. In questo ultimo caso, come nel caso di dissenso fra l'ispettore sanitario ed il medico designato dall'Amministrazione ferroviaria, ai termini della prima parte dell'articolo, il Comitato deciderà definitivamente con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno cinque ottavi dei votanti, oppure farà eseguire un nuovo accertamento per mezzo di un consulto di tre medici nominati dal Comitato medesimo, i quali, sentiti i sanitari che eseguirono la prima visita, si pronunzieranno definitivamente a maggioranza sulla idoneità del compartecipante a continuare nelle funzioni che esercita. Fra i detti tre medici è compreso il capo del servizio sanitario od un suo delegato.

Nel caso di inabilità per ferite o lesioni riportate come nel n. 3 dell'art. 13, oltre il certificato medico suddetto, occorre che il ferimento o la lesione risulti da un'inchiesta, o da un rapporto particolareggiato del capo servizio o del capo del compartimento, o da altri documenti pervenuti al Comitato.

Art. 54.

Compartecipante non operaio colpito da infortunio.

Nel caso che un compartecipante non operaio colpito da infortunio, ottenga il risarcimento in base alle disposizioni del Codice civile, non gli si corrisponde più la parte del conto individuale formata col contributo dell'Amministrazione ferroviaria, nè alcuna quota sul conto collettivo.

Art. 55.

Computo retroattivo di compartecipazione.

Il compartecipante ha facoltà di farsi valutare nel periodo di compartecipazione di cui all'art. 18, fino a 12 anni, il tempo impiegato nei seguenti servizi:

1° servizio ferroviario d'esercizio di linee costituenti le ex-reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, anche se di carattere provvisorio, purchè risultino da attendibili documenti il tempo e le condizioni del servizio prestato;

2° servizio alle costruzioni ferroviarie governative o sociali, anche se di carattere provvisorio, alle condizioni di cui al n. 1;

3° qualunque servizio governativo civile o militare, purchè computabile per la pensione a norma di legge.

A tale effetto il compartecipante deve versare nel proprio conto individuale una somma pari a quella che nel conto medesimo si sarebbe accumulata, esclusi gli interessi sulla tassa d'entratura, se durante il periodo di riscatto fosse stato in servizio con lo stipendio o con la paga giornaliera di cui era provvisto all'atto dell'inscrizione all'Istituto.

Qualora però gli stipendi goduti durante il periodo di tempo del quale si domanda il riscatto siano inferiori allo stipendio di prima nomina conferito dall'Amministrazione ferroviaria, il compartecipante ha facoltà di eseguire il riscatto stesso in base agli stipendi effettivamente goduti, purchè non siano inferiori alle L. 2000 annue. Se invece fossero inferiori, il riscatto deve esser fatto o in base allo stipendio di L. 2000, oppure in base allo stipendio di cui era provvisto all'atto dell'iscrizione all'Istituto.

Il pagamento della somma può essere fatto in una sola volta od [illegible]ali mensili, in un periodo di tempo non superiore a a rate ugu[illegible] da indicarsi nella domanda di riscatto, computando il relativo interesse sc[illegible] quello da riscattare, [illegible]lare. Tale somma potrà anche [illegible] domanda dell'interessato. essere prelevata dai depositi volontari, su

Venendo a cessare il servizio, è ammessa la facoltà, tanto per il compartecipante, quanto per gli aventi causa, di completare i riscatti in corso di pagamento, mediante versamento in una sola volta delle rate mancanti, prima che sia liquidato il conto individuale; diversamente il periodo di tempo riscattato è proporzionale alle somme effettivamente versate.

Il riscatto una volta deliberato è irretrattabile.

Art. 56.

Passaggio dalla seconda alla prima sezione.

Il compartecipante della seconda sezione promosso a stipendio annuo o mensile, farà passaggio alla prima sezione col suo conto individuale, e gli anni di compartecipazione alla seconda sezione gli saranno computati agli effetti della compartecipazione alla prima sezione.

Art. 57.

Ragguaglio ad anno della paga giornaliera.

Per gli effetti degli articoli 6, 37 e 55, l'anno si calcola di giorni 360, eccezione fatta per le categorie di agenti alle quali di regola nei giorni festivi non è corrisposta la paga, per le quali l'anno si calcola di 300 giorni.

La mesata di paga è un dodicesimo della paga annua come sopra ragguagliata.

Art. 58.

Servizio sanitario.

Fino a che l'ammontare delle paghe annue e degli assegni degli inscritti alla sezione seconda non supererà quello degli inscritti al Consorzio di mutuo soccorso, il servizio sanitario verrà fatto dal Consorzio stesso anche per conto della seconda sezione dell'istituto; quando l'ammontare delle paghe annue degli inscritti alla seconda sezione supererà quello degli inscritti al Consorzio, il servizio sanitario passerà alla seconda sezione, anche per conto del Consorzio.

La spesa complessiva di tale servizio di cui agli articoli 27 e 28, coi relativi interessi, dedotti i rimborsi stabiliti negli articoli 27 e 39, sarà ripartita ogni anno fra il Consorzio di mutuo soccorso e la seconda sezione, in ragione dell'ammontare delle paghe annue o degli assegni di cui sono provvisti i rispettivi compartecipanti.

Art. 59.

Agenti assunti in servizio dal 1° gennaio 1897 alla data di attuazione dello statuto approvato col R. decreto del 31 gennaio 1901, n. 70.

Gli agenti non inscritti alla Cassa pensioni ed al Consorzio di mutuo soccorso, che sono stati sottoposti a ritenuta dalle Società già esercenti le reti adriatica, mediterranea e sicula, in previsione della costituzione del nuovo Istituto di previdenza, partecipano obbligatoriamente all'Istituto medesimo con effetto dalla data della loro nomina per cui furono sottoposti alla ritenuta stessa, e devono completare in una sola volta, od in quel numero di rate che sarà stabilito dal Comitato, i versamenti prescritti dal presente statuto.

Ciascuna delle Società predette versa all'Istituto, qualora non lo abbia già fatto, il fondo già accumulato da ciascun compartecipante con le ritenute, col proprio contributo nella misura stabilita dallo statuto approvato col R. decreto del 31 gennaio 1901, n. 70, e con gli interessi conseguiti.

Anche gli agenti che nel periodo dal 1° gennaio 1897 alla data in cui è andato in vigore lo statuto di cui sopra, ottennero la nomina ad impiego, come è detto all'art. 3, e che non furono sottoposti a ritenuta durante il periodo stesso, partecipano obbligatoriamente all'Istituto dalla data della loro nomina, e perciò gli agenti stessi debbono corrispondere le ritenute stabilite dallo statuto medesimo per il periodo suddetto in una sola volta od in quel numero di rate che sarà stabilito dal Comitato, e le Società da parte loro debbono versare il corrispondente contributo.

Art. 60.

Inscrizione degli agenti assunti in servizio dopo il 30 giugno 1905.

Gli agenti assunti in servizio dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dopo il 30 giugno 1905, saranno inscritti agli Istituti di previdenza per il personale delle ex-reti adriatica, mediterranea e sicula, col criterio della territorialità.

L'inscrizione agli Istituti predetti è facoltativa per gli agenti assunti che abbiano superato l'età di anni 55.

Art. 61.

Diritti dei compartecipanti nei casi di mutamento dell'Amministrazione ferroviaria.

Salvo quanto è stabilito nell'art. 7 della convenzione per il riscatto delle strade ferrate meridionali, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324, i compartecipanti dipendenti da Amministrazioni ferroviarie che abbiano cessato dall'esercizio della propria rete e che non abbiano fatto passaggio all'Amministrazione subentrante, avranno diritto alla riscossione di tutte le somme accumulate nel conto individuale, a norma dell'art. 11.

Art. 62.

Regolamento del servizio sanitario.

Apposito regolamento da farsi dal Comitato del Consorzio, d'accordo col Comitato dell'Istituto di previdenza e con l'Amministrazione ferroviaria, stabilirà le norme da seguirsi per l'accertamento e la cura delle malattie e per tutto ciò che ha rapporto col servizio sanitario.

Art. 63.

Determinazione delle zone di malaria

Per la determinazione delle zone di malaria, agli effetti del presente statuto, dove non siano ancora intervenuti i decreti Reali di cui all'art. 1 della legge 2 novembre 1901, n. 460, od altre disposizioni di legge, rimangono in vigore le disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria.

Art. 64.

I membri del Comitato in carica alla data di attuazione del presente statuto scadono d'ufficio col 30 giugno 1907.

TABELLA *A*.

Qualifiche del personale addetto ai servizi attivi (Art. 13 dello statuto)

RETE ADRIATICA

1. Capi deposito.
2. Controllori di 1° e 2° grado dei treni e del telegrafo o controllori viaggianti.
3. Capi conduttori principali.
4. Assistenti dei lavori.
5. Macchinisti.
6. Sorveglianti della linea o del telegrafo.
7. Capi treno-conduttori e guidatori di carrozze e di treni elettrici.
[illegible] Capi squadra di tutti i servizi.
8. [illegible]ra e manovratori.
9. Capi manov[illegible]chisti conduttori di
10. Fuochisti - fuo[illegible]tori.
macchine fisse - accend[illegible]
11. Visitatori.
12. Guarda freni e frenatori.
13. Operai - aiutanti operai - apprendisti operai di tutti i servizi.
14. Lumai.
15. Guarda eccentriche e deviatori.
16. Guardiani (d'officina o della linea).
17. Cantonieri.
18 Pulitori
19. Manovali di tutti i servizi esclusi quelli degli uffici.

RETE MEDITERRANEA

1. Capi e sotto capi deposito.
2. Capi e sotto capi conduttori principali.
3. Controllori viaggianti (anche speciali).
4. Assistenti dei lavori.
5. Macchinisti.
6. Sorveglianti tecnici e della linea.
7. Capi conduttori e conduttori.
8. Capi squadra di tutti i servizi.
9. Capi manovra e manovratori.
10. Capi deviatori e deviatori.
11. { Fuochisti conduttori di macchine fisse, Fuochisti, Fuochisti accudienti locomotive.
12. Capi verificatori e verificatori.
13. Capi frenatori - guarda freni e frenatori.
14. Guarda fili.
15. Illuminatori e lampisti.
16. Operai e aiutanti operai.
17. Brigadieri.
18. Untori.
19. Guardiani, guardabarriere e cantonieri.
20. Manovali di tutti i servizi esclusi quelli degli uffici.

RETE SICULA

1. Capi deposito.
2. Controllori viaggianti.
3. Assistenti.
4. Macchinisti.
5. Sorveglianti della linea.
6. Capi treno - Conduttori e allievi conduttori.
7. Capi squadra di tutti i servizi.
8. Capi manovra e manovratori.
9. Fuochisti - fuochisti conduttori di macchine fisse - allievi fuochisti e accenditori.
10. Visitatori.
11. Frenatori.
12. Operai - apprendisti operai (di tutti i servizi).
13. Lumai.
14. Deviatori.
15. Guardiani e cantonieri.
16. Pulitori.
17. Artieri ed aiutanti artieri.
18. Manovali di tutti i servizi esclusi quelli degli uffici.

TABELLA *B*.

Qualifiche degli agenti i quali ai sensi dell'art. 2 della legge 17 marzo 1898, n. 80, sono considerati come operai.

RETE ADRIATICA

1. Capi d'arte di tutti i servizi.
2. Assistenti dei lavori.
3. Controllori di 2° grado (dei treni e del telegrafo), controllori viaggianti.
4. Sorveglianti della linea o del telegrafo.
5. Macchinisti.
6. Assistenti alle merci - aiutanti applicati (addetti agli scali, ai depositi ed ai magazzini).
7. Capi squadra di tutti i servizi.
8. Capi conduttori principali - capi treno e conduttori - guidatori di carrozze e di treni elettrici.
9. Capi manovra e manovratori.
10. Fuochisti - fuochisti conduttori di macchine fisse - accenditori.
11. Guarda merci e guardie di stazione.
12. Visitatori.
13. Guardaportoni.
14. Guarda freni e frenatori.
15. Operai - aiutanti operai - apprendisti operai di tutti i servizi.
16. Guarda eccentriche e deviatori.
17. Lumai.
18. Guardiani (di officina e di linea).
19. Cantonieri.
20. Pulitori.
21. Lavoranti giardinieri.
22. Manovali di tutti i servizi.
23. Guarda barriere (donne).

RETE MEDITERRANEA

1. Assistenti tecnici dei lavori, di officina ed addetti agli scali.
2. Controllori viaggianti (anche speciali).
3. Macchinisti.
4. Sorveglianti tecnici, della linea e dei magazzini.
5. Gerenti.
6. Aiutanti applicati (addetti agli scali).
7. Capi e sottocapi conduttori principali.
8. Capi conduttori e conduttori.
9. Capi squadra di tutti i servizi.
10. Capi manovra e manovratori.
11. Capi deviatori e deviatori.
12. { Fuochisti, conduttori di macchine fisse. Fuochisti. Fuochisti accudienti locomotive.
13. Capi verificatori e verificatori.
14. Capi d'arte.
15. Guarda magazzino.
16. Capi frenatori, guarda freni e frenatori.
17. Guarda fili.
18. Illuminatori e lampisti.
19. Artieri, operai ed aiutanti operai.
20. Guarda stazioni.
21. Brigadieri.
22. Untori.
23. Guardiani, guarda barriere e cantonieri.
24. Manovali di tutti i servizi.

RETE SICULA

1. Capi d'arte di tutti i servizi.
2. Assistenti dei lavori.
3. Controllori viaggianti.
4. Sorveglianti della linea.
5. Macchinisti.
6. Capi squadra di tutti i servizi.
7. Capi treno - conduttori ed allievi conduttori.
8. Capi manovra e manovratori.
9. Fuochisti - fuochisti conduttori di macchine fisse - allievi fuochisti ed accenditori.
10. Guarda merci - guardie alle stazioni ed alle officine e guardie di vigilanza.
11. Visitatori.
12. Frenatori.
13. Operai - apprendisti operai di tutti i servizi.
14. Artieri ed aiutanti artieri.
15. Deviatori
16. Lumai.
17. Guardiani cantonieri.
18. Pulitori.
19. Manovali di tutti i servizi.
20. Guarda barriere.
21. Guarda cessi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il numero 208 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli statuti delle Casse pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso per il personale delle ex-reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula, approvati con R. decreto del 2 agosto 1902, n. 404;

Vedute le modificazioni agli statuti medesimi deliberate dai Comitati amministratori delle Casse pensioni in data:

a) per la ex-rete Adriatica, del 27 novembre 1903;

b) per la ex-rete Mediterranea, del 30 novembre e del 1° dicembre 1903;

c) per la ex-rete Sicula, del 29 dicembre 1903;

e dai Comitati amministratori dei Consorzi di mutuo soccorso:

a) per la ex-rete Adriatica, del 28 e 29 novembre 1903;

b) per la ex-rete Mediterranea, dell'1 e del 2 dicembre 1903;

c) per la ex-rete Sicula del 30 dicembre 1903;

Veduta la legge 29 marzo 1900, n. 101;

Veduto l'art. 21 della legge 22 aprile 1905, n. 137, sull'esercizio di Stato delle ferrovie, col quale veniva riordinato su nuove basi il trattamento a favore delle famiglie degli agenti inscritti ai Consorzi di mutuo soccorso;

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto con i ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati, nel testo annesso al presente decreto, e visti e sottoscritti d'ordine Nostro dai ministri proponenti, lo statuto modificato delle Casse pensioni e lo statuto modificato dei Consorzi di mutuo soccorso per il personale delle ex-reti Adriatica, Mediterranea e Sicula inscritto alle Casse ed ai Consorzi predetti al 31 dicembre 1896.

Art. 2.

Le ulteriori modificazioni che eventualmente occorresse di apportare agli statuti predetti dovranno essere approvate con procedimento analogo a quello fissato dall'art. 1 della legge 29 marzo 1900, n. 101.

Art. 3.

Il Comitato amministratore di ciascuna Cassa pensioni e di ciascun Consorzio di mutuo soccorso deve comunicare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del tesoro ed alla direzione generale delle ferrovie dello Stato il rapporto annuale di cui agli articoli 38 e 40 del rispettivo statuto, i bilanci tecnici e le notizie statistiche che saranno ad esso richieste.

Art. 4.

La vigilanza di cui agli articoli 10 e 19 della legge 29 marzo 1900, n. 101, continuerà ad essere esercitata nei modi e con gli effetti indicati negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del R. decreto 2 agosto 1902, n. 404.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.
GIANTURCO.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATUTO delle Casse pensioni per il personale ferroviario.

TITOLO I.
Scopo e patrimonio della Cassa

—

Art. 1.
Scopo dell'istituzione.

La Cassa pensioni dell'ex rete { Adriatica / Mediterranea / Sicula } già istituita presso la Società delle strade ferrate che esercitava la rete medesima, ed ora esistente presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha per fine di provvedere alle pensioni degli agenti indicati negli articoli seguenti, delle loro vedove e dei loro figli minorenni, ai termini del presente statuto, formato in esecuzione della legge 29 marzo 1900, n. 101.

Provvede inoltre, in conformità del titolo IV, alle funzioni di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai termini di legge.

La Cassa è amministratata da un Comitato secondo le norme contenute nel titolo VII.

Art. 2.
Compartecipanti.

Fanno obbligatoriamente parte della Cassa:

a) Gli agenti che sono addetti all'esercizio delle ferrovie dello Stato e che provenendo dalle Società esercenti le ex-reti { Adriatica / Mediterranea / Sicula } si trovavano inscritti a Cassa pensioni al 31 dicembre 1896.

b) Gli agenti che, essendo alla stessa data già inscritti al Consorzio di mutuo soccorso, siano poi regolarmente passati a Cassa pensioni o vi passino giusta la disposizione dell'art. 45.

Il compartecipante non cessa dal far parte della Cassa anche se da stipendio annuo o mensile passi a paga giornaliera, e le relative ritenute gli sono eseguite sulla paga ragguagliata a mese di 30 giorni, senza tener conto delle giornate di assenza.

Art. 3.
Patrimonio della Cassa.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai capitali assegnati o da assegnarsi alla Cassa con la ripartizione indicata nell'art. 24 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e dai relativi interessi;

b) dalle ritenute e dalle tasse di iscrizione a carico dei compartecipanti;

c) dai contributi dell'Amministrazione ferroviaria;

d) dai lasciti e dalle donazioni, che non abbiano una destinazione speciale;

e) dal prodotto della vendita dei biglietti per ingresso alle stazioni, nella misura fissata nel penultimo capoverso dell'art. 3 della predetta legge;

f) da ogni altro provento che fosse destinato alla Cassa;

g) dal prodotto dell'impiego dei fondi di cui alle lettere precedenti.

Art. 4.

Ritenute ai compartecipanti.

I compartecipanti sono sottoposti alle seguenti ritenute:

1° del 5.50 per cento sullo stipendio lordo, da prelevarsi di mese in mese per tutta la durata del servizio. Questa ritenuta si effettua altresì:

a) sugli assegni, purchè l'Amministrazione ferroviaria li abbia dichiarati parte integrante dello stipendio;

b) sulle indennità di percorrenza e sui premi ad agenti che abbiano qualifica di personale viaggiante; le quali competenze, agli effetti del presente statuto, sono commisurate in una somma eguale al terzo dello stipendio per i capi e sottocapi conduttori principali, controllori viaggianti, capi conduttori, capi treno, guidatori di carrozze e di treni elettrici, conduttori, capifrenatori, guardafreni e frenatori ed in una somma eguale alla metà dello stipendio per i macchinisti e fuochisti;

c) sull'ammontare del compenso in denaro per alloggio gratuito cui il compartecipante abbia diritto in ordine alle disposizioni regolamentari. L'alloggio in natura è valutato alla stessa stregua del relativo eventuale compenso in denaro stabilito dalle disposizioni suddette;

2° di un dodicesimo di ogni aumento della retribuzione annua, compresi gli assegni di cui al n. 1, lettera *a*, da ritenersi nel primo mese dal quale incomincia l'aumento.

In questo mese però la ritenuta del 5.50 per cento è commisurata sul precedente stipendio.

Art. 5.

Rimborso di ritenute.

Per i compartecipanti che sono considerati operai agli effetti della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni del lavoro, quali sono specificati nella tabella *B*, allegata al presente statuto, la somma corrispondente alla diminuzione delle ritenute normali prescritta dal secondo paragrafo dell'art. 17 della legge 20 marzo 1900, n. 101, sarà liquidata e rimborsata alla fine di ogni anno.

Art. 6.

Ritenute nei casi di sospensione, congedo, malattia, aspettativa e disponibilità.

Nel caso di riduzione di stipendio per sospensione, congedo, malattia, aspettativa o disponibilità, si continuano le ritenute sull'intero stipendio come se la riduzione non esistesse.

Quando poi per uno dei suddetti motivi, durante l'interruzione del servizio, cessasse completamente lo stipendio, il compartecipante deve rilasciare, sullo stipendio e sugli assegni che gli sono corrisposti dopo l'interruzione, l'ammontare delle ritenute relative alla interruzione stessa, in una sola volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, qualora non abbia preferito di versare mensilmente una somma corrispondente alle ritenute regolamentari.

Qualora il compartecipante, durante l'interruzione del servizio, ne venga esonerato definitivamente, può versare in una sola volta l'ammontare suddetto od, in caso di morte, uguale diritto è riservato alla famiglia.

Quando l'interruzione con la completa cessazione dello stipendio oltrepassi i due anni, il compartecipante non può versare le ritenute per il periodo eccedente i due anni.

È considerato come interruzione di servizio il tempo passato sotto le armi, e l'agente ha facoltà di versare dopo la riammissione le ritenute relative all'intera durata dell'interruzione, nella misura stabilita dal presente statuto.

Art. 7.

Ritenute nei casi di riduzione di stipendio per altre cause.

Nel caso di riduzione dello stipendio o della paga per una causa diversa da quelle indicate nel precedente art. 6, il compartecipante non è sottoposto alla ritenuta del dodicesimo sugli aumenti che possa ottenere in seguito, fino a concorrenza della riduzione stessa.

Art. 8.

Contributi dell'Amministrazione ferroviaria.

L'Amministrazione ferroviaria versa ogni mese alla Cassa pensioni un contributo dell'8 per cento degli stipendi lordi ed assegni accessori sottoposti alla ritenuta del 5.50 per cento di cui al n. 1 dell'art. 4.

Versa inoltre un contributo eguale al dodicesimo di cui al n. 2 dell'art. 4.

Nei casi di riduzione o cessazione dello stipendio, previsti dallo art. 6, in quanto si effettuino i versamenti del compartecipante, l'Amministrazione ferroviaria versa l'integrale contributo dell'8 per cento.

TITOLO II.

Del diritto a pensione

Art. 9.

Condizioni per i compartecipanti.

I compartecipanti che siano stati, con deliberazione del Comitato d'amministrazione delle ferrovie, esonerati definitivamente dal servizio, sia a loro istanza, sia d'ufficio, hanno diritto di conseguire la pensione nei casi seguenti:

a) quando abbiano compiuti 60 anni di età e 30 di compartecipazione alla Cassa, se si tratti di agenti addetti a servizi sedentari;

b) quando abbiano compiuti 55 anni di età e 25 di compartecipazione, se si tratti di agenti addetti ad un servizio attivo e specificati nella tabella *A* annessa al presente statuto;

c) quando siano divenuti inabili a continuare od a riprendere servizio per ragioni d'infermità, a condizione però che abbiano compiuti 10 anni di compartecipazione.

Tale condizione non è richiesta quando la permanente inabilità del compartecipante sia conseguenza di ferite o di altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte, per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge.

La spesa annua per le nuove pensioni dipendenti dai normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti e senza che concorra la constatata loro inabilità, è sostenuta dalla Cassa fino alla somma che, anno per anno, sarà stabilita dal Ministero di agricoltura, industria e commercio di concerto coi Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici su proposta del Comitato d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, sentito il Comitato amministratore della Cassa.

Le eventuali differenze in più saranno annualmente rimborsate dall'Amministrazione ferroviaria alla Cassa.

Art. 10.

Condizioni speciali.

I compartecipanti che siano stati addetti tanto a servizi sedentari quanto a servizi attivi, possono conseguire la pensione dopo raggiunti i limiti di età e di compartecipazione stabiliti alla lettera *b* del precedente articolo, semprechè la durata del servizio attivo sia stata complessivamente di almeno 15 anni.

La tabella *A*, di cui alla stessa lettera *b*, non potrà essere modificata che per decreto del ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Amministrazione ferroviaria e sentito il Comitato della Cassa.

Art. 11.

Dispensa dal servizio per misura amministrativa.

Hanno diritto di conseguire la pensione i compartecipanti che, dopo aver compiuto 10 anni di compartecipazione, e prima di aver raggiunto i limiti di cui alle lettere *a* e *b* dell'articolo 9 e dell'articolo 10, siano stati, con deliberazione del Comitato di amministrazione delle ferrovie, dispensati definitivamente dal servizio per misura amministrativa in base ai regolamenti sul personale.

Il Comitato di amministrazione ha facoltà di conservare agli agenti così dispensati dal servizio il diritto alla compartecipazione. In questo caso la liquidazione della pensione viene protratta fino a che essi abbiano raggiunto i limiti di età e di compartecipazione stabiliti dai citati articoli 9 e 10, e le ritenute fino al raggiungimento di tali limiti, da continuarsi in base all'ultimo stipendio, saranno versate alla Cassa a cura dell'Amministrazione ferroviaria col relativo contributo dell'8 per cento, di cui all'articolo 8.

Verificandosi la morte del compartecipante, prima che gli sia stata liquidata la pensione, alla famiglia di lui viene accordato il trattamento che le spetterebbe, considerando la morte stessa come avvenuta in attività di servizio.

La spesa annua per le nuove pensioni ai compartecipanti dispensati dal servizio per misura amministrativa e per le pensioni che ne derivassero a favore delle vedove e dei figli, è sostenuta dalla Cassa fino alla somma che, anno per anno, sarà stabilita dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio di concerto coi Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici su proposta del Comitato d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, sentito il Comitato amministratore della Cassa.

Le eventuali differenze in più saranno annualmente rimborsate dall'Amministrazione ferroviaria alla Cassa.

Art. 12.

Tempo di compartecipazione.

La durata della compartecipazione si calcola dal giorno in cui l'agente fu iscritto alla Cassa e per tutto il periodo di tempo durante il quale furono versate le ritenute di cui agli articoli 4 e 6, compresi i periodi di tempo eventualmente riscattati.

Pel computo della durata di compartecipazione le frazioni di mese, se eccedenti i quindici giorni, si calcolano come un mese intero, altrimenti si trascurano.

Art. 13.

Accertamenti sanitari ed amministrativi.

Gli accertamenti sanitari per giudicare della inabilità di un compartecipante a continuare il servizio e delle cause che la produssero, debbono essere eseguiti da un ispettore sanitario, in concorso di altro medico designato dall'Amministrazione ferroviaria, e risultare da apposito certificato firmato da entrambi.

È però in facoltà del compartecipante di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di sua fiducia, il quale, se d'accordo coi predetti sanitari, firmerà pure il certificato; se dissenziente, dovrà stendere il suo rapporto, da trasmettersi al Comitato a mezzo dei sanitari medesimi. In questo ultimo caso, come nel caso di dissenso fra l'ispettore sanitario ed il medico designato dall'Amministrazione ferroviaria ai termini della prima parte dell'articolo, il Comitato deciderà definitivamente con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno cinque ottavi dei votanti, oppure farà eseguire un nuovo accertamento per mezzo di un consulto di tre medici nominati dal Comitato medesimo, i quali, sentiti i sanitari che eseguirono la prima visita, si pronunzieranno definitivamente a maggioranza sulla idoneità del compartecipante a continuare nelle funzioni che esercita. Fra i detti tre medici è compreso il capo del servizio sanitario od un suo delegato.

Nel caso di inabilità per ferite o lesioni riportate, come nell'art. 9, oltre il certificato medico suddetto, occorre che il ferimento o la lesione risulti da una inchiesta o da un rapporto particolareggiato del capo servizio o del capo del compartimento o da altri documenti pervenuti al Comitato.

Art. 14.

Condizioni per la pensione delle vedove e dei figli minorenni.

La pensione che apparteneva o che sarebbe appartenuta al compartecipante al dì della sua morte, se a quel giorno fosse stato esonerato definitivamente dal servizio, è riversibile in parte alla sua vedova contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lei o di entrambi i coniugi, quando si verifichino le due condizioni seguenti:

a) che il matrimonio col compartecipante sia di due anni almeno anteriore al giorno in cui questi abbia cessato di contribuire alla Cassa, per conseguimento di pensione o per morte, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

b) che il matrimonio sia stato contratto prima che il compartecipante abbia compiuta l'età di 50 anni.

La pensione di cui sopra è riversibile in parte anche ai figli minorenni del compartecipante, legittimi o legittimati, esclusi gli adottivi, quando il matrimonio dal quale essi sono nati o la legittimazione soddisfi alle due condizioni di tempo e di età previste rispettivamente nelle lettere *a*) e *b*).

Per le figlie minorenni occorre inoltre che siano nubili.

Nel caso in cui la morte del compartecipante sia avvenuta in conseguenza di febbri miasmatiche contratte per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge, per la pensione alla vedova ed ai figli si richiede soltanto la condizione di cui alla lettera *b*).

Qualora infine la morte del compartecipante sia conseguenza di ferite o lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, per la pensione eccezionale alla vedova ed ai figli si richiede, oltre la condizione di cui alla lettera *b*), che il matrimonio sia stato contratto prima dell'infortunio.

TITOLO III.

Liquidazione delle pensioni e dei sussidi

Art. 15.

Pensioni normali

Le pensioni previste nel presente statuto sono liquidate in base all'ammontare complessivo del 3 per cento sugli stipendi ed assegni accessori che furono sottoposti a ritenuta per Cassa pensioni, e dei dodicesimi sugli aumenti di stipendio ed assegni di cui all'art. 4, lettera *a*).

La pensione annua del compartecipante è uguale ai nove decimi del suddetto ammontare, elevando all'unità le eventuali frazioni di lira, e non può mai essere inferiore alle L. 300, nè eccedere le L. 8000, o quel maggiore importo che fosse stabilito per gli impiegati civili dello Stato.

Ai compartecipanti provenienti dalle già ferrovie romane e centrale toscana e rispettivamente alle vedove e figli minorenni, all'atto della liquidazione della pensione, per tutto il tempo durante il quale i compartecipanti stessi furono sottoposti ai regolamenti delle Casse pensioni di dette ferrovie, sarà calcolato il rilascio come fatto in ragione del 3 per cento sugli stipendi effettivamente goduti, sino al limite regolamentare di L. 7000, anche per quel periodo di compartecipazione, pel quale, secondo i vecchi regolamenti, il versamento fosse stato abbuonato o stabilito in una proporzione diversa.

Ai compartecipanti provenienti dalle cessate ferrovie romane, i quali espressamente o tacitamente non accettarono lo statuto del 1890, oltre la pensione come sopra liquidata, sarà corrisposta una quota parte della eventuale differenza fra la pensione stessa e quella che al netto della ritenuta regolamentare essi avrebbero conseguita se al giorno della liquidazione fosse stato in vigore il regolamento della Cassa pensioni delle Ferrovie romane.

Tale quota sarà di un terzo della differenza fino a che questa non superi le L. 300 annue, e di un quarto sulla eventuale eccedenza.

La disposizione dei precedenti due capoversi ha effetto soltanto per i compartecipanti che saranno esonerati dal servizio e per le famiglie dei compartecipanti morti dopo l'attuazione del presente statuto, e si applica a quelli fra i suddetti compartecipanti che abbiano già versato, o che entro il 31 dicembre 1907 verseranno, ai termini del citato regolamento, il secondo dodicesimo sugli aumenti di stipendio ottenuti dal 1° gennaio 1890 fino alla data di attuazione dello statuto approvato con regio decreto 2 agosto 1902, n. 404.

Se la morte del compartecipante avviene prima del 31 dicembre 1907 senza che abbia fatto il versamento del secondo dodicesimo, è ammessa nella superstite famiglia la facoltà di farne il versamento per potere conseguire il trattamento di cui sopra.

Art. 16.

Pensioni eccezionali.

Nel caso d'inabilità, in conseguenza di ferite o di altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, o di febbri malariche contratte per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge, il compartecipante ha diritto, se la sua compartecipazione è minore di 25 anni, ad una pensione eccezionale liquidata come se da 25 anni avesse appartenuto alla Cassa. Per il periodo che manca a compire i 25 anni, si suppone che continui l'ultimo stipendio ed un importo annuale di assegni accessori, soggetti a ritenuta secondo l'art. 4, pari alla media di quelli riscossi negli ultimi 5 anni, o nel periodo effettivo di servizio, se questo non raggiungesse il quinquennio.

Non si fa luogo a trattamento eccezionale, previsto nel paragrafo antecedente, quando per le ferite o le lesioni ivi contemplate il compartecipante o la famiglia abbiano già conseguito o conseguano, i risarcimenti di diritto, sia in base alla legge (testo unico) per gli infortuni sul lavoro, sia in base alle disposizioni del Codice civile. Nel caso però che il capitale corrispondente al trattamento normale, sommato con l'importo dei risarcimenti già conseguiti dal compartecipante o dalla famiglia, risulti inferiore al capitale corrispondente al trattamento eccezionale, si assegnerà un'aggiunta di pensione calcolata in base alla differenza tra i due capitali. Le indennità corrisposte a titolo di inabilità temporanea non debbono considerarsi come risarcimenti agli effetti della disposizione del presente capoverso.

Le ernie si considerano come ferite solo quando si siano strozzate per effetto di un trauma, in causa di servizio, ed abbiano richiesto atti operativi.

Art. 17.

Trattamento alle vedove ed ai figli.

La pensione alle vedove ed ai figli dei compartecipanti e pensionati attuali e futuri, che vi hanno diritto a norma dell'art. 14, è stabilita, come appresso, in una percentuale di quella del marito o del padre, al netto della eventuale ritenuta prevista dal regolamento in base al quale fu liquidata (elevando all'unità le frazioni di lira):

1° vedova sola, il 50 per cento;

2° figli soli, se in numero di due o più, il 50 per cento diviso per capi con riversibilità delle quote di coloro che premorissero, o che cessassero per altro motivo dal diritto a pensione, a favore dei figli minorenni superstiti.

Se il defunto lascia un solo figlio minorenne, o se uno solo rimane al godimento della pensione, questa sarà liquidata o rispettivamente ridotta nella misura d'un quarto di quella attribuita o che sarebbe appartenuta al suo genitore;

3° vedova con figli nati o legittimati dal suo matrimonio col compartecipante, il 50 per cento alla vedova ed il 15 per cento ai figli minorenni cumulativamente;

4° vedova con figli di precedenti matrimoni del compartecipante, con o senza figli dell'ultimo matrimonio, il 65 per cento diviso per capi, contando per due la vedova, alla quale però non può mai essere assegnata una quota minore del 25 per cento della pensione del compartecipante.

Le quote dei figli ai quali cessa la pensione sono riversibili agli altri aventi diritto nella proporzione di cui al precedente numero 4.

Nei casi di cui ai nn. 3 e 4, venendo a cessare la pensione della vedova, si procederà per il tempo successivo ad una nuova liquidazione a favore dei figli minorenni, conforme al n. 2.

Agli orfani di vedove pensionate prima dell'attuazione dello statuto approvato col R. decreto 2 agosto 1902, n. 404, o morte o passate ad altre nozze dopo l'attuazione stessa, si applica lo statuto in base al quale fu liquidata la pensione alla vedova.

Art. 18.

Casi e norme di concessione di sussidi.

Al compartecipante, divenuto inabile a continuare il servizio o costretto ad abbandonarlo per soppressione del suo ufficio prima che egli abbia diritto a conseguire la pensione, viene concesso un sussidio per una volta tanto, corrispondente all'ammontare complessivo del 3 per cento degli stipendi ed assegni accessori, che furono sottoposti a ritenuta.

Alla vedova ed ai figli minorenni legittimi o legittimati del compartecipante morto in attività di servizio, che non abbiano diritto alla pensione, è corrisposta, una volta tanto, nella misura e con le norme di cui all'art. 17, una percentuale del sussidio che sarebbe spettato al compartecipante, giusta il precedente paragrafo.

Uguale trattamento è fatto alla vedova ed ai figli minorenni legittimi o legittimati di un pensionato, quando non si verifichino le condizioni di cui alle lettere *a* o *b* dell'art. 14 o semprechè il matrimonio sia avvenuto prima dell'esonero dal servizio.

La concessione del sussidio alla vedova è subordinata alla condizione di cui alla prima parte dell'art. 14.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per gl'infortuni degli operai sul lavoro a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51

Art. 19.

Servizio d'indennità.

La Cassa pensioni, per i propri compartecipanti operai, anche se iscritti contemporaneamente al Consorzio di mutuo soccorso, provvede come appresso al servizio di indennità in caso d'infortunio sul lavoro, qualora l'Amministrazione ferroviaria non abbia, in conformità alla legge, altrimenti provveduto alla loro assicurazione.

Art. 20.

Agenti considerati operai.

Sono considerati operai, agli effetti dell'art. 2 della legge, gli agenti compresi nelle categorie indicate nella tabella *B*, allegata al presente statuto, e gli altri che fossero incaricati di funzioni analoghe.

Art. 21.

Indennità al compartecipante operaio.

La Cassa, agli effetti dell'art. 9 della legge, corrisponde al compartecipante operaio colpito da infortunio sul lavoro:

a) nel caso d'inabilità temporanea, gli assegni stabiliti dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria pel personale, ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere l'indennità stabilita nei nn. 3 e 4 del citato art. 9;

b) nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità stabilita nel n. 2 dello stesso art. 9. Qualora però al compartecipante venga liquidato un assegno a norma dello statuto, se il valore capitale dell'assegno stesso è uguale o maggiore dell'indennità di legge, null'altro gli compete; se è minore, gli si corrisponde anche la somma che occorra aggiungere, per pareggiare l'indennità di legge;

c) nel caso d'inabilità permanente assoluta, il trattamento stabilito dallo statuto della Cassa pensioni, ed, eventualmente, anche dallo statuto del Consorzio di mutuo soccorso, più la somma che occorresse aggiungere al capitale corrispondente al trattamento

suddetto, per assegnare complessivamente all'operaio l'indennità nella misura stabilita nel n. 1 del citato art. 9.

Art. 22.

Indennità in caso di morte.

In caso d'infortunio sul lavoro che cagioni la morte del compartecipante operaio, la Cassa pensioni corrisponde alla vedova ed ai figli minorenni il trattamento loro spettante a norma del presente statuto ed eventualmente anche dello statuto del Consorzio di mutuo soccorso, più la somma che occorresse aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto, perchè a ciascuno di essi sia complessivamente assegnata la quota che gli spetta sull'indennità stabilita nel n. 5 dell'art. 9 della legge.

La Cassa pensioni corrisponde pure a ciascuno degli altri aventi diritto la quota dovuta secondo l'art. 10 della legge.

Art. 23.

Valore capitale delle pensioni.

Agli effetti degli articoli 15, 16, 17, 21, 22 e 26, il valore capitale delle pensioni vitalizie e temporanee, liquidate a norma dello statuto, è determinato mediante apposite tabelle approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Le dette tabelle debbono essere coordinate con le tariffe stabilite dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, instituita dalla legge 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 24.

Caso in cui non è dovuta che la sola indennità.

Nel caso in cui a norma delle disposizioni contenute negli altri titoli dello statuto, non fosse dovuto assegno alcuno, la Cassa pensioni corrisponde la indennità stabilita dalla legge.

Art. 25.

Versamenti da parte dell'Amministrazione ferroviaria alla Cassa pensioni.

In caso d'infortunio, l'Amministrazione ferroviaria versa alla Cassa pensioni l'importo totale delle indennità stabilite dalla legge, nonchè l'eventuale eccedenza che la Cassa pensioni abbia corrisposto a norma delle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria per il personale.

Art. 26.

Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza.

In caso di inabilità permanente assoluta, e in quei casi d'inabilità permanente parziale, nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione della indennità sia almeno della metà del salario stesso, l'indennità dovuta al compartecipante, a norma del precedente art. 21, sarà versata alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge.

La maggior pensione, che secondo lo statuto, spetti al compartecipante in confronto di quella corrisposta dalla Cassa nazionale, è pagata dalla Cassa pensioni.

È però fatta facoltà al Comitato della Cassa pensioni di accordarsi con la Cassa nazionale, perchè questa assuma il servizio integrale delle pensioni liquidate a norma dello statuto, anche per la parte riversibile alle famiglie.

Art. 27.

Somme da imputarsi nella liquidazione delle indennità di legge.

Nella liquidazione delle indennità di legge, la Cassa pensioni imputa quanto eventualmente sia stato pagato all'interessato per spese di cure non immediate e per indennità a titolo di invalidità temporanea dopo tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le spese pagate per quest'ultimo titolo, sono imputate nella liquidazione non oltre l'importo di legge.

Art. 28.

Comunicazioni agli interessati del trattamento loro spettante e pagamento delle indennità.

La Cassa pensioni, entro otto giorni dalla presentazione alla Cassa medesima di tutti i necessari documenti, procede alla liquidazione del trattamento dovuto agli interessati.

Le indennità e gli assegni così liquidati e concordati coll'Amministrazione ferroviaria, sono corrisposti agli interessati entro gli otto giorni successivi a quello in cui la Cassa pensioni avrà ricevuto di ritorno la liquidazione accettata.

Art. 29.

Revisione e controversie circa la determinazione dell'indennità.

La Cassa pensioni ha obbligo di chiedere la revisione delle indennità e di sostenere le controversie circa la determinazione delle indennità stesse, ai sensi dell'art. 13 della legge, quando vi sia invitata dall'Amministrazione ferroviaria, e sulla scorta delle ragioni che questa sia per comunicarle.

Le spese sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria tanto nel caso di cui sopra, quanto nell'altro in cui la revisione sia chiesta d'iniziativa della Cassa pensioni.

Art. 30.

Contabilità.

Gli effetti finanziari delle disposizioni concernenti il trattamento in caso di infortuni sul lavoro debbono formare oggetto di una speciale contabilità.

TITOLO V.

Procedimento per la liquidazione e il pagamento delle pensioni e dei sussidi

Art. 31.

Liquidazioni delle pensioni e dei sussidi.

Il Comitato liquida la pensione e i sussidi:

1° ai compartecipanti:

a) quando per parte dell'Amministrazione ferroviaria gli sia comunicata la deliberazione del loro esonero definitivo dal servizio, giusta l'art. 9, oppure quella della dispensa dal servizio giusta la prima parte dell'art. 11 e gli siano trasmessi i documenti necessari pei quali possa essere accertato che tutte le condizioni fissate dal presente statuto siano adempiute;

b) quando i compartecipanti ai quali sia stato conservato il diritto alla compartecipazione a norma del primo capoverso dell'art. 11, abbiano raggiunti i limiti di età e di compartecipazione stabiliti dall'art. 9, lettera *a*, tenuto conto, se ne sia il caso, del disposto dell'art. 10;

2° alle vedove ed ai figli minorenni, quando dagli aventi diritto sia presentata domanda corredata dai necessari titoli giustificativi.

Art. 32.

Decorrenza delle pensioni.

La pensione decorre:

1° per il compartecipante, dal giorno in cui ha effetto il suo esonero definitivo dal servizio o la sua dispensa per misura amministrativa;

2° per il compartecipante, di che nel primo capoverso dell'art. 11, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui egli abbia raggiunto i limiti stabiliti dall'art. 9, lettera *a*;

3° per la vedova e per i figli del compartecipante, dal giorno in cui cessa lo stipendio o la paga.

Le riversibilità, hanno effetto dal giorno in cui cessa o si sospende la pensione riversibile.

Art. 33.

Pagamento delle pensioni.

Le pensioni, al netto della eventuale ritenuta prescritta dal regolamento in base al quale furono liquidate, si pagano nei modi da stabilirsi dal Comitato, d'accordo coll'Amministrazione, a rate bimestrali posticipate, sulla produzione del certificato di vita, nel quale deve essere anche dichiarato, se si tratti di una vedova, che essa si trova sempre nello stato di vedovanza, e, se si tratti di figlie, aventi l'età di anni 12 o più, che esse sono tuttora nubili.

Quando i figli minorenni vengano impiegati presso l'Amministrazione non si corrisponde loro l'assegno durante il tempo in cui prestano servizio.

Art. 34.
Inconvertibilità delle pensioni in capitali.

Le pensioni liquidate in base al presente statuto, non possono essere convertite in capitali, salvo le eccezioni previste nel titolo IV.

TITOLO VI.
Perdita della pensione

Art. 35.
Perdita della pensione.

Il diritto al conseguimento della pensione si perde:

1° per la dimissione dal servizio, salvo le eccezioni previste nell'art. 48;

2° per destituzione.

La decadenza del diritto a pensione nel compartecipante, induce la perdita di ogni diritto per la famiglia.

Il già compartecipante, riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che l'ha colpito, ha diritto di essere riammesso alla Cassa o che gli sia computata la precedente compartecipazione, con le relative ritenute, compreso il periodo di interruzione, pel quale l'Amministrazione ferroviaria dovrà, a beneficio del compartecipante, fare i versamenti previsti a suo carico dall'art. 8 od anche quelli a carico del compartecipante, ai termini dell'art. 4, ove l'Amministrazione ferroviaria non abbia concesso al medesimo lo stipendio pel predetto periodo d'interruzione.

La vedova del compartecipante o del pensionato perde il diritto alla pensione quando passi ad altre nozze.

Il diritto dei figli alla pensione si estingue quando raggiungono l'età maggiore e per le femmine anche prima quando contraggano matrimonio.

TITOLO VII.
Amministrazione della Cassa

Art. 36.
Costituzione del Comitato amministratore.

Il Comitato è composto di otto membri, di cui sei nominati dall'Amministrazione ferroviaria e due eletti dai compartecipanti.

Dei primi sei, almeno cinque sono scelti fra i compartecipanti in attività di servizio, uno dei quali fra gli agenti indicati nella tabella *B*.

I due membri elettivi sono scelti fra i compartecipanti in attività di servizio.

Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconformati.

Il Comitato nomina fra i suoi membri: il presidente, un vice presidente ed un segretario, il quale può farsi coadiuvare da un vice segretario da lui designato, che interviene alle adunanze senza voto.

La rappresentanza legale della Cassa spetta al presidente ed, in caso di suo impedimento, al vice presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti e non sono valide se il numero dei deliberanti non sia almeno di cinque.

A parità di voti, quello del presidente, o, in sua assenza, quello del vice presidente ha la prevalenza.

Il Comitato si raduna almeno ogni bimestre.

Art. 37.
Elezioni.

Le norme per le elezioni dei due membri da nominarsi dai compartecipanti devono essere approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 38.
Attribuzioni del Comitato.

Il Comitato delibera:

1° sulle liquidazioni delle pensioni, dei sussidi e delle indennità nei casi di infortunio sul lavoro;

2° sull'impiego e sulla trasformazione d'impiego dei capitali della Cassa;

3° sulle operazioni finanziarie necessarie per il pagamento delle pensioni e dei sussidi

4° sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto;

5° sulle domande di passaggio dal Consorzio di mutuo soccorso alla Cassa pensioni;

6° sui provvedimenti da proporsi in esecuzione dell'art. 40;

7° sulle modificazioni che eventualmente si volessero proporre al presente statuto;

8° sulla ripartizione con la I sezione dell'Istituto di previdenza dei proventi accessorî assegnati e di quelli che potranno essere assegnati in comune tra la Cassa pensioni e la sezione medesima.

I processi verbali delle adunanze del Comitato devono essere comunicati, entro otto giorni dalla loro approvazione, all'Amministrazione ferroviaria, ed ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro.

Entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il Comitato pubblica un rapporto sulle operazioni e sullo stato economico della Cassa: rapporto che viene recato a conoscenza di tutti i compartecipanti nei modi stabiliti dal Comitato stesso.

Art. 39.
Impiego dei fondi e deposito dei valori.

I fondi della Cassa pensioni si possono impiegare soltanto:

1° in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2° in obbligazioni della Società italiana per le strade ferrate Meridionali, della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e della Società italiana per le strade ferrate della Sicilia;

3° in cartelle degli Istituti italiani di credito fondiario riconosciuti per legge.

La presente disposizione non si applica ai fondi già impiegati all'attuazione del presente statuto, salvo il caso di trasformazione d'impiego.

I valori appartenenti alla Cassa sono custoditi a titolo di deposito nella Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 40.
Bilancio tecnico e provvedimenti finanziari.

Il Comitato compilerà un bilancio tecnico in base alla situazione del personale e dei pensionati alla data 30 giugno 1905.

Il bilancio tecnico verrà rinnovato di triennio in triennio.

In base alle risultanze di tale bilancio si proporranno alle autorità competenti i provvedimenti riconosciuti necessari per il buon andamento della Cassa.

Art. 41.
Spese di amministrazione.

Le spese occorrenti per l'amministrazione della Cassa, comprese quelle per gli studi necessari all'andamento della istituzione e le spese giudiziarie, sono sostenute dall'Amministrazione ferroviaria.

TITOLO VIII.
Disposizioni generali e transitorie

Art. 42.
Diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie verso la Cassa pensioni.

I diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie sono esclusivamente determinati dal presente statuto, e nulla può essere concesso che non sia dal medesimo previsto.

Art. 43.
Riscatti.

Il compartecipante, purchè ne faccia domanda entro un anno

dalla data del suo passaggio alla Cassa, può riscattare, sino al massimo di 12, gli anni impiegati nei seguenti servizi:

a) servizio ferroviario d'esercizio di linee costituenti le ex-reti Mediterranea, Adriatica e Sicula anche se di carattere provvisorio, purchè risultino da attendibili documenti il tempo e le condizioni del servizio prestato;

b) servizio alle costruzioni ferroviarie governative o sociali, anche se di carattere provvisorio, alle condizioni di cui alla lettera precedente;

c) qualunque servizio governativo civile o militare, purchè computabile per la pensione a norma di legge.

Il riscatto ha per effetto di anticipare la data d'ammissione al sodalizio di un periodo di tempo uguale a quello del riscatto medesimo, e di aumentare la pensione di una somma pari ai nove decimi del 3 per cento dello stipendio annuale di cui il compartecipante era provvisto all'atto dell'anzidetta ammissione all'Istituto, moltiplicata per il numero degli anni di riscatto.

A tale scopo il compartecipante deve versare l'importo della riserva matematica corrispondente alla anticipazione ed all'aumento di pensione in conformità delle tabelle stabilite dal Comitato.

Il versamento di detto importo deve essere fatto entro un mese dalla data della deliberazione del Comitato, se ha luogo in una sola volta, oppure in rate uguali mensili a decorrere però da un mese dalla deliberazione del Comitato. Nel caso del pagamento rateale, si terrà conto dei relativi interessi scalari nella misura adottata per la formazione delle tabelle suddette.

Venendo a cessare il servizio è ammessa la facoltà, tanto per il compartecipante, quanto per gli aventi causa, di completare i riscatti in corso di pagamento, mediante versamento in una sola volta delle rate mancanti prima che sia liquidata la pensione.

Per chi non si vale di tale facoltà, l'aumento della pensione, agli effetti del riscatto, è proporzionato ai relativi pagamenti eseguiti.

Il riscatto, una volta deliberato, è irretrattabile.

Art. 44.

Riscatti già accordati.

La disposizione del versamento della riserva matematica stabilita nel precedente articolo, non è applicabile ai riscatti accordati prima dell'attuazione dello statuto approvato col decreto Reale 2 agosto 1902, n. 404.

Art. 45.

Passaggio di agenti dal Consorzio di mutuo soccorso alla Cassa pensioni.

Gli agenti che al 31 dicembre 1896 erano inscritti a Consorzio di mutuo soccorso e che siano promossi ad un ufficio con stipendio fissato in ragione di anno o di mese, hanno facoltà di passare a Cassa pensioni, purchè non abbiano superato l'età di 42 anni, ne facciano domanda al Comitato entro tre mesi dalla comunicazione avuta della loro promozione, e paghino la tassa di inscrizione pari ad un decimo dello stipendio annuo o ragguagliato ad anno di cui sono provvisti all'atto dell'ammissione alla Cassa.

La tassa d'iscrizione deve essere pagata in una sola volta, all'atto stesso della inscrizione alla Cassa, ovvero in 24 rate mensili consecutive, ragguagliate ciascuna a lire 0.45 per ogni 100 lire di stipendio annuo o ragguagliato ad anno.

L'importo che il Consorzio di mutuo soccorso, in base all'articolo 45 del relativo statuto, trasferisce alla Cassa pensioni, va a sconto del debito per la tassa d'iscrizione, e la eventuale eccedenza è imputata in conto di riscatto ai sensi dell'articolo 43 del presente statuto.

Art. 46.

Matrimoni contratti prima dell'attuazione dello statuto approvato col R. decreto 2 agosto 1902, n. 404.

Le condizioni richieste dall'articolo 14 alle vedove ed ai figli minorenni del compartecipante pel conseguimento del diritto a pensione non si applicano ai matrimoni contratti prima dell'attuazione dello statuto approvato col decreto Reale 2 agosto 1902, n. 404, per i quali restano immutate le condizioni stabilite dallo statuto o dal regolamento anteriormente applicabile al compartecipante.

Art. 47.

Determinazione delle zone di malaria.

Per la determinazione delle zone di malaria agli effetti del presente statuto, dove non siano ancora intervenuti i decreti Reali di cui all'articolo 1 della legge 2 novembre 1901, n. 460, od altre disposizioni di legge, rimangono in vigore le disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria.

Art. 48.

Diritti dei compartecipanti nei casi di mutamento dell'Amministrazione ferroviaria.

Salvo quanto è stabilito nell'articolo 7 della convenzione per il riscatto delle strade ferrate meridionali, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324, i compartecipanti dipendenti da Amministrazioni ferroviarie che abbiano cessato o che cesseranno dall'esercizio della propria rete, i quali non facciano passaggio alla Amministrazione subentrante, hanno facoltà di continuare nella compartecipazione alla Cassa, coi relativi diritti, purchè versino le ritenute ed i contributi fino al raggiungimento dei limiti stabiliti dall'articolo 9, allo spirare dei quali sarà liquidata la pensione.

Alle famiglie dei compartecipanti che si valgono di tale facoltà sono riservati i diritti previsti nel presente statuto.

Le ritenute ed i contributi saranno calcolati sullo stipendio percepito dal compartecipante alla data del passaggio dell'esercizio della rete allo Stato e sui successivi aumenti, però non oltre il limite stabilito dalle tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 49.

Impiegati delle antiche strade ferrate dello Stato.

Ai compartecipanti, i quali, provenendo dalle antiche strade ferrate dello Stato, abbiano diritto alla liquidazione della pensione, secondo la legge del 14 aprile 1864, n. 1731, ora testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, in ordine agli articoli 30 e 31 del capitolato 30 giugno 1864, annesso alla legge 14 maggio 1865, n. 2279, è accordato, per quella parte di pensione che deve stare a carico della Cassa, quel supplemento di assegno vitalizio che fosse necessario per raggiungere la misura della pensione fissata nel precedente art. 15.

Alle vedove ed ai figli di detti compartecipanti, semprechè si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 14 del presente statuto, è accordata la riversibilità, prevista nell'art. 17, sulla base della pensione liquidata o che sarebbe stata liquidata ai compartecipanti medesimi a carico della Cassa.

Art. 50.

Compartecipanti non dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria.

Continuano a compartecipare alla Cassa, coi relativi oneri e diritti stabiliti dal presente statuto, gli agenti che già vi sono inscritti, ma che ora non dipendono dall'Amministrazione ferroviaria.

Art. 51.

I membri del Comitato in carica alla data di attuazione del presente statuto scadono d'ufficio col 30 giugno 1907.

TABELLA *A*.

Qualifiche del personale addetto ai servizi attivi (Art. 9 dello statuto).

RETE ADRIATICA

1. Capi deposito.
2. Controllori di 1° e 2° grado dei treni e del telegrafo e controllori viaggianti.
3. Capi conduttori principali.
4. Assistenti dei lavori.
5. Macchinisti.
6. Sorveglianti della linea e del telegrafo.
7. Capi treno - conduttori e guidatori di carrozze e di treni elettrici.
8. Capi squadra di tutti i servizi.
9. Capi manovra e manovratori.
10. Fuochisti - fuochisti conduttori di macchine fisse - accenditori.
11. Visitatori.
12. Guarda freni e frenatori.
13. Operai - aiutanti operai - apprendisti operai di tutti i servizi.
14. Lumai.
15. Guarda eccentriche e deviatori.
16. Guardiani (d'officina e della linea).
17. Cantonieri.
18. Pulitori.
19. Manovali di tutti i servizi esclusi quelli degli uffici.

RETE MEDITERRANEA

1. Capi e sotto capi deposito.
2. Capi e sotto capi conduttori principali.
3. Controllori viaggianti (anche speciali).
4. Assistenti dei lavori.
5. Macchinisti.
6. Sorveglianti tecnici e della linea.
7. Capi conduttori e conduttori.
8. Capi squadra di tutti i servizi.
9. Capi manovra e manovratori.
10. Capi deviatori e deviatori.
11. Fuochisti conduttori di macchine fisse. Fuochisti. Fuochisti accudienti locomotive.
12. Capi verificatori e verificatori.
13. Capi frenatori - guarda freni e frenatori.
14. Guarda fili.
15. Illuminatori lampisti.
16. Operai e aiutanti operai.
17. Brigadieri.
18. Untori.
19. Guardiani, guarda barriere e cantonieri.
20. Manovali di tutti i servizi esclusi quelli degli uffici.

RETE SICULA.

1. Capi deposito.
2. Controllori viaggianti.
3. Assistenti.
4. Macchinisti.
5. Sorveglianti della linea.
6. Capi treno - conduttori e allievi conduttori.
7. Capi squadra di tutti i servizi.
8. Capi manovra e manovratori.
9. Fuochisti - fuochisti conduttori di macchine fisse - allievi fuochisti e accenditori.
10. Visitatori.
11. Frenatori.
12. Operai - apprendisti operai (di tutti i servizi).
13. Lumai.
14. Deviatori.
15. Guardiani e cantonieri.
16. Pulitori.
17. Artieri ed aiutanti artieri.
18. Manovali di tutti i servizi, esclusi quelli degli uffici.

TABELLA *B*.

Qualifiche degli agenti i quali ai sensi dell'art. 2 della legge 17 marzo 1898, n. 80 sono considerati operai.

RETE ADRIATICA

1. Capi d'arti di tutti i servizi.
2. Assistenti dei lavori.
3. Controllori di 2° grado (dei treni e del telegrafo) - controllori viaggianti.
4. Sorveglianti della linea e del telegrafo.
5. Macchinisti.
6. Assistenti alle merci - aiutanti applicati (addetti agli scali, ai depositi ed ai magazzini).
7. Capi squadra di tutti i servizi.
8. Capi conduttori principali - capi treno e conduttori - guidatori di carrozze e di treni elettrici.
9. Capi manovra e manovratori.
10. Fuochisti - fuochisti conduttori di macchine fisse - accenditori.
11. Guarda merci e guardie di stazione.
12. Visitatori.
13. Guardaportoni.
14. Guardafreni e frenatori.
15. Operai - aiutanti operai - apprendisti operai di tutti i servizi.
16. Guarda eccentriche e deviatori.
17. Lumai.
18. Guardiani (di officina e di linea).
19. Cantonieri.
20. Pulitori.
21. Lavoranti giardinieri.
22. Manovali di tutti i servizi.
23. Guarda barriere (donne).

RETE MEDITERRANEA

1. Assistenti tecnici dei lavori di officina ed addetti agli scali.
2. Controllori viaggianti (anche speciali).
3. Macchinisti.
4. Sorveglianti tecnici, della linea e dei magazzini.
5. Gerenti.
6. Aiutanti applicati (addetti agli scali).
7. Capi e sottocapi conduttori principali.
8. Capi conduttori e conduttori.
9. Capi squadra di tutti i servizi.
10. Capi manovra e manovratori.
11. Capi deviatori e deviatori.
12. Fuochisti conduttori di macchine fisse. Fuochisti. Fuochisti accudienti locomotive.
13. Capi verificatori e verificatori.
14. Capi d'arte.
15. Guarda magazzino.
16. Capi frenatori - guarda freni e frenatori.
17. Guarda fili.
18. Illuminatori lampisti.
19. Artieri - operai ed aiutanti operai.
20. Guarda stazione.
21. Brigadieri.
22. Untori.
23. Guardiani - guarda barriere e cantonieri.
24. Manovali di tutti i servizi.

RETE SICULA

1. Capi d'arte di tutti i servizi.
2. Assistenti dei lavori.
3. Controllori viaggianti.
4. Sorveglianti della linea.
5. Macchinisti.
6. Capisquadra di tutti i servizi.
7. Capi treno - conduttori ed allievi conduttori.
8. Capi manovra e manovratori.
9. Fuochisti - fuochisti conduttori di macchine fisse - allievi fuochisti ed accenditori.
10. Guarda merci - guardie alle stazioni ed alle officine e guardie di vigilanza.
11. Visitatori.
12. Frenatori.
13. Operai - apprendisti operai di tutti i servizi.
14. Artieri ed aiutanti artieri.
15. Deviatori.
16. Lumai.
17. Guardiani cantonieri.
18. Pulitori.
19. Manovali di tutti i servizi.
20. Guarda barriere.
21. Guarda casse.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

STATUTO dei Consorzi di mutuo soccorso per il personale ferroviario.

TITOLO I.

Scopo e patrimonio del Consorzio.

Art. 1.

Scopo dell'istituzione.

Il Consorzio di mutuo soccorso della ex-rete { Adriatica / Mediterranea / Sicula } già instituito presso la Società delle strade ferrate, che esercitava la rete medesima, ed ora esistente presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha per fine di provvedere al servizio sanitario, ai sussidi di malattia ed ai sussidi continuativi o per una sola volta a favore dei compartecipanti e delle loro famiglie ai termini del presente statuto, formato in esecuzione della legge 29 marzo 1900, n. 101.

Provvede inoltre, in conformità del titolo V, alle funzioni di assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro ai termini di legge.

Il Consorzio è amministrato da un Comitato, secondo le norme contenute nel titolo VII.

Art. 2.

Compartecipanti.

Fanno obbligatoriamente parte del Consorzio gli agenti che sono addetti all'esercizio delle ferrovie dello Stato e che, provenendo dalle Società esercenti le ex-reti { Adriatica / Mediterranea / Sicula } si trovavano inscritti al Consorzio al 31 dicembre 1896.

Gli agenti di cui sopra costituiscono due categorie di compartecipanti: ordinari ed aggregati.

La categoria degli ordinari comprende gli agenti, uomini e donne, che compartecipano al solo Consorzio; quella degli aggregati comprende gli agenti in servizio al 31 dicembre 1896, che erano inscritti contemporaneamente al Consorzio di mutuo soccorso ed alla Cassa pensioni, in base al regolamento del Consorzio di mutuo soccorso delle ferrovie ex-Alta Italia o che conservino i requisiti richiesti dall'art. 2° *A* del regolamento stesso.

Art. 3.

Patrimonio del Consorzio.

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

1° dai capitali assegnati o da assegnarsi al Consorzio con la ripartizione indicata nell'art. 24 della legge 29 marzo 1900, n. 101 o dai relativi interessi;

2° dalle ritenute a carico dei compartecipanti;

3° dal contributo dell'Amministrazione ferroviaria;

4° dall'importo delle multe inflitte in via disciplinare al personale;

5° dall'introito netto della vendita degli oggetti abbandonati in qualunque luogo appartenente alla rete;

6° dall'introito netto della vendita delle tariffe, degli orari e delle note di spedizione;

7° dalle somme messe a disposizione delle parti per eccedenza di tassazione o prescritte, dedotto l'importo dei rilievi inesigibili;

8° dalle eccedenze di cassa riscontrate nelle gestioni delle stazioni;

9° dai lasciti e dalle donazioni che non abbiano una destinazione speciale;

10° da ogni altro provento che fosse destinato al Consorzio;

11° dal prodotto dell'impiego dei fondi, di cui ai numeri precedenti.

I prodotti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 sono ripartiti ogni anno con la 2ª sezione dell'Istituto di previdenza, creato in esecuzione dell'art. 1 della suddetta legge, nella misura fissata nel penultimo capoverso dell'art. 3 della legge stessa.

Art. 4.

Ritenute ai compartecipanti.

I compartecipanti ordinari sono sottoposti alla ritenuta del 3.50 per cento sulla paga e sulle competenze accessorie per lavori a cottimo e per lavori straordinari.

I compartecipanti aggregati sono sottoposti alla ritenuta dell'uno per cento sulla paga e sulle competenze accessorie come sopra.

Nel caso di cessazione completa dello stipendio o della paga per sospensione, congedo, aspettativa, disponibilità, il compartecipante deve rilasciare sullo stipendio o sulla paga che gli si corrisponde dopo la interruzione, l'ammontare delle ritenute relative all'interruzione stessa, in una sola volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, qualora non abbia preferito di versare mensilmente una somma corrispondente alle ritenute statutarie. Nel caso in cui il compartecipante durante l'interruzione del servizio, ne venga esonerato definitivamente, può versare in una sola volta l'ammontare suddetto.

Quando l'interruzione, con la completa cessazione dello stipendio o della paga, oltrepassa i due anni, il compartecipante non può versare le ritenute per il periodo eccedente i due anni.

È considerato come interruzione di servizio il tempo passato sotto le armi, e l'agente ha facoltà di versare, dopo la riammissione, le ritenute relative all'intera durata dell'interruzione nella misura stabilita dal presente statuto.

Non si effettuano le ritenute durante il tempo in cui al compartecipante è corrisposto il sussidio di malattia, per le interruzioni del servizio non superiori ad un mese e nei casi previsti dall'art. 11.

Art. 5.

Rimborso di ritenute.

Per i compartecipanti che sono considerati operai agli effetti della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, quali sono specificati nella tabella allegata al presente statuto, la somma corrispondente alla diminuzione delle ritenute normali, prescritta dal paragrafo secondo dell'art. 17 della legge 29 marzo 1900, numero 101, sarà liquidata e rimborsata alla fine di ogni anno.

Art. 6.

Contributo dell'Amministrazione ferroviaria.

L'Amministrazione ferroviaria versa ogni mese al Consorzio un contributo che, dal 1° luglio 1905, è stabilito nella misura dell'otto e quindici per cento delle paghe e competenze accessorie dei compartecipanti ordinari.

Inoltre nei casi di cessazione della paga prevista nell'art. 4 in quanto si effettuino i versamenti del compartecipante, l'Amministrazione ferroviaria versa il corrispondente contributo.

TITOLO II.

Servizio sanitario

Art. 7.

Prestazioni del Consorzio al personale.

Fino a quando il servizio sanitario deve esser fatto dal Consorzio a norma del seguente art. 9, il Consorzio stesso provvede per tutto il personale in attività di servizio:

1° all'accertamento delle malattie;

2° alla fornitura e alla manutenzione degli apparecchi orto-

podici, arti artificiali o simili; però per il personale non iscritto al Consorzio nè alla 2ª sezione dell'Istituto di previdenza, la fornitura o la manutenzione sono limitate alle lesioni per cause di servizio;

3° alla fornitura dei febbrifughi, nei casi determinati da malaria, per scopo preservativo o terapeutico;

4° alla manutenzione degli apparecchi di salvataggio od alla rifornitura delle cassette di soccorso.

Le spese relative ai nn. 3 e 4 e quelle indicate ai nn. 1 e 2, in quanto queste ultime siano fatte nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria, o siano relative al personale non compartecipante al Consorzio nè alla 2ª sezione suddetta, sono annualmente rimborsate dall'Amministrazione stessa, con le modalità da stabilirsi d'accordo fra il Consorzio e l'Amministrazione.

Art. 8.

Oneri speciali verso i soli compartecipanti al Consorzio ed alla 2ª sezione dell'Istituto di previdenza.

Il Consorzio assume verso i propri compartecipanti e verso quelli della 2ª sezione dell'Istituto di previdenza in attività di servizio, gli oneri seguenti:

1° la cura medico-chirurgica prestata nell'ambito della rete dai sanitari del Consorzio. Resta a carico dell'Amministrazione ferroviaria la spesa occorrente per gli ispettori sanitari nominati dall'Amministrazione stessa, e per gli impiegati degli uffici relativi;

2° la fornitura o le spese di medicinali occorse durante le accertate malattie per le quali l'agente sia stato assente dal servizio, purchè siano contenute entro i limiti della tariffa adottata d'accordo fra i Consorzi delle tre ex-reti, e le ricette siano state rilasciate dai medici del Consorzio od, in casi eccezionali, rilasciate da medici estranei, ma vistate da un medico del Consorzio o dall'ispettore sanitario;

3° il ricovero negli ospedali, nel qual caso sarà devoluto al Consorzio una metà dell'importo del sussidio di malattia durante i giorni di degenza all'ospedale, non mai però oltre l'ammontare della retta. Se l'agente compartecipa anche alla Cassa pensioni, la parte da devolversi è uguale alla metà della paga riscossa, non mai però oltre l'ammontare della retta. Non fa carico al Consorzio la spesa di ricovero negli ospedali per i giorni nei quali al compartecipante non compete il sussidio di malattia;

4° le spese per le cure balneari, od altre speciali, giudicate necessarie durante le malattie o per le malattie sofferte di recente, escluso il trattamento di vitto e di alloggio, senza pregiudizio del sussidio di malattia, qualora competa;

5° le spese pel trasporto degli ammalati e dei feriti alle loro abitazioni od agli ospedali, salvo i rimborsi previsti nell'articolo 31;

6° le spese funerarie calcolate sulla base del 5 per cento della paga annua fissa dell'agente con un minimo di L. 30.

Le prestazioni di cui sopra, salva la eccezione di cui al n. 3, sono dovute anche quando il compartecipante non riceva sussidio di malattia.

Art. 9.

Ripartizione della spesa pel servizio sanitario.

La spesa complessiva del servizio sanitario di cui agli articoli 7 e 8, coi relativi interessi, dedotti i rimborsi stabiliti dagli articoli 7 e 31, si ripartisce ogni anno fra il Consorzio e la 2ª sezione dell'Istituto di previdenza, in ragione dell'ammontare delle paghe annue e degli assegni di cui sono provvisti i rispettivi compartecipanti.

Quando l'ammontare delle paghe annue e degli assegni degli inscritti alla 2ª sezione dell'Istituto di previdenza supererà quello degli inscritti al Consorzio, il servizio sanitario verrà fatto dalla 2ª sezione anche per conto del Consorzio, salvo la ripartizione sopra accennata.

TITOLO III.

Sussidi di malattia ai compartecipanti ordinari

Art. 10.

Misura del sussidio.

Il sussidio di malattia è commisurato ai due terzi della paga fissa e si concede al compartecipante quando sia privato della paga stessa in conseguenza di malattia.

Art. 11.

Limitazione del sussidio.

Il compartecipante non ha diritto al sussidio di malattia:

1° nelle tre prime giornate di malattia, salvo che, a giudizio dei sanitari del sodalizio, si tratti della ricaduta di una malattia precedente, avvenuta non oltre dieci giorni dalla ripresa del servizio;

2° nei giorni di malattia occasionata da disordini, vizi, ferite o lesioni riportate in rissa, o da prestazioni di lavoro estranee al servizio dell'Amministrazione ferroviaria;

3° quando rifiuti di essere ricoverato all'ospedale, o, in genere, non si assoggetti alle prescrizioni dei medici del Consorzio o dell'Amministrazione.

Art. 12.

Durata del sussidio.

Nel corso di ciascun anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il compartecipante non può conseguire il sussidio di malattia per più di 180 giorni.

TITOLO IV.

Sussidi continuativi o per una sola volta

Art. 13.

Sussidio continuativo ai compartecipanti ordinari (uomini) esonerati per inabilità.

Il compartecipante esonerato per inabilità al lavoro dopo di aver compiuto 15 anni di compartecipazione, riceve un sussidio continuativo in ragione di un cinquantesimo della paga annua media dell'ultimo triennio per ogni anno di compartecipazione; tale sussidio non può essere minore di centesimi 80, nè maggiore di L. 2.50 al giorno.

Quando l'inabilità del compartecipante sia conseguenza di ferite o di altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte per ragioni di servizio in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge, il sussidio continuativo di cui sopra è aumentato del quarto, coi limiti minimo di lira una e massimo di L. 3.10 al giorno.

Nei casi in cui, dopo riportata la lesione, l'agente sia stato mantenuto per altro tempo in servizio e ne sia in seguito esonerato definitivamente in conseguenza di detta lesione, l'aumento del sussidio normale spettantegli al momento dell'esonero è commisurato al quarto del sussidio che gli sarebbe spettato se l'agente fosse stato esonerato al momento della lesione che fu causa dell'inabilità.

Il compartecipante non ha più diritto al trattamento eccezionale previsto nel presente articolo, quando, per le lesioni ivi contemplate, abbia conseguito o consegua il risarcimento, sia in base alle leggi speciali per gli infortuni sul lavoro, sia in base alle disposizioni del Codice civile. Nel caso però che il capitale corrispondente al trattamento normale, sommato con l'importo dei risar-

dimenti già conseguiti dal compartecipante, risulti inferiore al capitale corrispondente al trattamento eccezionale, si assegnerà un' aggiunta di sussidio continuativo calcolata in base alla differenza fra i due capitali. Le indennità corrisposte a titolo d'inabilità temporanea non debbono considerarsi come risarcimenti agli effetti della disposizione del presente alinea.

Le ernie si considerano come ferite solo quando si siano strozzate per effetto di un trauma, in causa di servizio, ed abbiano richiesto atti operativi.

Art. 14.

Sussidi per una sola volta ai compartecipanti ordinari (uomini) esonerati per inabilità.

Il compartecipante, esonerato prima di raggiungere i 15 anni di compartecipazione, riceve il sussidio per una sola volta, in ragione di un ventesimo della paga annua media dell'ultimo triennio, per ogni anno di compartecipazione. Il sussidio non può essere minore di due mesi della paga stessa.

Quando l'inabilità del compartecipante sia da attribuirsi a lesioni o alla malaria, come nell'art. 13, il sussidio per una sola volta è aumentato di un quarto, col limite minimo di sei mesi della paga annua media dell'ultimo triennio, salvo il disposto del terzo capoverso dell'articolo stesso.

Art. 15.

Condizioni per il sussidio continuativo alle vedove ed ai figli minorenni dei compartecipanti esonerati dal servizio o morti dopo il 30 giugno 1905.

Il sussidio continuativo che apparteneva o che sarebbe appartenuto al compartecipante al dì della sua morte, se a quel giorno fosse stato esonerato per inabilità, è riversibile in parte alla sua vedova contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lei o di entrambi i coniugi, quando si verifichino le due condizioni seguenti:

a) che il matrimonio col compartecipante sia di due anni almeno anteriore al giorno in cui egli sia stato esonerato definitivamente dal servizio o sia morto, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

b) che il matrimonio sia stato contratto prima che il compartecipante abbia compiuto l'età di 50 anni.

Il sussidio di cui sopra è riversibile in parte anche ai figli minorenni del compartecipante, legittimi o legittimati, esclusi gli adottivi, quando il matrimonio dal quale essi sono nati o la legittimazione sodisfi alle due condizioni di tempo e di età previste rispettivamente nelle lettere *a*) e *b*).

Per le figlie minorenni occorre inoltre che siano nubili.

Nel caso in cui la morte del compartecipante sia attribuibile alla malaria, come nell'art. 13, per il sussidio continuativo eccezionale alla vedova ed ai figli, si richiede soltanto la condizione di cui alla lettera *b*).

Qualora infine la morte del compartecipante sia conseguenza di ferite o lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, per il sussidio continuativo eccezionale alla vedova ed ai figli si richiede, oltre la condizione di cui la lettera *b*), che il matrimonio sia stato contratto prima dell' infortunio.

Non hanno diritto al sussidio continuativo previsto nel presente articolo nè le famiglie degli agenti esonerati definitivamente dal servizio a tutto il 30 giugno 1905 e morti dopo tale data, nè le famiglie dei compartecipanti morti in attività di servizio antecedentemente al 1° luglio 1905.

Art. 16.

Trattamento alle vedove ed ai figli minorenni dei compartecipanti ordinari esonerati dal servizio o morti dopo il 30 giugno 1905.

Il sussidio continuativo alle vedove ed ai figli minorenni dei compartecipanti o dei sussidiati che vi hanno diritto a norma dell'art. 15, è stabilito in una percentuale di quello del marito e del padre come appresso:

1° vedova sola: il 50 per cento;

2° figli soli: se in numero di due o più, il 50 per cento diviso per capi con riversibilità delle quote di coloro che premorissero o che cessassero per altro motivo dal diritto al sussidio, a favore dei figli minorenni superstiti.

Se il defunto lascia un solo figlio minorenne, o se uno solo rimane al godimento del sussidio continuativo, questo sarà liquidato o rispettivamente ridotto nella misura di un quarto di quello attribuito o che sarebbe appartenuto al suo genitore;

3° vedova con figli nati o legittimati dal suo matrimonio con il compartecipante: il 50 per cento alla vedova, ed il 15 per cento ai figli minorenni cumulativamente;

4° vedova con figli di precedenti matrimoni del compartecipante, con o senza figli dell'ultimo matrimonio: il 65 per cento diviso per capi, contando per due la vedova, alla quale però non può mai essere assegnata una quota minore del 25 per cento del sussidio continuativo del compartecipante.

Le quote dei figli, ai quali cessa il sussidio continuativo, sono riversibili agli altri aventi diritto nella proporzione di cui al precedente n. 4.

Nei casi di cui ai numeri 3 e 4, venendo a cessare il sussidio continuativo della vedova, si procederà per il tempo successivo ad una nuova liquidazione a favore dei figli minorenni, conforme al n. 2.

Art. 17.

Sussidio per una sola volta alle famiglie dei compartecipanti ordinari (uomini) morti in attività di servizio.

La famiglia del compartecipante morto in attività di servizio, la quale non abbia diritto al sussidio continuativo a norma dell'articolo 15, riceve il sussidio per una sol volta pari a tanti ventesimi della paga annua media dell'ultimo triennio quanti sono gli anni di compartecipazione al Consorzio, coi limiti minimo di due mesi e massimo di un anno di detta paga.

Qualora il compartecipante sia morto per lesioni o per malaria, come nell'art. 13, l'importo del sussidio e il suo limite massimo sono aumentati di un quarto, e il limite minimo è di sei mesi della paga anzidetta, a meno che egli abbia conseguito o la famiglia consegua un risarcimento, sia in base alla legge sugli infortuni, sia in base alle disposizioni del Codice civile, nel qual caso si applica il disposto del terzo capoverso del citato art. 13.

Art. 18.

Sussidio per una sola volta alle famiglie dei compartecipanti ordinari (uomini) morti dopo il loro esonero dal servizio.

Alla famiglia dell'esonerato dal servizio antecedentemente al 1° luglio 1905 ed a quella dell'esonerato dal servizio da detta data che non si trovi nelle condizioni stabilite dall'art. 15, spetta il sussidio per una sola volta pari a quello che le sarebbe stato liquidato se il compartecipante fosse morto al momento dell'esonero dal servizio, sotto deduzione, per altro, dell'importo delle quote di sussidio continuativo già corrisposte o maturate, al netto della eventuale ritenuta prevista dal regolamento in base al quale fu liquidato il sussidio medesimo.

Il limite minimo del sussidio per una sola volta è di quattro mesate del sussidio continuativo lordo.

Nulla compete alla famiglia del compartecipante morto dopo essere stato esonerato dal servizio, quando questi abbia ricevuto il sussidio per una sola volta ai termini dell'art. 14.

Art. 19.

Sussidio ai compartecipanti ordinari (donne).

La donna inscritta al Consorzio, esonerata dal servizio per ina-

bilità propria o per cessazione dal servizio o trasloco del marito o congiunto, ha unicamente diritto al sussidio per una sola volta, pari ad un ventesimo dell'ammontare della sua paga annua media dell'ultimo triennio per ogni anno di compartecipazione.

Tale sussidio non può essere minore di due mesi, nè maggiore di un anno della paga stessa.

Quando l'esonero dal servizio sia da attribuirsi a lesioni od a malaria come nell'art. 13, il sussidio per una sola volta è aumentato nella misura ivi prevista, salvo il disposto del terzo capoverso dell'articolo stesso.

In caso di morte in attività di servizio, si corrispondono le spese funerarie di cui all'articolo 8, n. 6, più, alla famiglia, un sussidio per una sola volta, pari a due mesi di paga.

Alla donna riammessa al Consorzio sono computati, agli effetti di una futura liquidazione di sussidio, soltanto gli anni di compartecipazione a cominciare dalla riammissione.

I diritti stabiliti dal presente articolo per la donna inscritta al Consorzio non pregiudicano quelli che la stessa può avere come facente parte della famiglia del compartecipante.

Art. 20.

Sussidi ai compartecipanti aggregati.

Il compartecipante aggregato, esonerato definitivamente dal servizio per inabilità al lavoro, riceve il sussidio per una sola volta previsto dall'articolo 14, sotto deduzione di quello eventualmente liquidatogli dalla Cassa pensioni. Se questa gli ha liquidata la pensione, il Consorzio gli corrisponde, invece del detto sussidio, quanto eventualmente occorra per completare la somma di L. 365 annue.

Art. 21.

Inconvertibilità dei sussidi continuativi in capitali.

I sussidi continuativi, liquidati in base al presente statuto, non possono essere convertiti in capitali, salvo le eccezioni previste nel titolo V.

TITOLO V.

Disposizioni speciali per gli infortuni degli operai sul lavoro a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51

—

Art. 22.

Servizio di indennità.

Nei casi di infortunio sul lavoro si applicano le disposizioni dei seguenti articoli:

a) agli operai compartecipanti al Consorzio, purchè non iscritti contemporaneamente alla Cassa pensioni;

b) agli operai non compartecipanti nè al Consorzio, nè alla Cassa pensioni, in quanto non siano altrimenti assicurati ai termini della legge per gli infortuni sul lavoro.

Art. 23.

Agenti considerati operai.

Sono considerati operai, agli effetti dell'articolo 2 della legge, gli agenti compresi nelle categorie indicate nella tabella allegata al presente statuto, e gli altri che fossero incaricati di funzioni analoghe.

Art. 24.

Indennità al compartecipante operaio.

Il Consorzio, agli effetti dell'articolo 9 della legge, corrisponde al compartecipante operaio colpito da infortunio sul lavoro:

a) nel caso di inabilità temporanea, gli assegni stabiliti dallo statuto o dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria pel personale, ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere l'indennità stabilita nei numeri 3 e 4 del citato articolo 9;

b) nel caso di inabilità permanente parziale, la indennità stabilita nel n. 2 dello stesso articolo 9. Qualora però al compartecipante venga liquidato un assegno, a norma dello statuto, se il valore capitale dell'assegno stesso è uguale o maggiore dell'indennità di legge, null'altro gli compete; se è minore, gli si corrisponde anche la somma che occorra aggiungere per pareggiare l'indennità di legge;

c) nel caso di inabilità permanente assoluta, il trattamento stabilito dallo statuto e la somma che eventualmente occorra aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto per assegnare complessivamente all'operaio l'indennità nella misura stabilita al n. 1 del citato art. 9.

Art. 25.

Indennità in caso di morte.

In caso d'infortunio sul lavoro, che cagioni la morte del compartecipante operaio, il Consorzio corrisponde alla vedova ed ai figli minorenni, il trattamento loro spettante a norma del presente statuto e la somma che occorresse aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto, perchè a ciascuno di essi sia complessivamente assegnata la quota che gli spetta sulla indennità stabilita nel n. 5 del suddetto art. 9.

Il Consorzio corrisponde pure a ciascuno degli altri aventi diritto la quota dovuta secondo l'art. 10 della legge.

Art. 26.

Valore capitale degli assegni.

Agli effetti degli articoli 13, 16, 24, 25 e 29 il valore capitale dei sussidi continuativi liquidati a norma dello statuto, è determinato mediante apposite tabelle approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Le dette tabelle debbono essere coordinate con le tariffe stabilite dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, istituita dalla legge 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 27.

Caso in cui non è dovuta che la sola indennità.

Nel caso in cui, a norma delle disposizioni contenute negli altri titoli dello statuto, non fosse dovuto assegno alcuno, il Consorzio corrisponde la indennità stabilita dalla legge.

Art. 28.

Versamenti da parte dell'Amministrazione ferroviaria al Consorzio.

In caso d'infortunio l'Amministrazione ferroviaria versa al Consorzio l'importo totale delle indennità stabilite dalla legge, nonchè l'eventuale eccedenza che il Consorzio abbia corrisposto a norma delle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria per il personale.

Art. 29.

Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza.

In caso d'inabilità permanente assoluta, e in quei casi d'inabilità permanente parziale, nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione della indennità sia almeno della metà del salario stesso, l'indennità dovuta al compartecipante, a norma del precedente art. 24, sarà versata alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge.

Il maggior sussidio continuativo che, secondo lo statuto, spetti al compartecipante, in confronto di quello corrisposto dalla Cassa nazionale, è pagato dal Consorzio.

È però fatta facoltà al Comitato del Consorzio di accordarsi con la Cassa nazionale, perchè questa assuma il servizio integrale del sussidio continuativo, anche per la parte riversibile alle famiglie, nonchè di quello eventuale per una sola volta previsto all'art. 18 dello statuto.

Art. 30.

Servizio di indennità per gli operai non iscritti al Consorzio.

In caso di infortunio sul lavoro, che colpisca un operaio di cui all'art. 22, lettera *b*, del presente statuto, il Consorzio corrisponde gli assegni stabiliti dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria per il personale ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere la indennità di legge.

La conversione in rendita vitalizia, quando ne sia il caso, si effettua presso la Cassa nazionale di previdenza, ai termini dell'articolo 15 della legge.

In pendenza della liquidazione delle indennità, il Consorzio, occorrendo, corrisponde all'operaio la metà del salario giornaliero.

L'Amministrazione ferroviaria rimborsa al Consorzio le somme pagate in virtù del presente articolo.

Art. 31.

Rimborso delle spese per le prime immediate cure.

L'Amministrazione ferroviaria rimborsa al Consorzio le spese per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica sostenute per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro e la spesa per il certificato medico.

Art. 32.

Somme da imputarsi nella liquidazione delle indennità di legge.

Nella liquidazione delle indennità di legge, il Consorzio imputa quanto eventualmente sia stato pagato all'interessato per le spese di cure non immediate, purchè non vi abbia diritto in ordine alle disposizioni del titolo secondo, e per le indennità per invalidità temporanea dopo tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le spese pagate per quest'ultimo titolo sono imputate nella liquidazione non oltre l'importo di legge.

Art. 33.

Comunicazione agli interessati del trattamento loro spettante e pagamento delle indennità.

Il Consorzio entro otto giorni dalla presentazione al Consorzio medesimo di tutti i necessari documenti, procede alla liquidazione del trattamento dovuto agli interessati.

Le indennità e gli assegni così liquidati e concordati coll'Amministrazione ferroviaria, sono corrisposti agli interessati entro gli otto giorni successivi a quello in cui il Consorzio avrà ricevuto di ritorno la liquidazione accettata.

Art. 34.

Revisione e controversie circa la determinazione delle indennità.

Il Consorzio ha obbligo di chiedere la revisione delle indennità e di sostenere le controversie circa la determinazione delle indennità stesse, ai sensi dell'art. 13 della legge, quando vi sia invitato dall'Amministrazione ferroviaria e sulla scorta delle ragioni che questa sia per comunicargli.

Le spese sono a carico dell'Amministrazione stessa, tanto nel caso di cui sopra, quanto nell'altro in cui la revisione sia chiesta d'iniziativa del Consorzio.

Art. 35.

Contabilità.

Gli effetti finanziari delle disposizioni concernenti il trattamento in caso di infortuni sul lavoro debbono formare oggetto di una speciale contabilità.

TITOLO VI.

Perdita del sussidio

—

Art. 36.

Perdita del diritto a qualsiasi sussidio.

Il compartecipante perde ogni diritto a qualsiasi sussidio, per sè e per la famiglia, in caso di dimissione o di destituzione.

Il già compartecipante, riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che l'ha colpito, ha diritto di essere riammesso al Consorzio e che gli sia computata la precedente compartecipazione, compreso il periodo d'interruzione pel quale l'Amministrazione ferroviaria dovrà, a benefizio del compartecipante, fare i versamenti previsti a suo carico dall'art. 6 ed anche quelli a carico del compartecipante ai termini dell'art. 4 ove l'Amministrazione ferroviaria non abbia concesso al medesimo lo stipendio, o la paga per il predetto periodo d'interruzione.

La vedova del compartecipante o dei sussidiati perde il diritto al sussidio continuativo quando passi ad altre nozze.

Il diritto dei figli al sussidio continuativo si estingue quando raggiungono l'età maggiore, e per le femmine anche prima quando contraggano matrimonio.

Art. 37.

Matrimoni contratti prima dell'attuazione dello statuto approvato col R. decreto 2 agosto 1902, n. 104.

Le condizioni richieste dall'art. 15 alle vedove ed ai figli minorenni del compartecipante pel conseguimento del diritto al sussidio continuativo, non si applicano ai matrimoni contratti prima dell'attuazione dello statuto approvato col R. decreto del 2 agosto 1902, n 404.

TITOLO VII.

Amministrazione del Consorzio.

—

Art. 38.

Costituzione del Comitato amministratore.

Il Comitato è composto di otto membri, di cui sei nominati dall'Amministrazione ferroviaria e due eletti dai compartecipanti.

I due membri elettivi sono scelti fra i compartecipanti in attività di servizio.

Il Comitato dura in carica tre anni, ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Comitato nomina fra i suoi membri il presidente, un vice presidente ed un segretario, il quale può farsi coadiuvare da un vice segretario da lui designato, che interviene alle adunanze senza voto.

La rappresentanza legale del Consorzio spetta al presidente e, in caso di suo impedimento, al vice presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai membri presenti e non sono valide se il numero dei deliberanti non sia almeno di cinque.

A parità di voti, quello del presidente e, in sua assenza, quello del vice presidente, ha la prevalenza.

Il Comitato si raduna almeno una volta ogni bimestre.

Art. 39.

Elezioni.

Le norme per le elezioni dei due membri da nominarsi dai compartecipanti, devono essere approvate con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 40.

Attribuzioni del Comitato.

Il Comitato delibera:

1° sulle liquidazioni dei sussidi e delle indennità nei casi di infortunio sul lavoro;

2° sull'impiego e sulla trasformazione d'impiego dei capitali del Consorzio;

3° sulle operazioni finanziarie necessarie pel funzionamento del Consorzio;

4° sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto;

5° sui provvedimenti da proporsi in esecuzione dell'art. 42;

6° sulle modificazioni che, eventualmente, si volessero proporre al presente statuto;

7° sulla ripartizione con la 2ª sezione dell'Istituto di previdenza dei proventi accessori assegnati e di quelli che potranno essere assegnati in comune tra il Consorzio e la 2ª sezione medesima;

8° sulle disposizioni relative al servizio sanitario.

I processi verbali delle adunanze del Comitato devono essere comunicati, entro otto giorni dalla loro approvazione, all'Amministrazione ferroviaria ed ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro.

Entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il Comitato pubblica un rapporto sulle operazioni e sullo stato economico della Cassa; rapporto che viene recato a conoscenza di tutti i compartecipanti nei modi stabiliti dal Comitato stesso.

Art. 41.

Impiego dei fondi e deposito dei valori.

I fondi del Consorzio si possono impiegare soltanto:

1° in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2° in obbligazioni della Società italiana per le strade ferrate meridionali, della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e della Società italiana per le strade ferrate della Sicilia;

3° in cartelle di Istituti italiani di credito fondiario, riconosciuti per legge.

La presente disposizione non si applica ai fondi già impiegati all'attuazione del presente statuto, salvo il caso di trasformazione d'impiego.

I valori appartenenti al Consorzio sono custoditi a titolo di deposito nella Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 42.

Bilancio tecnico e provvedimenti finanziari.

Il Comitato compilerà un bilancio tecnico in base alle situazione del personale e dei sussidiati al 30 giugno 1905. Il bilancio tecnico verrà rinnovato di triennio in triennio.

In base alle risultanze di tale bilancio, si proporranno alle autorità competenti i provvedimenti riconosciuti necessari per il buon andamento del Consorzio.

Art. 43.

Spese di amministrazione.

Le spese occorrenti per l'Amministrazione del Consorzio, comprese quelle per gli studi necessari all'andamento della istituzione e le spese giudiziarie, sono sostenute dall'Amministrazione ferroviaria.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali e transitorie

—

Art. 44.

Diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie verso il Consorzio.

I diritti dei compartecipanti o delle loro famiglie sono esclusivamente determinati dal presente statuto, e nulla può essere concesso che non sia dal medesimo previsto.

Art. 45.

Passaggi di agenti dal Consorzio alla Cassa pensioni.

Per gli agenti che, al 31 dicembre 1893, erano inscritti al Consorzio, e che, dopo l'attuazione del presente statuto, per essere stati promossi ad un ufficio con stipendio fissato in ragione d'anno o di mese, facciano passaggio alla Cassa pensioni, il Consorzio trasferisce a quest'ultima, in nome e per conto degli agenti medesimi, l'importo della riserva tecnica al giorno del passaggio in conformità delle tabelle stabilite dal Comitato.

Gli agenti che, promossi ad un ufficio con stipendio fissato in ragione di anno o di mese e che, entro tre mesi dalla comunicazione avuta della loro promozione, non si valgano della facoltà di fare passaggio alla Cassa pensioni o non possano profittarne per aver superata l'età di 42 anni, continuano nella partecipazione al Consorzio.

Art. 46.

Accertamenti sanitari ed amministrativi.

Gli accertamenti sanitari per giudicare dell'inabilità di un compartecipante a continuare il servizio e delle cause che la produssero, debbono essere eseguiti da un ispettore sanitario in concorso di altro medico designato dall'Amministrazione ferroviaria e risultare da apposito certificato firmato da entrambi.

È però in facoltà del compartecipante di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di sua fiducia, il quale, se d'accordo coi predetti sanitari, firmerà pure il certificato e, se dissenziente, dovrà stendere il suo rapporto da trasmettersi al Comitato a mezzo dei sanitari stessi. In quest'ultimo caso, come nel caso di dissenso fra l'ispettore sanitario ed il medico designato dall'Amministrazione ferroviaria, ai termini della prima parte dell'articolo, il Comitato deciderà definitivamente con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno cinque ottavi dei votanti, oppure farà eseguire un nuovo accertamento per mezzo di un consulto di tre medici nominati dal Comitato medesimo, i quali, sentiti i sanitari che eseguirono la prima visita, si pronuncieranno definitivamente a maggioranza sulla idoneità del compartecipante a continuare nelle funzioni che esercita. Fra i detti tre medici è compreso il capo del servizio sanitario od un suo delegato.

Nel caso di inabilità per ferite o lesioni riportate come nell'art. 13, oltre il certificato medico suddetto, occorre che il ferimento o la lesione risulti da un'inchiesta o da un rapporto particolareggiato del capo servizio, o del capo del compartimento o da altri documenti pervenuti al Comitato.

Art. 47.

Compartecipanti non dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria.

Continuano a compartecipare al Consorzio, coi relativi oneri e diritti stabiliti dal presente statuto, gli agenti che già vi sono inscritti, ma che ora non dipendono dall'Amministrazione ferroviaria.

Art. 48.

Trattamento agli agenti provenienti dalle già ferrovie romane.

Ai compartecipanti provenienti dalle cessate ferrovie romane, il sussidio continuativo di cui al presente articolo sarà aumentato di una quota parte dell'eventuale differenza fra il sussidio continuativo liquidato in base al presente articolo, e quello che, al netto della ritenuta regolamentare, essi avrebbero conseguito se al giorno della liquidazione fosse stato in vigore il regolamento della Cassa soccorso di dette ferrovie romane.

Tale quota sarà di un terzo della differenza fino a che questa non superi le L. 300 e di un quarto sulla eventuale eccedenza.

La disposizione dei due precedenti capoversi ha effetto soltanto

per i compartecipanti che saranno esonerati dal servizio e per le famiglie dei compartecipanti morti dopo l'attuazione del presente statuto.

Art. 49.

Determinazione della paga agli effetti delle ritenute e dei sussidi.

Agli effetti degli articoli 4 e 6, intendesi per paga la mercede giornaliera fissa del compartecipante, calcolata per le sole giornate di presenza, e, nei riguardi del sussidio di malattia, intendesi per paga la mercede giornaliera suddetta. Però nel caso previsto nel secondo capoverso del citato art. 4, le ritenute relative al periodo d'interruzione, debbono calcolarsi sulla base di 350 volte la paga fissa del compartecipante, eccezione fatta per le categorie di agenti alle quali, di regola, nei giorni festivi non è corrisposta la paga, per le quali le ritenute si calcolano sulla base di 340 volte la paga fissa.

Anche per ciò che riflette il sussidio continuativo, e quello per una sola volta, la paga annua è uguale a 350 volte la mercede giornaliera fissa, eccezione fatta per le categorie di agenti predetti, per le quali la paga annua è uguale invece a 340 volte la mercede giornaliera fissa. La mesata di paga è un dodicesimo della paga annua. Per il calcolo delle spese funerarie di cui all'art. 8 n. 6, la paga annua è sempre eguale e 350 volte la mercede giornaliera fissa.

Se trattasi di agenti retribuiti a stipendio annuo o mensile, intendesi per paga lo stipendio medesimo, e, agli effetti del sussidio di malattia, è considerata per paga giornaliera la trentesima parte dello stipendio mensile.

Art. 50.

Tempo di compartecipazione.

La durata della compartecipazione, agli effetti della liquidazione dei sussidi, si calcola dal giorno in cui l'agente fu inscritto al Consorzio, e per tutto il periodo di tempo durante il quale furono versate le ritenute di cui all'art. 4, compresi i periodi eventualmente riscattati.

Sono considerati come tempo utile agli effetti della compartecipazione anche i periodi pei quali fu ad esso corrisposto il sussidio di malattia e le interruzioni non superiori ad un mese.

Nel computo della durata di compartecipazione, le frazioni di mese, se eccedenti i 15 giorni, si calcolano per un mese intero, altrimenti si trascurano.

Art. 51.

Riscatti.

Il compartecipante, purchè ne faccia domanda entro un anno dall'attuazione del presente statuto, può riscattare, sino al massimo di 12, gli anni impiegati nei seguenti servizi:

a) servizio ferroviario di esercizio di linee costituenti le ex reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, anche se di carattere provvisorio, purchè risultino da attendibili documenti il tempo o la condizione del servizio prestato;

b) servizio alle costruzioni ferroviarie, governative o sociali, anche se di carattere provvisorio, alle condizioni di cui sopra;

c) qualunque servizio governativo, civile o militare, purchè computabile per la pensione, a norma di legge.

Il riscatto ha per iscopo di aumentare la durata della compartecipazione al sodalizio a tutti gli effetti del presente statuto, ed all'uopo il compartecipante deve versare l'importo della riserva matematica completa in conformità delle tabelle stabilite dal Comitato.

Il versamento di detto importo deve essere fatto entro un mese dalla data della deliberazione del Comitato, se ha luogo in una sola volta, oppure in rate uguali mensili, a decorrere però da un mese dalla deliberazione del Comitato. Nel caso di pagamento rateale si terrà conto dei relativi interessi scalari nella misura adottata per la formazione delle tabelle suddette.

Venendo a cessare il servizio è data facoltà al compartecipante od alla famiglia di completare i riscatti in corso di pagamento, mediante versamento in una sola volta delle rate mancanti, prima che sia liquidato il sussidio.

Se il compartecipante o la famiglia non si vale di tale facoltà, l'aumento del sussidio agli effetti del riscatto, è proporzionato ai relativi pagamenti eseguiti.

Il riscatto, una volta deliberato, è irretrattabile.

Art. 52.

Famiglia dei compartecipanti agli effetti dei sussidi per una sola volta.

Le persone costituenti la famiglia del compartecipante o del sussidiato defunto, da considerarsi come aventi diritto al sussidio per una sola volta a norma del presente statuto, sono:

1° la vedova contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lei o di entrambi i coniugi, semprechè il matrimonio sia stato contratto un anno prima dell'esonero dal servizio; ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

2° i figli legittimi o legittimati, minori di anni 21 esclusi gli adottivi. Per le figlie occorre inoltre che siano nubili.

Il sussidio per una sola volta è conferito cumulativamente alla famiglia degli aventi diritto, e il Comitato stabilisce, ove occorra, in qual modo il sussidio stesso debba ripartirsi fra loro.

Art. 53.

Decorrenza e pagamento dei sussidi continuativi.

I sussidi continuativi decorrono: per il compartecipante dal giorno dell'esonero dal servizio; per le vedove e per i figli dal giorno successivo a quello della morte del compartecipante o dell'esonerato.

I sussidi continuativi al netto della eventuale ritenuta prevista dal regolamento in base al quale furono liquidati, si pagano nei modi da stabilirsi dal Comitato, d'accordo coll'Amministrazione, a rate bimestrali posticipate, sulla produzione del certificato di vita, nel quale deve essere anche dichiarato, se si tratti di una vedova, che essa si trova sempre nello stato di vedovanza, e, se si tratti di figlie aventi l'età di 12 anni o più, che esse sono tuttora nubili.

Quando i figli minorenni vengano impiegati presso l'Amministrazione non si corrisponde loro l'assegno durante il tempo in cui prestano servizio.

Art. 54.

Regolamento del servizio sanitario.

Apposito regolamento, da farsi dal Comitato del Consorzio, d'accordo col Comitato dell'Istituto di previdenza e coll'Amministrazione ferroviaria, stabilirà le norme da seguirsi per l'accertamento e la cura delle malattie e per tutto ciò che ha rapporto col servizio sanitario.

Art. 55.

Determinazione delle zone di malaria.

Per la determinazione delle zone di malaria, agli effetti del presente statuto, dove non siano ancora intervenuti i decreti reali di cui all'art. 1 della legge 2 novembre 1901, n. 460, od altre disposizioni di legge, rimangono in vigore le disposizioni emanate dal l'Amministrazione ferroviaria.

Art. 56.

I membri del Comitato in carica alla data di attuazione del presente statuto, scadono d'ufficio col 30 giugno 1907.

TABELLA.

Qualifiche degli agenti i quali ai sensi dell'art. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sono considerati operai.

RETE ADRIATICA

1. Capi d'arte di tutti i servizi.
2. Assistenti dei lavori.
3. Controllori di 2° grado (dei treni e del telegrafo) e controllori viaggianti.
4. Sorveglianti della linea e del telegrafo.
5. Macchinisti.
6. Assistenti alle merci - aiutanti applicati (addetti agli scali, ai depositi ed ai magazzini).
7. Capi squadra di tutti i servizi.
8. Capi conduttori principali - capi treno e conduttori - guidatori di carrozze o di treni elettrici.
9. Capi manovra e manovratori.
10. Fuochisti - fuochisti conduttori di macchine fisse - accenditori.
11. Guarda merci e guardie di stazione.
12. Visitatori.
13. Guardaportoni.
14. Guardafreni e frenatori.
15. Operai - aiutanti operai - apprendisti operai di tutti i servizi.
16. Guarda eccentriche e deviatori.
17. Lumai.
18. Guardiani (di officina e di linea).
19. Cantonieri.
20. Pulitori.
21. Lavoranti giardinieri.
22. Manovali di tutti i servizi.
23. Guarda barriere (donne).

RETE MEDITERRANEA

1. Assistenti tecnici dei lavori, di officina ed addetti agli scali.
2. Controllori viaggianti (anche speciali).
3. Macchinisti.
4. Sorveglianti tecnici, della linea e dei magazzini.
5. Gerenti.
6. Aiutanti applicati (addetti agli scali).
7. Capi e sotto capi conduttori principali.
8. Capi conduttori o conduttori.
9. Capi squadra di tutti i servizi.
10. Capi manovra e manovratori.
11. Capi deviatori e deviatori.
12. Fuochisti conduttori di macchine fisse. Fuochisti. Fuochisti accudienti locomotive.
13. Capi verificatori e verificatori.
14. Capi d'arte.
15. Guarda magazzino.
16. Capi frenatori - guarda freni e frenatori.
17. Guardafili.
18. Illuminatori lampisti.
19. Artieri - operai ed aiutanti operai.
20. Guarda stazione.
21. Brigadieri.
22. Untori.
23. Guardiani - guarda barriere e cantonieri.
24. Manovali di tutti i servizi.

RETE SICULA

1. Capi d'arte di tutti i servizi.
2. Assistenti dei lavori.
3. Controllori viaggianti.
4. Sorveglianti della linea.
5. Macchinisti.
6. Aiutanti applicati addetti agli scali, depositi e magazzini.
7. Capi squadra di tutti i servizi.
8. Capi treno - conduttori ed allievi conduttori.
9. Capi manovra e manovratori.
10. Fuochisti - fuochisti conduttori di macchine fisse - allievi fuochisti ed accenditori.
11. Guarda merci - guardie alle stazioni ed alle officine e guardie di vigilanza.
12. Visitatori.
13. Frenatori.
14. Operai - apprendisti operai di tutti i servizi.
15. Artieri ed aiutanti artieri.
16. Deviatori.
17. Lumai.
18. Guardiani cantonieri.
19. Pulitori.
20. Manovali di tutti i servizi.
21. Guarda barriere.
22. Guarda bassi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
A. MAIORANA.

Il numero 236 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1906, n. 333;

Veduto il R. decreto 8 ottobre 1906, n. 560;

Veduto lo schema proposto dal Collegio arbitrale per l'industria solfifera siciliana, contenente le norme di procedura da seguirsi dalle parti e quelle per il funzionamento del Collegio stesso;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il funzionamento del Collegio arbitrale stabilito per l'industria solfifera siciliana secondo la legge 15 luglio 1906, n. 333, saranno applicate le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La parte, che vuole proporre la decisione di una controversia, deve notificare la domanda all'altra per ufficiale giudiziario, salvo ciò che è disposto nel successivo articolo 13.

Art. 3.

La domanda, con i documenti occorrenti, deve essere depositata in segreteria nel termine di cinque giorni dalla notificazione.

Art. 4.

Il convenuto, nel termine di quindici giorni, successivi a quello stabilito nell'articolo precedente, deve depositare i documenti e le conclusioni.

Se queste non sono firmate dalle parti, deve essere depositato anche il mandato. Nelle conclusioni sarà indicato l'ammontare delle spese, delle quali sarà fatta una distinta in piedi delle conclusioni predette.

Art. 5.

Nel termine di dieci giorni dalla scadenza di quello fissato dall'articolo 4, l'attore ed il convenuto possono replicare e presentare le loro memorie difensive, e sin d'allora l'istruzione della controversia sarà chiusa.

Art. 6.

Il presidente stabilisce il giorno della discussione.

Le parti ne avranno notizia per mezzo della segreteria con lettera raccomandata, diretta ai mandatari, se ve ne sieno, o alle parti nel domicilio ove fu notificata la domanda, o in quello dichiarato nella domanda o nelle conclusioni.

Art. 7.

Il presidente, concorrendo giusti motivi, può, sulla istanza delle parti, prorogare per altri cinque giorni il termine stabilito nell'art. 3 e non oltre gli otto giorni quello degli articoli 4 e 5; nella stessa misura può abbreviare, nei casi d'urgenza, i termini in questi due ultimi articoli.

L'ordinanza del presidente, che proroga o abbrevia i termini è notificata, a cura della parte, che l'ha ottenuta, per mezzo di ufficiale giudiziario.

Se l'abbreviazione è ordinata prima della notificazione della domanda, essa sarà fatta in piedi della medesima.

Art. 8.

Tutte le comunicazioni di documenti o di conclusioni tra le parti, tranne quella di cui all'art. 7, si fanno per mezzo di deposito nella segreteria.

Art. 9.

Le memorie difensive devono depositarsi in tanti esemplari quante sono le parti avverse, oltre quelle per uso del Collegio, e vi devono essere inserite le conclusioni.

Art. 10.

Le parti, durante i termini, e prima che la discussione sia fissata, possono ritirare i propri documenti, rilasciandone ricevuta nel registro della segreteria, a condizione che li restituiscano entro un breve termine.

Se i documenti non sono restituiti nel termine fissato, si hanno come se non fossero stati mai presentati.

Art. 11.

Se l'attore recede dalla domanda, e il convenuto non si oppone, il presidente cancella la causa, ed è redatto verbale che viene sottoscritto dalle parti. In caso di disaccordo decide il Collegio.

Art. 12.

L'attore, insieme alla domanda di cui all'articolo 2 deve depositare parimente la somma di lire cinquanta, la quale sarà conteggiata dopo il deposito della sentenza.

Il segretario ne rilascerà ricevuta.

Art. 13.

I termini, di cui è menzione negli articoli precedenti, per quanto riguarda le cause, delle quali è oggetto nell'articolo 2 del R. decreto 8 ottobre 1906, n. 560, cominceranno a decorrere dal giorno destinato dal presidente e notificato per lettera raccomandata.

Art. 14.

Quanto alla composizione del Collegio, il presidente, nella prima udienza estrarrà a sorte i cartellini e leggerà i nomi degli arbitri che vi sono iscritti, redigendo di ciò apposito verbale; per modo che i primi tre arbitri estratti comporranno la sezione che deve decidere la prima causa iscritta per la discussione, a condizione che più di due arbitri non siano della stessa categoria, e che non vi sia più di uno di quelli nominati dal Consorzio, o, (sino a quando non sarà approvato lo statuto del Consorzio), dal primo presidente della Corte di cassazione di Palermo; in caso diverso, il sorteggiato incompatibile è sostituito con quello degli altri estratti in ordine successivo.

Art. 15.

Quanto al funzionamento dei turni si esclude, per ogni causa, uno dei componenti la sezione in ordine di sorteggio, e si sostituisce con uno degli altri pure secondo l'ordine del sorteggio fattosene nella prima udienza, a condizione che, in caso di incompatibilità del primo chiamato, lo sostituisca chi lo segue. Con le stesse norme si procederà quando si verifichi un legittimo impedimento per alcuno degli arbitri.

Art. 16.

Contro la decisione del Collegio è ammesso il ricorso in cassazione a termini dell'art. 31 del Codice di procedura civile.

Art. 17.

Il compenso liquidato dagli arbitri è dovuto in parti uguali da ciascuna delle parti in giudizio, salvo il rimedio dell'opposizione dinanzi il primo presidente della Corte di appello contro la misura della liquidazione, e salvo a tenerne conto nella statuizione sulle spese del giudizio nei rapporti delle parti suddette.

Art. 18.

Gli arbitri hanno facoltà di pronunciare con la sentenza la condanna alle spese nella misura che ritengono dovuta dalla parte a cui spetta.

Art. 19.

Il segretario terrà un registro delle cause proposte innanzi il Collegio, e uno dei depositi fatti dalle parti; e sopra gli atti e documenti prodotti annoterà il giorno della presentazione e loro deposito.

Art. 20.

La pronuncia della sentenza arbitrale deve farsi entro il termine di giorni novanta da quello della discussione.

Art. 21.

Il presidente può delegare ad uno degli arbitri i poteri conferitigli da queste norme.

Art. 22.

Per tutto ciò che non è contemplato nelle presenti norme si applicheranno quelle generali contenute nel titolo: « Del Compromesso », cap. 2° della procedura civile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO.

Secondo il disposto dal n. 14 dell'allegato *I*, al R. decreto 3 dicembre 1903, n. 470, modificato dal R. decreto 19 luglio 1906, n. 454, si rende noto che negli esami di concorso a 10 posti di aiutante ragioniere geometra del genio, di cui all'avviso pubblicato nel n. 11 della *Gazzetta ufficiale* del Regno del 14 gennaio c. a., sono risultati idonei nell'ordine sottoindicato i signori:

Valenti Enrico — Sirigatti Luigi — Supparo Luigi — Cuttica Eugenio — Stancarone Vincenzo — Ferrari Pietro — Pacciani Giuseppe — Tarquini Guidobaldo.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione nel personale dipendente:

Amministrazione carceraria.

Con R. decreto del 25 aprile 1907, Galtieri dott. Giuseppe, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione carceraria, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in servizio, a decorrere dal 1° maggio 1907.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 17, dal 22 al 28 aprile 1907.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Belluno*	Feltre	Feltre	bovina	1	—	1	—	1	—
	Brescia	Brescia	Brescia.	»	3	—	3	—	3	—
	»	Chiari	Urago d'Oglio . . .	»	1	—	1	—	1	—
	Cagliari	Iglesias	Siliqua.	»	—	—	3	—	3	—
	»	Oristano	Abbasanta	equina	—	—	1	—	1	—
	»	»	Borore	ovina	—	—	1	—	1	—
	Catanzaro	Monteleone	Maierate	bovina	—	—	1	—	1	—
	Firenze	San Miniato	San Miniato	»	1	—	1	—	1	—
	Foggia	Foggia	Foggia.	ovina	1	—	1	—	1	—
	Milano	Gallarate	Busto Arsizio. . . .	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Parabiago	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Vanzago.	»	1	—	1	—	1	—
	Modena	Modena	Bomporto	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Modena	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Mirandola	»	1	—	1	—	1	—
	Palermo	Palermo	Palermo.	»	1	—	1	—	1	—
	Parma	Borgo S. Donn.	Busseto	»	1	—	1	—	1	—
	»	Parma	Parma.	»	1	—	1	—	1	—
	Perugia	Spoleto	Trevi	»	1	—	1	—	1	—
	»	Perugia	Panicale.	»	1	—	1	—	1	—
	Sassari	Ozieri	Oschiri	»	1	—	1	—	1	—
					19	—	25	—	25	—
Carbonchio sintomatico	*Cagliari*	Cagliari	Guamaggiore. . . .	bovina	—	—	1	—	1	—
	Chieti	Lanciano	Casali	»	—	—	3	—	3	—
	Grosseto	Grosseto	Gavorrano	»	1	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue Carbonchio sintomatico	*Perugia*	Foligno	Foligno	equina	1	—	1	—	1	—
	»	Terni	Terni	»	1	—	1	—	1	—
	Reggio Em.	Reggio	Albinco	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Bibbiano	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Correggio	»	1	—	1	—	1	—
	»	Guastalla	Reggiolo	»	1	—	1	—	1	—
	Venezia	Chioggia	Cavarzere	»	1	—	1	—	1	—
	Verona	S. Pietro Incar.	Breduio	»	1	—	1	—	1	—
					9	—	13	—	13	—
Afta epizootica	*Alessandria*	Alessandria	Alessandria	bovina	2	—	33	—	—	33
	»	»	Refrancore	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Frugarolo	»	2	—	20	—	—	20
	»	»	Castelletto Scazz. .	»	1	—	13	—	—	13
	»	»	Ramignani	»	2	—	14	5	—	9
	»	»	Pecetto.	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Castellazzo	»	3	—	7	—	—	7
	»	Acqui	Montalto Bormida. .	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Loazzolo	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Mombaruzzo	»	1	2	—	—	—	2
	»	»	Acqui	»	3	5	—	—	—	5
	»	»	Strevi	»	1	2	—	—	—	2
	»	Asti	Asti	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Agliano	»	—	15	—	10	—	5
	»	»	Revigliasco	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Antignano	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Montegrosso	»	3	—	3	—	—	3
	»	Casale	Casale	»	—	26	—	—	—	26
	»	»	Vignale	»	—	13	—	10	—	3
	»	»	Camino	»	—	13	—	13	—	—
	»	»	Oddalengo	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Giarole	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Conzano	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Olivola.	»	1	—	7	5	—	2
	»	Tortona	Pontecurone	»	4	—	8	—	—	8
	»	»	Castelnuovo Scrivia.	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Villaromagnano . .	»	1	—	4	—	—	4
	»	Aquila	Barisciano	»	—	13	3	—	—	16
	»	»	Id.	»	—	3	—	—	—	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Aquila*	Aquila	Camarda	bovina	—	6	—	—	—	6
	»	»	Fagnano	»	—	19	—	—	—	19
	»	»	Ocre	»	—	7	—	3	—	4
	»	»	Paganica	»	—	2	2	2	—	2
	»	»	Sant'Eusonio	»	—	2	6	2	—	6
	»	Cittaducale	Leonessa	»	—	42	—	41	—	1
	»	Sulmona	Prezza	»	—	—	11	8	—	3
	Arezzo	Arezzo	Cavriglia	»	—	4	—	2	—	2
	»	»	Montevarchi	»	3	9	7	—	—	16
	Bari	Barletta	Barletta	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Andria	»	—	6	—	—	—	6
	Bergamo	Bergamo	Curneo	»	—	5	—	3	—	2
	»	»	Sforzatica	»	—	4	—	4	—	—
	»	Clusone	Castione	»	—	30	—	18	—	18
	»	»	Clusone	»	—	12	—	7	—	5
	»	Treviglio	Zanica	»	1	8	2	—	—	10
	»	»	Brignano	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Isso	»	—	17	—	11	—	6
	»	»	Morengo	»	—	23	—	10	—	13
	»	»	Calcio	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Caravaggio	»	7	29	30	29	—	30
	»	»	Mozzanica	»	3	15	5	10	—	10
	»	»	Fara Olivera	»	—	37	—	16	—	21
	»	»	Covo	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Martinengo	»	2	—	8	—	—	8
	»	»	Treviglio	»	1	—	3	—	—	3
	Bologna	Bologna	Borgo Panigale	»	2	—	4	—	—	4
	»	»	Budrio	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Castelfranco	»	1	23	3	—	—	26
	»	»	Molinella	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Caldoraro di Reno	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Castello di Serravalle	»	1	—	10	—	—	10
	Brescia	Breno	Gianico	»	2	30	8	—	—	38
	»	»	Erbanno	»	—	14	—	—	—	14
	»	Brescia	Rezzato	»	3	234	52	230	—	56
	»	»	Mairano	»	2	204	11	62	—	153
	»	»	Quinzanello	»	—	50	—	30	—	20
	»	»	Collio	»	—	126	—	—	—	126
	»	»	Dello	»	—	147	—	—	—	147
	»	»	Azzano	»	5	82	204	60	—	226

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Brescia*	Brescia	Poncarale	bovina	—	130	—	—	—	130
	»	»	Barbariga	»	1	90	19	18	—	91
	»	»	San Zeno	»	—	25	—	21	—	4
	»	»	Virle T.	»	—	8	—	4	—	4
	»	»	Sant'Eufemia	»	—	19	—	1	—	18
	»	»	Pezzago	»	—	56	—	23	—	33
	»	»	Marcheno	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Magno	»	—	30	—	30	—	—
	»	»	Bovegno	»	—	74	—	4	—	70
	»	»	Corzano	»	—	215	—	—	—	215
	»	»	Mazzano	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Castelmella	»	—	23	—	11	—	12
	»	»	Inzino	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Brozzo	»	—	49	—	35	—	14
	»	»	Flero	»	1	—	14	—	—	14
	»	»	Lodrino	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Brescia	»	1	115	17	60	—	72
	»	»	Roncadelle	»	—	65	—	—	—	65
	»	»	Caionico	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Comezzano	»	—	219	—	209	—	10
	»	»	Villa Cogozzo	»	1	29	8	17	—	20
	»	»	Collebeato	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Nuvolera	»	—	3	2	1	—	4
	»	»	Cizzaco	»	—	207	—	—	—	207
	»	»	Travagliato	»	1	8	20	—	—	28
	»	»	Castenedolo	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Torbole Casaglio	»	1	—	12	—	—	12
	»	»	Calcinato	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Ciliverghe	»	1	—	6	—	—	6
	»	Chiari	Palazzolo	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Orzinuovi	»	5	351	200	350	1	200
	»	»	Erbusco	»	—	17	—	8	—	9
	»	»	Villachiara	»	—	229	—	—	—	229
	»	»	Acqualunga	»	—	20	—	10	—	10
	»	»	Pontaglio	»	2	17	15	17	—	15
	»	»	Barco	»	1	43	8	25	—	26
	»	»	Oriano	»	2	41	14	27	—	28
	»	»	Orzivecchi	»	1	268	24	72	1	219
	»	»	Roccapanca	»	—	74	—	—	—	74
	»	»	Torbiato	»	1	4	2	4	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Brescia*	Brescia	Urago d'Oglio . . .	bovina	1	69	10	59	—	20
	»	»	Castelcovato	»	—	27	—	27	—	—
	»	Chiari	Chiari	»	—	60	—	—	—	60
	»	»	Rudiano	»	1	34	9	12	—	31
	»	»	Cologne	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Castrezzato	»	6	—	114	—	—	114
	»	»	Pompiano	»	1	—	8	—	—	8
	»	Salò	Bagolino	»	3	80	23	—	—	103
	»	»	Anfo	»	—	64	—	64	—	—
	»	»	Comero.	»	2	24	38	24	—	38
	»	»	Sabbio Chiese. . . .	»	—	24	—	—	—	24
	»	»	Ono-Degno	»	—	13	—	5	—	8
	»	»	Odolo	»	—	4	—	—	—	4
	»	Verolanuova	Cignano	»	—	180	—	—	—	180
	»	»	Verolanuova . . .	»	—	14	—	14	—	—
	»	»	Faverzano	»	—	28	—	7	—	21
	»	»	Offlaga	»	1	70	24	29	—	65
	»	»	Leno.	»	—	123	—	100	—	23
	»	»	Verolavecchia . . .	»	3	115	40	60	—	95
	»	»	Quinzano d'Oglio . .	»	1	56	20	40	—	36
	»	»	Alfianello	»	1	36	50	50	—	36
	»	»	Pontevico	»	3	130	105	45	—	190
	»	»	Gottolengo	»	1	30	9	30	—	9
	»	»	Sanferasio	»	2	85	20	—	—	105
	»	»	Cigole	»	4	37	12	—	—	49
	»	»	Milzano	»	2	30	30	—	—	60
	»	»	Milzanello	»	—	70	—	—	—	70
	»	»	Fiesse	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Bassano B.	»	1	8	—	—	—	8
	»	»	Pavone Stella . . .	»	12	—	267	36	—	231
	»	»	Porzano	»	3	—	63	—	—	63
	Cagliari	Oristano	Dualchi	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Noragugume	»	1	—	9	—	—	9
	Caserta	Caserta	Marcianise	»	—	157	—	—	—	157
	»	Nola	Nola	»	—	3	—	—	—	3
	Como	Varese	Biandronno	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Trevisago	»	—	10	—	6	—	4
	»	»	Velate	»	—	6	—	—	—	6
	»	Lecco	Molteno	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Oggiono	»	—	12	—	—	—	12

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 29 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Como*	Lecco	Bosisio	bovina	—	7	—	—	—	7
	»	»	Busciago	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Ballatro Superiore .	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Asso	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Civale	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Proserpio	»	—	7	4	—	—	11
	»	»	Canzo	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Maggianico	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Anzano	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Morterone	»	1	—	3	—	—	3
	»	Como	Como	»	—	2	1	—	1	2
	»	»	Cantù	»	—	27	15	—	—	42
	»	»	Fabbrica Dur. . . .	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Gironico	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	Carlazzo	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Brunate	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Piano Porlezzo . . .	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Perledo	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Beregazzo	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Binago	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Itovello	»	—	—	2	—	—	2
	»	»	Gaggino	»	—	—	5	—	—	5
	»	»	Cremnago	»	—	—	3	—	—	3
	Cremona	Crema	Agnadello	»	—	32	—	24	—	8
	»	»	Camisano	»	—	21	—	—	—	21
	»	»	Pandino	»	—	232	—	—	—	232
	»	»	Romanengo	»	—	87	—	12	—	75
	»	»	Soncino	»	8	270	167	154	—	283
	»	»	Frappello	»	—	104	—	15	—	89
	»	»	Casale C.	»	—	60	—	—	—	60
	»	»	Salvirola	»	1	179	3	—	—	182
	»	»	Casaletto C.	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Spino d'Adda	»	1	115	4	25	—	94
	»	»	Cremosano	»	—	153	—	74	—	79
	»	»	Campagnola T. . .	»	—	86	—	36	—	50
	»	»	Casaletto	»	—	75	—	—	—	75
	»	»	Ripalta Arpina . . .	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Offanengo	»	—	70	—	2	—	68
	»	»	Pianengo	»	—	35	—	35	—	—
	»	»	Santa Maria C. . . .	»	2	55	132	—	—	187

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Cremona*	Crema	Fiesco	bovina	6	193	62	134	—	121
	»	»	Crema	»	—	40	—	40	—	—
	»	»	Rivolta d'Adda	»	3	89	30	—	—	119
	»	»	Ticengo	»	1	233	52	233	—	52
	»	»	Casaletto Vaprio	»	1	225	28	—	—	253
	»	»	Vaiano C.	»	—	137	—	—	—	137
	»	»	Izano	»	—	53	—	—	—	53
	»	»	Dovera	»	—	39	—	—	—	39
	»	»	Ripalta N.	»	—	140	—	18	—	122
	»	»	Ricengo	»	1	151	9	—	—	160
	»	»	Sergnano	»	—	118	—	118	—	—
	»	»	Pieranica	»	—	14	—	14	—	—
	»	»	Vidolasco	»	1	6	16	—	—	22
	»	»	Credera	»	1	9	17	—	—	26
	»	»	Trescore	»	2	—	27	22	—	5
	»	»	Capralba	»	1	—	22	—	—	22
	»	»	Rubbiano	»	2	—	18	—	—	18
	»	Casalmaggiore	Gussola	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Drizzone	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Casalmaggiore	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Vho	»	—	4	—	—	—	4
	»	Cremona	Annicco	»	5	88	70	29	—	129
	»	»	Paderno	»	1	303	28	—	—	331
	»	»	Cella Dati	»	—	53	—	39	—	14
	»	»	Tredossi	»	3	136	44	—	—	180
	»	»	Cappella C.	»	—	170	—	—	—	170
	»	»	Isola Dovarese	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Casalbuttano	»	5	202	309	—	—	511
	»	»	Dnemiglia	»	—	89	—	34	—	55
	»	»	Formigara	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	S. Bassano	»	1	59	2	—	—	61
	»	»	Genivolta	»	—	201	—	201	—	—
	»	»	Pozzaglio	»	—	331	—	—	—	331
	»	»	Castelleone	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Pizzighettone	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Soresina	»	—	67	—	—	—	67
	»	»	Cremona	»	—	11	—	9	2	—
	»	»	Casalmorano	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Cappella Cantone	»	1	—	20	—	—	20
	»	»	Cingia De Botti	»	2	—	17	—	—	17

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Cremona*	Cremona	Grumello	bovina	—	—	22	—	—	22
	»	»	Spinadesco	»	—	—	41	—	—	41
	»	»	Azzanello.	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Gombito	»	—	—	3	3	—	—
	Cuneo	Alba	Alba	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Govone	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Monticello d'Alba. .	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Magliano Alba . . .	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Neive	»	1	—	2	2	—	—
	»	»	Roddino	»	1	—	2	—	—	2
	»	Cuneo	Cuneo	»	1	21	7	18	—	10
	»	»	Fossano	»	1	31	18	31	—	18
	»	»	Peveragno	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Beinette	»	—	19	—	—	—	19
	»	Mondovì	Benevagienna . . .	»	1	58	3	21	—	40
	»	»	Cherasco	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Roccaforte	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Ceva.	»	—	2	—	2	—	—
	»	Saluzzo	Savigliano	»	1	21	1	—	—	22
	»	»	Casalgrasso.	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Cervere	»	2	31	12	31	—	12
	»	»	Marene	»	1	5	4	—	—	9
	»	»	Moretta	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Racconigi	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Cavallerleone. . . .	»	1	—	50	—	—	50
	»	»	Caramagna.	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Faule	»	2	—	40	—	—	40
	»	»	Revello	»	2	—	100	—	—	100
	Firenze	Firenze	Firenze	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Barberino	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Cantagallo	»	—	4	—	2	—	2
	»	»	Campi Bisenzio . .	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Casellina e Torri . .	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Fiesole	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Figline Valdarno . .	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Galluzzo	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Prato	»	—	13	—	—	—	13
	»	»	Id.	suina	—	1	—	—	—	1
	»	»	S. Casciano Val Pesa	bovina	1	—	2	—	—	2
	»	Pistoia	Montale	»	—	6	—	—	—	6

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Firenze*	Pistoia	Pistoia	bovina	—	6	—	6	—	—
	»	»	Tizzana	»	—	1	—	1	—	—
	»	San Miniato	Fucecchio	»	1	8	2	—	—	10
	Genova	Genova	Voltri	»	—	2	—	—	2	—
	»	Savona	Carcare	»	—	5	—	5	—	—
	Macerata	Macerata	Magliano	»	—	8	—	—	—	8
	Mantova	Asola	Asola	»	—	26	—	—	—	26
	»	Bozzolo	Bozzolo	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Marcaria	»	—	70	—	—	—	70
	»	Gonzaga	Gonzaga	»	—	25	—	—	—	25
	»	»	Suzzara	»	—	23	—	—	—	23
	»	»	Moglia	»	—	1	—	—	—	1
	»	Viadana	Viadana	»	—	59	—	—	—	59
	»	»	Pomponesco	»	—	14	—	—	—	14
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	»	1	54	15	35	—	34
	»	»	Albairate	»	1	30	8	22	—	16
	»	»	Besate	»	1	73	25	73	—	25
	»	»	Casorezzo	»	—	3	11	—	—	14
	»	»	Gaggiano	»	—	214	63	—	—	277
	»	»	Lacchiarella	»	—	51	—	—	—	51
	»	»	Motta V.	»	—	31	—	1	—	30
	»	»	Rosade	»	2	11	145	11	—	145
	»	»	Morimondo	»	3	—	87	—	—	87
	»	»	Vittuone	»	—	53	—	53	—	—
	»	Gallarate	Canegrate	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Parabiago	»	1	1	1	1	—	1
	»	»	Vizzola	»	—	1	—	1	—	—
	»	Lodi	Abbadia C.	»	1	—	24	—	—	24
	»	»	Bertonico	»	1	—	43	—	—	43
	»	»	Boffalora	»	—	28	—	16	—	12
	»	»	Borghetto	»	7	218	124	88	—	254
	»	»	Brembio	»	2	97	104	11	—	190
	»	»	Camairago	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Casalpusterlengo	»	1	—	15	—	—	15
	»	»	Caselle Lurani	»	—	36	—	36	—	—
	»	»	Castiglione	»	5	92	16	18	—	90
	»	»	Castiraga	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Cavacurta	»	—	45	—	45	—	—
	»	»	Canevago	»	—	81	—	81	—	—
	»	»	Cornegliano	»	—	3	—	3	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Lodi	Codogno	bovina	1	9	33	9	—	33
	»	»	Comazzo	»	—	2	28	—	—	30
	»	»	Crespiatica.	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Corte Palasio . . .	»	1	—	59	—	—	59
	»	»	Dresano	»	—	120	—	120	—	—
	»	»	Graffignana	»	2	83	4	83	—	4
	»	»	Livraga	»	1	175	23	—	—	198
	»	»	Lodi	»	6	223	25	123	—	125
	»	»	Lodivecchio.	»	1	—	70	—	—	70
	»	»	Mairago	»	—	131	—	50	—	81
	»	»	Maleo	»	1	2	20	—	—	22
	»	»	Marudo	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Massalengo.	»	—	62	—	49	—	13
	»	»	Ossago.	»	4	—	114	—	—	114
	»	»	Ospedaletto.	»	1	—	130	—	—	130
	»	»	Pieve	»	—	15	20	10	—	25
	»	»	S. Martino	»	1	46	66	40	—	72
	»	»	Terranova P. . . .	»	1	21	4	—	—	25
	»	»	Villadone	»	8	219	216	—	—	445
	»	»	Villavesco	»	11	124	121	80	—	165
	»	»	Zelobuonpersico. . .	»	—	217	—	45	1	171
	»	»	Zorlesco	»	—	2	43	—	—	45
	»	Milano	Bussero	»	—	6	1	—	—	7
	»	»	Baggio.	»	1	—	39	—	—	39
	»	»	Bollate.	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Carpiano.	»	1	—	70	—	—	70
	»	»	Cassina P.	»	—	28	—	—	—	28
	»	»	Corsico.	»	—	42	—	27	—	15
	»	»	Cusago.	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Lambrate.	»	2	29	35	29	—	35
	»	»	Liscate.	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Melegnano	»	—	65	—	65	—	—
	»	»	Milano	»	—	37	4	—	4	37
	»	»	Opera	»	1	—	8	—	—	8
	»	»	Pieve T.	»	1	104	122	104	—	122
	»	»	Segrate	»	2	35	9	10	—	34
	»	»	Settimo M..	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Settala	»	1	—	14	—	—	14
	»	»	Trezzano	»	—	30	25	—	—	55
	»	»	Vigentino	»	1	20	1	12	3	6

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Milano	Vignate	bovina	1	—	4	—	—	4
	»	Monza	Bernareggio	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Mezzago	»	—	2	—	2	—	—
	»	Modena	Bomporto.	»	1	18	2	3	—	17
	»	»	Carpi	»	1	—	17	—	—	17
	»	»	Castelvetro	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Fiorano	»	1	5	3	5	—	3
	»	»	Formigine	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Giuglia.	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Marano	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Modena	»	—	33	—	33	—	—
	»	»	San Cesario.	»	—	8	—	1	—	7
	»	»	Sassuolo	»	1	3	2	4	—	1
	»	»	Soliera.	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Vignola	»	—	6	—	4	—	2
	Napoli	Napoli	Portici	»	—	3	—	3	—	—
	Novara	Domodossola	Montecrestore . . .	»	—	1	—	1	—	—
	»	Novara	Agnellengo.	»	—	30	—	7	—	23
	»	»	Agrate Conturbia. .	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Briona.	»	—	99	—	61	2	36
	»	»	Casalbeltrame. . . .	»	—	32	—	21	—	11
	»	»	Casalvolone	»	—	122	3	—	—	125
	»	»	Cerano	»	—	17	—	17	—	—
	»	»	Garbagna	»	—	55	18	—	—	73
	»	»	Invorio Inferiore . .	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Novara.	»	4	153	199	141	—	211
	»	»	Trecate	»	1	3	3	—	—	6
	»	»	Vinzaglio	»	—	116	—	116	—	—
	»	Varallo	Alagna.	»	—	1	1	—	—	2
	»	Vercelli	Cigliano.	»	1	20	10	10	—	20
	»	»	Vercelli	»	—	50	—	50	—	—
	»	»	Balocco	»	1	—	17	—	—	17
	»	»	Lozzolo.	»	1	—	1	1	—	—
	Parma	Borgo S. Donn.	Busseto	»	—	61	—	27	—	34
	»	»	Fontevivo	»	—	64	—	64	—	—
	»	»	Medesano.	»	1	4	9	4	2	7
	»	»	Noceto	»	—	29	—	—	—	29
	»	»	Roccabianca	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Salsomaggiore . . .	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Trecasali		—	8	—	4	—	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Parma*	Parma	Colorno	bovina	—	23	—	23	—	—
	»	»	Sala Baganza	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	San Lazzaro	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	San Pancrazio	»	—	3	—	2	—	1
	»	»	Vigatto	»	—	41	—	—	—	41
	Pavia	Pavia	Albuzzano	»	4	88	17	86	—	19
	»	»	Bascapè	»	—	174	—	174	—	—
	»	»	Bereguardo	»	—	92	—	—	—	92
	»	»	Belgioioso	»	—	67	—	46	—	21
	»	»	Carbonara	»	1	118	64	48	—	134
	»	»	Carpignago	»	—	233	—	—	—	233
	»	»	Costa dei Nobili	»	3	209	111	184	—	136
	»	»	Cura Carpignano	»	5	94	195	94	—	195
	»	»	Corteolona	»	1	85	48	85	—	48
	»	»	Cava Manara	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Filighera	»	—	93	—	93	—	—
	»	»	Fossarmato	»	—	27	—	27	—	—
	»	»	Genzone	»	—	134	18	121	—	31
	»	»	Gerenzago	»	1	—	75	75	—	—
	»	»	Giussago	»	—	74	—	44	—	30
	»	»	Inverno	»	—	33	—	33	—	—
	»	»	Landriano	»	—	101	—	51	—	50
	»	»	Linarolo	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Marzano	»	—	52	—	40	—	12
	»	»	Marcignago	»	—	22	—	—	—	22
	»	»	Mirabello	»	—	101	—	34	—	67
	»	»	Pavia	»	2	—	56	—	—	56
	»	»	Rognano	»	—	70	—	70	—	—
	»	»	Id.	suina	—	74	—	74	—	—
	»	»	Roncaro	bovina	—	23	—	22	1	—
	»	»	Scaldasolo	»	—	57	—	57	—	—
	»	»	Sant'Alessio	»	—	30	—	30	—	—
	»	»	Spessa	»	1	172	9	150	—	31
	»	»	San Zenone Po	»	—	100	—	100	—	—
	»	»	San Genesio	»	1	4	3	4	—	3
	»	»	Travacò Sicc.	»	1	—	19	—	—	19
	»	»	Torre del M.	»	—	133	—	—	—	133
	»	»	Trovo	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Torriano	»	1	272	100	248	—	124
	»	»	Vidigulfo	»	—	30	—	30	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Pavia*	Pavia	Villanterio	bovina	1	6	16	—	—	22
	»	»	Villezzo Bellino. . .	»	1	50	3	20	—	33
	»	»	Zinasco	»	—	199	—	199	—	—
	»	»	Zerbo	»	—	26	—	26	—	—
	»	Mortara	Cassolnuovo	»	—	67	—	—	—	67
	»	»	Castellaro	»	1	265	14	239	—	40
	»	»	Castello d'Agogna .	»	—	52	—	34	—	18
	»	»	Cergnago.	»	—	15	—	2	—	13
	»	»	Confienza.	»	1	96	14	91	—	19
	»	»	Dorno	»	4	101	192	132	—	161
	»	»	Gambolò	»	2	83	110	59	—	134
	»	»	Frascarolo	»	1	—	9	—	—	9
	»	»	Mede	»	1	298	24	207	—	115
	»	»	Mezzanabigli. . . .	»	1	147	4	—	—	151
	»	»	Mortara	»	—	147	—	—	—	147
	»	»	Nicorvo	»	1	—	15	—	—	15
	»	»	Olevano	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Ottobiano	»	2	33	31	35	—	29
	»	»	Robbio	»	1	53	41	53	—	41
	»	»	Tromello	»	10	—	121	—	—	121
	»	»	Vellezzo	»	—	57	—	54	—	3
	»	»	Vigevano	»	2	275	32	47	—	260
	»	»	Id.	suina	—	5	—	—	—	5
	»	»	Zerbolò.	bovina	5	30	115	35	3	107
	»	Voghera	Bottarone	»	2	20	8	—	—	28
	»	»	Casteggio	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Corvino S. Quirico .	»	3	—	5	—	—	5
	»	»	Montebello	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Mornico Losana. . .	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Oliva Gessi	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Pinarolo Po	»	1	4	2	4	—	2
	»	»	Pizzale.	»	—	5	19	—	—	24
	»	»	Robecco	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Voghera.	»	1	24	6	24	—	6
	Perugia	Rieti	Casaprota	»	1	—	2	—	—	2
	»	Perugia	Città di Castello . .	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Gubbio.	»	—	11	—	2	—	9
	Piacenza	Fiorenzuola	Besenzone	»	—	116	—	100	—	16
	»	»	Id.	suina	—	16	—	16	—	—
	»	»	Cadeo	bovina	—	40	5	17	—	28

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Piacenza*	Fiorenzuola	Carpeneto	bovina	—	11	—	11	—	—
	»	»	Castellarquato . . .	»	1	—	16	—	—	16
	»	»	Fiorenzuola	»	—	29	—	29	—	—
	»	Piacenza	Castelsangiovanni .	»	—	152	—	141	—	1
	»	»	Gazzola	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Gragnano	»	1	—	12	—	—	12
	»	»	Mortizza	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Pedenzano	»	1	18	8	6	—	20
	»	»	Piacenza	ovina	—	196	—	—	—	196
	»	»	Pontenure	bovina	1	11	12	—	—	23
	»	»	Rivergaro	»	1	6	11	—	—	17
	»	»	Rottofreno	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	San Lazzaro	»	1	41	9	2	—	48
	»	»	S. Antonio a Trebbia.	»	1	2	32	2	—	32
	»	»	Sarmato	»	—	18	—	18	—	—
	»	»	Vigolzone	»	—	17	—	17	—	—
	Reggio Em.	Reggio	Albinea	»	1	—	9	—	—	9
	»	»	Casalgrande	»	—	23	—	23	—	—
	»	»	Correggio	»	—	13	—	13	—	—
	»	»	Reggio	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Scandiano	»	—	47	—	47	—	—
	»	»	San Martino	»	—	8	—	8	—	—
	»	Guastalla	Poviglio	»	—	1	—	1	—	—
	Roma	Frosinone	Sgurgola	»	—	1	—	—	—	
	»	Roma	Castelmadama . . .	»	3	2	7	1	—	8
	»	»	Licenza	»	6	26	8	14	—	20
	»	»	Roma	»	—	93	—	—	—	93
	»	»	Id.	ovina	—	1500	—	—	—	1500
	»	»	Tivoli	bovina	12	14	60	12	—	62
	»	Velletri	Carpineto Romano .	»	—	80	—	—	—	80
	»	»	Cori	caprina	4	—	42	—	—	42
	»	»	Id.	suina	2	—	20	—	—	20
	»	»	Norma	bovina	—	17	—	7	—	10
	»	»	Id.	ovina	—	70	77	47	—	100
	Sassari	Ozieri	Benetutti	bovina	2	99	32	90	8	33
	»	Nuoro	Orani	»	1	—	20	—	—	20
	»	»	Ottana	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Siniscola	»	1	—	4	—	—	4
	»	Tempio	Terranova Pausania.	»	2	—	30	—	2	28
	Teramo	Teramo	Teramo	»	—	2	—	1	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Teramo*	Teramo	Giulianova	bovina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Montepagano	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Tortoreto	»	—	1	—	—	—	1
	Torino	Torino	Torino	»	1	25	2	21	—	6
	»	»	Carmagnola	»	1	110	15	60	—	65
	»	»	Chivasso	»	3	43	32	19	—	56
	»	»	Id.	suina	—	17	—	9	—	8
	»	»	Front Canavese	bovina	—	11	—	11	—	—
	»	»	Piazzo	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Druent	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Corio	»	—	1	—	1	—	—
	»	Aosta	Aosta	»	5	154	33	154	—	33
	»	»	Allain	»	6	5	21	5	—	21
	»	»	Sarre	»	1	22	16	15	—	23
	»	»	Dones	»	10	26	129	22	—	133
	»	»	San Cristophe	»	15	127	122	—	—	249
	»	»	Etroubles	»	4	5	8	—	—	13
	»	»	Agnavilles	»	—	2	—	1	—	1
	»	»	Valpalline	»	15	164	80	164	—	80
	»	»	Saint-Pierre	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Saint-Oyen	»	—	23	—	—	—	23
	»	»	Gressan	»	2	87	14	87	—	14
	»	»	Ollomont	»	18	—	78	—	—	78
	»	Ivrea	Borgomasino	»	—	4	—	2	1	1
	»	Pinerolo	Vische	»	—	2	—	2	—	—
	»	Susa	San Giorgio	»	1	—	7	7	—	—
	Verona	San Pietro Inc.	Pescantina	»	—	8	—	8	—	—
	»	Verona	Bussolengo	»	—	6	—	6	—	—
	Vicenza	Schio	San Vito	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Malo	»	—	20	—	—	—	20
					494	23581	7995	10203	85	21838
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Morva e farcino	*Caserta*	Nola	Palma Camp.	equina	—	2	—	—	—	2
	»	»	Nola	»	—	1	—	—	—	1
	Cuneo	Alba	Cassano	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Cortemilia	»	1	—	1	—	1	—
	»	Mondovì	Narzole	»	1	—	1	—	—	1
	Lecce	Brindisi	Brindisi	»	1	—	1	—	1	—
	»	Lecce	S. Pietro V. . . .	»	—	1	—	—	1	—
	Napoli	Castellammare	Boscotrecase	»	2	1	1	—	—	2
	»	»	San Giorgio P. . .	»	—	1	—	—	—	1
	Padova	Conselve	Bagnoli	»	1	—	1	—	1	—
	Piacenza	Piacenza	San Giuseppe V. . .	»	1	1	—	—	1	—
	Roma	Frosinone	Paliano	»	—	6	—	—	—	6
	Salerno	Salerno	Nocera Inf.	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Angri	»	—	1	—	—	—	1
	Genova	Savona	Sestri Ponente . . .	»	—	12	—	—	—	12
					8	27	6	1	6	26
Valuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rogna	*Aquila*	Aquila	Acciano	ovina	—	1000	—	—	—	1000
	»	»	Camarda	»	—	792	—	11	10	771
	»	»	Caporciano	»	—	327	—	—	—	327
	»	»	Collepietro	»	—	300	—	—	—	300
	»	»	Fagnano Alto . . .	»	—	393	—	—	—	393
	»	»	Gagliano Aterno . .	»	—	400	—	—	—	400
	»	»	Prata d'Ansidonia. .	»	—	18	—	—	—	18
	»	»	Secinaro	»	—	300	—	—	—	300
	»	Avezzano	Lecce dei Marsi . . .	»	—	5	—	—	—	5
	»	Sulmona	Sulmona	»	—	51	—	—	—	51
	»	»	Pettorano	»	—	—	120	6	—	114
	Bari	Barletta	Spinazzola	»	—	115	—	—	—	115
	Cagliari	Cagliari	Murri	»	—	312	—	312	—	—
	»	»	Burcei	»	1	—	20	—	—	20

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Rogna**	*Foggia*	Sansevero	Sansevero	ovina	—	50	—	—	—	50
	»	»	Castelnuovo	»	—	238	—	—	—	238
	»	Bovino	Deliceto	»	—	108	—	—	—	108
	Girgenti	Bivona	Casteltermini . . .	»	—	51	—	—	—	51
	Macerata	Macerata	Visso	»	—	93	—	—	—	93
	Palermo	Palermo	Bolognetta	»	—	19	—	—	—	19
	»	Cefalù	Collesano	»	—	24	—	—	15	9
	»	»	Isnello.	»	—	25	—	—	—	25
	»	Termini Imer.	Sclafani	»	—	—	80	—	—	80
	Perugia	Spoleto	Trevi	»	—	60	—	—	—	60
	Potenza	Matera	Irsina	»	—	85	—	—	—	85
	»	Potenza	Banzi	»	—	93	—	—	2	91
	»	»	Genzano	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Palmira	»	—	170	—	—	—	170
	»	»	Pietragalla.	»	—	79	—	—	—	79
	»	»	Potenza	»	—	378	—	—	—	378
	Roma	Civitavecchia	Corneto Tarquinia .	»	—	1462	—	—	—	1462
	»	Roma	Roma	»	—	900	—	—	—	900
	Salerno	Vallo	Campora.	»	—	30	—	12	—	18
						7928	220	341	27	7780
Rabbia	*Bari*	Barletta	Minervino	bovina	—	12	—	—	—	12
	Belluno	Feltre	Fonzaso	equina	1	—	1	—	1	—
	Cosenza	Cosenza	San Marco A. . . .	ovina	—	41	4	—	—	45
	»	»	Spezzano Grande . .	suina	—	—	25	—	16	9
	Firenze	Pistoia	Tizzana	»	—	1	—	—	—	1
	Forlì	Cesena	Gatteo	canina	—	—	1	—	—	1
	Macerata	Macerata	Macerata	»	—	—	1	—	1	—
	Torino	Torino	Carignano	»	—	1	—	—	1	—
	Trapani	Trapani	Trapani	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Id.	ovina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Id.	felina	—	—	1	—	—	1
	Ascoli Piceno	Fermo	Fermo	canina	—	—	1	—	1	—
	»	»	Id.	suina	—	—	1	—	1	—
	Ferrara	Ferrara	Porto Maggiore . .	canina	—	—	5	—	5	—
					1	60	40	—	26	74

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Malattie infettive dei suini	*Aquila*	Aquila	Acciano	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Castelvecchio Sub.	—	—	6	—	1	1	4
	»	»	Collepietro	—	—	—	3	—	3	—
	»	Avezzano	Gioia de' Marsi	—	—	1	—	—	1	—
	»	Cittaducale	Cittaducale	—	—	—	17	—	11	6
	Avellino	Sant'Angelo L.	Rocchetta S. Angelo	—	—	8	—	—	—	8
	Bologna	Bologna	Anzola d'Emilia	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Castel Maggiore	—	1	—	1	—	—	1
	»	»	Castel d'Argile	—	1	—	1	—	1	—
	Caserta	Caserta	Cancello	—	—	3	—	—	—	3
	Campobasso	Campobasso	Campobasso	—	1	—	1	—	1	—
	Catanzaro	Catanzaro	Gagliato	—	—	4	6	—	—	10
	»	Cotrone	Verzino	—	1	11	—	11	—	—
	Cremona	Cremona	Cremona	—	—	2	—	2	—	—
	Ferrara	Cento	Cento	—	—	10	—	—	—	10
	Firenze	Firenze	Incisa Valdarno	—	1	—	4	—	3	1
	»	»	Reggello	—	1	—	3	—	—	3
	Foggia	Sansevero	Sannicandro G.	—	1	12	—	—	4	8
	Genova	Chiavari	Sestri Levante	—	—	—	12	—	—	12
	Grosseto	Grosseto	Marciano	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Castiglione	—	7	3	9	—	10	2
	Lecce	Taranto	Taranto	—	—	5	—	5	—	—
	Macerata	Macerata	Macerata	—	—	3	—	—	—	3
	Mantova	Suzzara	Pegognaga	—	—	23	—	23	—	—
	»	Sermide	Sermide	—	1	1	1	—	2	—
	»	Revere	Quistello	—	—	50	—	—	1	49
	»	»	Quingentole	—	—	4	—	—	—	4
	Modena	Modena	Formigine	—	1	—	5	—	1	4
	»	»	Novi	—	1	4	4	—	5	3
	Novara	Novara	Sorzago	—	—	25	—	9	1	15
	Parma	Borgo S. Don.	Fontanellato	—	—	12	—	—	4	8
	»	»	Salsomaggiore	—	1	—	81	—	—	81
	»	Parma	Colorno	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Langhirano	—	—	6	1	—	1	6
	»	»	San Lazzaro P.	—	—	9	—	—	—	9
	»	»	San Pancrazio Par.	—	1	—	3	—	3	—
	Pavia	Pavia	Bereguardo	—	—	43	—	43	—	—
	»	Mortara	Vigevano	—	—	5	—	5	—	—
	Perugia	Perugia	Tuoro	—	1	—	1	—	1	—
	Pesaro	Urbino	Falamello	—	—	3	—	—	3	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Piacenza*	Fiorenzuola	Cadeo	—	—	20	—	—	2	38
	»	»	Carpaneto	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Fiorenzuola	—	—	3	—	—	—	3
	Potenza	Matera	Stigliano	—	—	6	—	—	4	2
	»	Potenza	Guardia Perticara .	—	—	4	—	—	—	4
	Reggio Em.	Reggio Em.	Cadelbono Sopra . .	—	—	32	—	—	2	30
	»	»	Casalgrande	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	Montecchio.	—	—	10	—	—	2	8
	»	»	San Paolo d'Ensa .	—	—	2	—	—	—	2
	»	Guastalla	Gualtieri	—	—	77	—	—	—	77
	»	»	Guastalla.	—	—	85	—	1	12	72
	»	»	Suzzara	—	1	—	61	—	12	49
	»	»	Poviglio	—	—	8	—	—	—	8
	Roma	Viterbo	Fabrica	—	—	3	—	1	—	2
	»	»	Farnese	—	1	1	1	1	—	1
	»	»	Grotte di Castro . .	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Roccalvecce	—	—	6	—	3	—	3
	Rovigo	Massa Super.	Melara	—	1	—	13	—	4	0
	Torino	Torino	Poirino	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Volpiano.	—	1	—	2	—	2	—
	»	»	Rivarolo C.	—	1	—	1	—	1	—
	Venezia	Venezia	Venezia	—	—	29	—	29	—	—
	Verona	Cologna Ven.	Cologna Veneta . .	—	1	—	1	—	—	1
	Ascoli Piceno	Ascoli	Roccafluvione . . .	—	—	—	3	—	—	3
					29	555	256	134	103	574
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Bari*	Barletta	Andria	ovina	—	158	—	—	—	158
	Cagliari	Cagliari	Villaputzu	»	—	20	—	12	—	8
	Lecce	Taranto	Castellaneta	»	2	—	13	—	—	13
	Perugia	Rieti	Scandriglio.	»	—	19	—	11	—	8
	Roma	Roma	Roma	»	—	2250	—	—	—	2250
	»	Velletri	Gorga	caprina	—	140	—	—	—	140
	»	Viterbo	Valentano	ovina	—	300	—	300	—	—
					2	2887	13	323	—	2577

RIEPILOGO.

	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 22 al 28 aprile 1907	guariti	morti o abbattuti	she restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	18	—	22	—	22	—
	equina	—	—	1	—	1	—
	ovina	1	—	2	—	2	—
	—	**19**	—	**25**	—	**25**	—
Carbonchio sintomatico	bovina	7	—	11	—	11	—
	equina	2	—	2	—	2	—
	—	**9**	—	**13**	—	**13**	—
Afta epizootica	bovina	—	21702	7856	10057	35	19466
	ovina	—	1766	119	47	—	1838
	suina	—	113	20	99	—	34
	—	—	**23581**	**7995**	**10203**	**35**	**21338**
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—
Morva e farcino	equina	**8**	**27**	**6**	**1**	**6**	**26**
Rogna	ovina	—	**7928**	**220**	**341**	**27**	**7780**
Rabbia	bovina	—	12	—	—	—	12
	equina	1	—	1	—	1	—
	ovina	—	42	4	—	—	46
	canina	—	5	8	—	8	5
	felina	—	—	1	—	—	1
	suina	—	1	26	—	17	10
	—	**1**	**60**	**40**	—	**26**	**74**
Malattie infettive dei suini	suina	**29**	**555**	**256**	**134**	**103**	**574**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	**2**	**2887**	**13**	**323**	—	**2577**
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi)

SVIZZERA — *Dal 29 aprile al 5 maggio 1907.*

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	4	8	10	10
Carbonchio ematico	6	8	8	8
Afta epizootica	6	10	(1) 128	—
Malattie infettive dei suini	5	9	289	35
Rogna	—	—	—	—

(1) Casi di infezione o casi sospetti.

GRAN BRETTAGNA — *Dal 20 al 27 aprile 1907.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	36	60
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	17	34
Rabbia	—	—
Rogna ovina	8	—
Malattie dei suini (1)	57	—

(1) Furono uccisi 269 suini come malati o stati esposti all'infezione.

IMPERO D'AUSTRIA — *Dal 24 aprile al 1° maggio 1907.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Afta epizootica	2	2
Carbonchio ematico	15	15
Moccio e farcino	12	14
Vaiuolo	—	—
Rogna	76	127
Carbonchio sintomatico dei bovini	2	2
Mal rossino dei suini	34	43
Peste o setticemia dei suini	150	365
Esantema coitale vescicoloso	79	213
Colera degli uccelli	14	99
Rabbia	24	27

In questo periodo di tempo in tutti i regni o paesi componenti l'Impero d'Austria non si è osservato alcun caso di *peste bovina* o di *pleuropolmonite essudativa* contagiosa dei bovini.

TIROLO E VORARLBERG.
Dal 29 aprile al 6 maggio 1907.

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Afta epizootica	—	—	—
Rogna	9	41	38
Moccio equino	—	—	—
Mal rossino	1	1	1
Peste suina	23	65	158
Esantema coitale vescicoloso	3	21	31
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	1	1	—
b) VORARLBERG.			
Esantema coitale vescicoloso	1	6	6
Afta epizootica	2	3	42

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO.
Dal 16 al 30 aprile 1907.

MALATTIE	Cantoni	Località	Animali infetti	Morti ed uccisi
Rogna degli ovini	1	1	122	—

ISTRIA — *Dal 27 aprile al 4 maggio 1907.*

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Rogna	3	4	8
Moccio equino	1	1	(1)
Peste suina	12	48	51
Esantema coitale vescicoloso	1	1	1
Carbonchio ematico	1	1	1
Mal rossino	—	—	—

(1) Sotto osservazione come sospetti: 6.

REGNO DI UNGHERIA, CROAZIA E SLAVONIA.
a) UNGHERIA — *Dal 17 al 24 aprile 1907.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	51	51
Rabbia	133	135
Moccio e farcino	57	66
Afta epizootica	3	3
Vaiolo ovino	30	86
Esantema coitale vescicoloso degli equini	76	226
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	17	164
Rogna degli equini	664	1053
Rogna delle pecore	40	178
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	3	4
Risipola dei suini (mal rossino)	72	127
Setticemia dei suini	242	582

b) CROAZIA E SLAVONIA — *Dal 10 al 17 aprile 1907.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	5	5
Rabbia	8	8
Moccio e farcino	5	8
Esantema coitale vescicoloso degli equini	3	13
Rogna degli equini	10	19
Risipola dei suini (mal rossino)	2	2
Setticemia dei suini	30	284

I territori dei paesi della Corona Ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

MONTENEGRO — *Dal 20 al 30 aprile 1907.*

Nessun caso di malattia infettiva o contagiosa.

SVIZZERA

Prescrizioni concernenti la pulizia, la lavatura e la disinfezione dei carri ferroviari e dei battelli che hanno servito al trasporto del bestiame, approvate dal Consiglio federale il 22 marzo 1907:

In conformità all'art. 74 del regolamento 14 ottobre 1887 per l'esecuzione delle leggi federali sui provvedimenti da prendersi per combattere le epizoozie, si emanano le seguenti prescrizioni:

Art. 1.

a) Tutti i carri ferroviari, battelli, ecc., nei quali siano stati trasportati cavalli, muli, asini, bovini, capre, pecore e suini, devono, prima di servire ad un nuovo trasporto, essere puliti, lavati e disinfettati.

b) Gli scali, i piani caricatori mobili o fissi, ecc., che avranno servito al caricamento o allo scaricamento di animali delle specie sopra dette, dovranno essere subito puliti, lavati o innaffiati, e disinfettati, e così pure gli utensili ed arnesi adoperati nelle stazioni o nei carri per governare, abbeverare e attaccare il bestiame.

c) Devono altresì essere disinfettati i raschiatoi, le pale, le spazzole e le granate di cui si è fatto uso per pulire e lavare i carri, battelli, scali, piani caricatori, ecc., affine di distruggere interamente e a tempo ogni possibile germe di malattie contagiose.

La disinfezione deve dunque essere eseguita non solo nel caso che il materiale di trasporto sia stato insudiciato da animali affetti da malattia contagiosa, ma tutte le volte che abbia servito a trasportare animali delle specie suddette.

Art. 2.

Subito dopo il caricamento, si attaccherà a uno dei due lati longitudinali di ogni carro da bestiame un cartello bianco con la scritta a grandi lettere « Da disinfettarsi »; questo cartello indicherà inoltre il giorno e l'ora dello scarico e sarà munito del timbro della stazione.

Eseguita la disinfezione, si applicherà sotto il cartello bianco un cartello giallo, recante a grandi lettere la parola « Disinfettato » e indicante altresì, mediante il timbro della stazione, il giorno e l'ora della disinfezione. I due cartelli dovranno esser tolti prima di riadoperare il carro.

Art. 3.

Tostochè il bestiame sarà uscito dal carro, questo sarà spinto verso il luogo destinato alla pulizia dei carri da bestiame, ed ivi sottoposto alle tre operazioni della pulizia, della lavatura e della disinfezione.

a) La pulizia consiste nel togliere la lettiera, gli escrementi ed altri avanzi, i quali saranno gettati in una fossa coperta, situata in prossimità del binario. Questa fossa, le cui dimensioni corrisponderanno all'importanza del traffico locale, dovrà essere divisa in due compartimenti impermeabili; tostochè l'uno di essi sarà pieno, si coprirà di terra, con divieto di vuotarlo prima di 20 giorni e fintanto che l'altro potrà ricevere degli escrementi. In tal modo si alternerà dall'uno all'altro compartimento.

b) La lavatura deve seguire immediatamente alla pulizia ed esser fatta con acqua sotto pressione gettata per mezzo d'idrante o di pompa. Il getto tenuto vicinissimo alle pareti, al soffitto, al pavimento e alle porte del carro, sarà diretto su tutte le superfici interne od esterne di quest'ultimo, stropicciando alternativamente queste superfici per mezzo di una scopa o di una spazzola dura.

In caso di gelo, si farà uso di acqua calda per levar via completamente gli escrementi e le impurità congelate.

c) La disinfezione si farà per mezzo di cresapolo contenente il 50 0[0 di cresolo e sciolto in soluzione del 3 0[0 nell'acqua calda. La superficie interna (pavimento, pareti, soffitto e porte) e, se occorre, una parte dell'esterno del carro, dovrà essere aspersa direttamente e completamente colla suddetta soluzione di cresapolo.

La soluzione di cresapolo al 3 0[0 sarà adòperata anche per disinfettare gli scali, i piani caricatori, le barriere, gli utensili, arnesi ecc. che sono stati a contatto con bestiame da trasporto.

Ogni qual volta sia stato trasportato del bestiame affetto da una malattia contagiosa, la disinfezione dei carri, degli oggetti lordati, degli scali, ecc. deve essere eseguita sotto la vigilanza di un veterinario patentato.

Il dipartimento federale dell'agricoltura è autorizzato a permettere l'uso di altri disinfettanti, quando sia provato che essi offrono le stesse garanzie del cresapolo e purchè le Società che hanno fatto la domanda si obblighino ad impiegare esclusivamente il disinfettante autorizzato su tutte le linee della loro rete.

Per il getto delle sostanze disinfettanti si farà uso di un polverizzatore (sistema Japy o altro sistema analogo di uguale efficacia).

d) L'area destinata alla lavatura e alla disinfezione dei carri dovrà essere impermeabile (lastricato, selciato, ecc.) e costruita in guisa che lo scolo dell'acqua sporca si compia in modo da offrire piena garanzia contro il propagarsi del contagio.

Art. 4.

Nel gennaio di ogni anno le amministrazioni ferroviarie faranno note al dipartimento delle ferrovie le stazioni che saranno state impiantate, nell'anno precedente, per la disinfezione dei carri secondo le prescrizioni qui sopra indicate.

Per le ferrovie a scartamento ridotto sulle cui linee il trasporto del bestiame ha luogo solo eccezionalmente, le prescrizioni dell'art. 3, lettera *d* sono, fino a nuovo avviso, facoltative.

Le prescrizioni dell'art. 3, lettere *a*, *b* e *c* si applicano per analogia al trasporto del bestiame per battello.

Art. 5.

Le autorità cantonali sorveglieranno l'esecuzione delle presenti prescrizioni per quanto si riferiscono alla pulizia, alla lavatura e alla disinfezione. Esse incaricheranno i loro agenti sanitari e di polizia di vigilare che queste prescrizioni siano rigorosamente applicate da tutte le imprese di trasporto che risiedono nel loro territorio.

Le autorità cantonali riceveranno un formulario speciale su cui i loro agenti dovranno fare rapporto intorno al risultato delle loro ispezioni e a quanto altro concerne la pulizia, la lavatura e la disinfezione dei carri, scali, ponti caricatori, battelli, ecc. Questi rapporti saranno trasmessi dai Cantoni, due volte al mese, al dipartimento federale dell'agricoltura, il quale ne pubblicherà i risultati nel suo bollettino delle epizoozie.

Nelle stazioni alle quali sono assegnati dei veterinari di confine, la vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni spetta a questi veterinari.

Art. 6.

La vigilanza sul controllo esercitato dai Cantoni, di cui all'articolo 72 del regolamento d'esecuzione precitato, spetta al dipartimento federale dell'agricoltura.

Art. 7.

Le contravvenzioni debitamente accertate saranno punite in conformità agli articoli 36 e 37 della legge federale 8 febbraio 1872 e all'art. 2 della legge federale 19 luglio 1873, dal giudice del luogo in cui esse saranno state accertate.

Il dipartimento potrà assegnare dei premi agli agenti che avranno accertato le contravvenzioni.

Art. 8.

Le presenti prescrizioni entreranno in vigore il 1° giugno 1907.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d' iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest' Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	474014	Cairoli dott. Giovanni, luogotenente di artiglieria, fu prof. dott. Carlo. (Con annotazione)	Lire	80 —	Torino
»	1164130	Viscontini Virginia fu Carlo, moglie di Artuffo Ferdinando, domiciliata in Milano	»	1200 —	Roma
»	1189297 Solo certificato di proprietà	Miège Umberto di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Roma. (Vincolata)	»	150 —	»
»	1255533 Solo certificato di proprietà	Miège Umberto di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del detto genitore, domiciliato in Roma. (Vincolata)	»	50 —	»
Debito 26 marzo 1885 3 %	3091	Comune di Cajolo	»	15 55	»
Consolidato 5 %	1042930	Cocq Marie Françoise (Maria Francesca) di Pierre Joseph (Pietro Giuseppe), minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Pont Saint Martin (Torino). (Con avvertenza)	»	15 —	»
»	79898	Cappellania Laicale del reverendo clero dei preti semplici nella chiesa di Gesù in Castellammare di Stabia (Napoli)	»	75 —	Napoli
»	1275885	Beneficio parrocchiale di Santa Maria in Lagorara, frazione di Maissana (Genova)	»	10 —	Roma
»	1324732 Solo certificato di proprietà	Miège Virginia di Giovanni, nubile, domiciliata in Roma (Vincolata)	»	200 —	»
»	638900	Porta Augusto fu Camillo, domiciliato in Firenze. (Con annotazione)	»	75 —	»
»	737877	Porta Augusto fu Camillo, domiciliato in Radicondoli (Siena). (Con annotazione)	»	25 —	
»	745288	Porta Augusto fu Camillo, domiciliato in Radicondoli (Siena). (Con annotazione)	»	5 —	»
»	790449	Porta Augusto fu Camillo, domiciliato in Agazzano (Piacenza). (Con annotazione)	»	175 —	»
»	1307303	Amalfi Nicola fu Antonio, domiciliato a Lagonegro (Potenza). (Con annotazione)	»	105 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	566800	Soleil Carlotta di Claudio, nubile, domiciliata in Torino. (Con annotazione)	Lire	300 —	Roma
»	114989	Cifarelli Antonio fu Giuseppe, domiciliato a Lucera (Foggia). (Con annotazione).	»	25 —	Firenze
»	19084 / 414384	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Andrea e Ambrogio in Genova. (Con annotazione).	»	150 —	Torino
»	825195	Tusini Luigi fu Domenico, domiciliato a Sarzana (Genova). (Con annotazione)	»	880 —	Roma
»	1349561	Mensa vescovile di Patti	»	1795 —	»
»	1184586 Certificato di proprietà e di usufrutto	Cerruti Giuseppe fu Lorenzo, assente, sotto la curatela di Maggia Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Cossato (Novara). (Vincolata)	»	55 —	»
»	984426	Campolongo Gennaro di Giovanni, domiciliato in Napoli. (Vincolata)	»	250 —	»
»	1272500	De Felice Michelina fu Gaetano, moglie di Cioffi Luigi, domiciliata in Napoli. (Con annotazione)	»	95 —	»
»	107273 Solo certificato di proprietà	Oddi Lorenzo fu Galeotto, domiciliato in Perugia. (Vincolata)	»	175 —	Firenze

Roma, 31 dicembre 1906.

Per il capo sezione
F. GAMBACCIANI.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Il direttore capo della 2ª divisione
S. PIETRACAPRINA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,084,913 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 5, e n 1,393,322, di L. 30, ora convertite in quelle 3.75 - 3.50 per cento, n. 275,332, di L. 3.75 - 3.50, e n. 487,836, di L. 22.50 - 21, intestate a favore di Capilupi *Michele* fu Gaetano, domiciliato in Pentone (Catanzaro), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Capilupi *Maria Michele* fu Gaetano, ecc., come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 15 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,273,461 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 75, al nome di Tosatto *Onorina* e Giacomo di Nicolao, minori, sotto la patria potestà del padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di Tosatto *Maria Maddalena-Onorina* e Giacomo di Nicolao, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,025,631 e n. 1,026,915 d'inscrizione sui registri della Direzione generale rispettivamente per L. 195 e L. 660, al nome di Romagnano *Alberto* fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Pernigotti Albertina fu Tommaso, domiciliato in Novi Ligure, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Romagnano *Carlo-Alberto*, ecc., come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento del Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state

notificato opposizioni a questa direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 15 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,037,641 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 5 al nome di Cavagnaro *Augusto*, Giovanni, Vincenzo, Domenico e *Maria Ester* fu Erasmo, minori, sotto la tutela di Cereseto Antonio, domiciliati in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cavagnaro *Agostino*, Giovanni, Vincenzo, Domenico e *Maria* fu Erasmo, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 975,395 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 45, al nome di Cavagnaro *Ester* fu Erasmo, minore, sotto la tutela di Cereseto Antonio, domiciliata a Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cavagnaro *Maria* fu Erasmo, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiaratoche la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 421,873 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, (corrispondente al n. 1,320,384 già consolidato 5 0[0 di L. 155), per L. 116.25, al nome di Garetto *Maria* e Domenico di Francesco, minori, sotto la patria potestà del padre domiciliato in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Garetto *Margherita* e Domenico di Francesco, minori, ecc, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3,75 - 3 50 0[0, cioè: n. 275,115 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 356.25, 332.50 al nome di Voli Vincenzo, Giovanni, *Antonia* e Giulia fu Melchiorre, minori, sotto la patria potestà della madre Cavalli Giuseppina, domiciliati in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Voli Vincenzo, Giovanni, *Maria-Antonia* e Giulia fu Melchiorre, ecc., veri proprietarii della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,348,219 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 1415 al nome di Rosano *Laura* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Grandinetti Francesca, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rosano *Maria Laura* fu Pietro, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: nn. 279,612 e 392,286 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondenti ai nn. 1,110,180 e 1,283,517 del già consolidato 5 0[0), per L. 30 e 37.50, al nome di Buffoni *Adele* fu Gerolamo, nubile, domiciliata a Gallarate (Milano), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Buffoni *Carolina* fu Gerolamo, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento del Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 15 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,186,469 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 25, al nome di *Fuccio* Alfredo fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Vincenza Sasso, vedova di *Fuccio* Antonio, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Di Fuccio* Alfredo fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Vincenza Sasso, vedova di Antonio *Di Fuccio*, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state

notificato opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Vitale Goffredo di Ernesto ha denunziato lo smarrimento della ricevuta L. 2895 ordinale, n. 1311 di protocollo e n. 32,568 di posizione, statagli rilasciata dalla intendenza di finanza di Napoli, in data 12 marzo 1907, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 100 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Pitkin Giacomo fu Giovanni il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 15 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Lumia Giovanni di Calogero ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1349, ordinale, n. 856 di protocollo e n. 8567 di posizione stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Palermo in data 9 maggio 1906, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 30 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1903.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Lumia Giovanni di Calogero, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 15 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il sig. Ferrari Massimo fu Carlo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 670 statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Genova, in data 21 gennaio 1907, in seguito alla presentazione per conversione di 2 certificati nominativi della rendita complessiva di L. 235, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907:

A'termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sig. Ferrari Massimo fu Carlo, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 15 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

La signora Domenica Mortara fu Carlo, maritata Maggiora, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 418 ordinale, statale rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Asti, in data 14 marzo 1907, in seguito alla presentazione per conversione di n. 22 cartelle della rendita complessiva di L. 950, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati alla signora Domenica Mortara fu Carlo, maritata Maggiora, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 15 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 maggio, in lire 100.24.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

15 maggio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	102.85 91	100 98 91	101.46 46
3 1/2 % *netto*	102.13 75	100.38 75	100.83 38
3 % *lordo*	70.12 50	68.92 50	69 82 98

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di psichiatria e clinica psichiatrica nella R. Università di Sassari.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 20 settembre 1907 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime possibilmente in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, o, fra questi, dev'essere almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 15 maggio 1907.

Il ministro
RAVA.

1

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 15 maggio 1907

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice presidente FINOCCHIARO-APRILE.

La seduta comincia alle ore 10.5.

SCALINI, segretario, legge il processo verbale della tornata antimeridiana precedente, che è approvato.

Si approvano senza discussione i seguenti disegni di legge:

Variazioni nel bilancio del Ministero dell'interno;

Variazioni nel bilancio del Ministero del tesoro;

Variazioni nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

Altre variazioni nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

Lotteria telegrafica a favore della città di Benevento per il suo Teatro Romano.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti le armi e i pubblici esercizi ».

CIMORELLI approva il concetto cui si ispira il disegno di legge, ma chiede che, per impedire che si eluda il fine del legislatore, venga soppresso nell'articolo primo l'aggettivo: *immediato*, applicato al pericolo di vita.

MIRA concorda col preopinante perchè il pericolo di vita non è una conseguenza diretta dell'arma.

E crede che, per togliere ogni equivoco, convenga ritornare alla disposizione del Codice penale e ristabilire la misura del coltello che costituisce arma propria.

DI STEFANO si associa proponendo altresì un emendamento di forma all'articolo primo.

CAVAGNARI conviene egli pure che il testo dell'articolo primo esorbita dal fine che esso si propone.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nota che a Napoli i camorristi hanno un coltello speciale che non è a lama fissa e non eccede la misura, pur riuscendo a produrre la morte; onde si presenta imprescindibile la necessità di abbandonare i criteri stabiliti dal Codice penale per porre fine alla triste preminenza del nostro paese nella statistica degli omicidî.

Quanto alla forma da dare alla disposizione, si rimette alla Camera.

LUCCHINI LUIGI, relatore, dimostra come sia necessario impedire il porto dei coltelli che per la loro potenzialità sono atti a produrre risultati letali, prescindendo dalla loro forma e misura.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia, nota che non è possibile trovare una definizione dell'arma propria, che elimini qualunque incertezza. Bisogna perciò per la interpretazione affidarsi al criterio del magistrato. Consente che l'ultimo periodo sia così modificato: « ...possa esporre a pericoli di vita ». Consente pure che si dica: « nel codice e in ogni altra legge penale » come chiese l'on. Di Stefano.

LUCCHINI LUIGI, relatore, accetta questi emendamenti che tendono a chiarire la disposizione.

(Si approva l'articolo primo).

DI STEFANO sull'articolo 2°, osserva che, con la formula proposta, si viene ad obbligare qualsiasi privato cittadino, anche non commerciante di armi, che venda o doni un'arma ad altra persona, ad assicurarsi che l'acquirente sia provvisto di licenza per il porto d'armi; ciò che gli sembra eccessivo, potendo una siffatta disposizione approvarsi soltanto per i commercianti di armi.

CAVAGNARI trova giusta l'osservazione dell'on. Di Stefano, notando che, per tenere armi in casa propria, non c'è bisogno di porto d'armi, e che perciò è eccessivo che chi non ha porto d'armi non possa comprare un'arma, nemmeno per tenerla in casa. Non vorrebbe che si ponessero troppi incagli al commercio delle armi.

ORLANDO, ministro guardasigilli, osserva che la disposizione dell'articolo secondo è necessaria per la efficacia della legge, specialmente per prevenire i reati impulsivi ed anche per prevenire i suicidi.

DI STEFANO insiste nella necessità di limitare la disposizione ai commercianti, escludendo i privati.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nota che chi asporta un'arma senza permesso d'armi, sia pure per recarla dal luogo dell'acquisto a casa sua, commette una contravvenzione.

LUCCHINI LUIGI, relatore, nota che le disposizioni per l'attuazione della legge chiariranno i dubbi espressi dagli onorevoli Di Stefano e Cavagnari.

Del resto una legge, come questa, di carattere preventivo non può non importare una certa limitazione della libertà individuale. Escludere poi dalle disposizioni della legge i privati venditori equivarrebbe a distruggere la efficacia della legge.

(Si approva l'art. 2°).

TREVES all'art. 3° trova eccessive le limitazioni poste, per determinare quando sia legittimo il porto degli strumenti professionali. Nota inoltre che, anche concorrendo un giustificato motivo, occorrerà il porto degli strumenti professionali. Ora egli ravvisa in ciò una limitazione eccessiva in danno degli operai.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, riconosce che non possa pretendersi il porto d'armi per gli operai che portano seco per motivi giustificati gli strumenti professionali.

Propone perciò che il terzo comma sia modificato nel senso che il permesso per portare strumenti professionali non sia richiesto pei casi di motivo giustificato, contemplati nel secondo comma.

LUCCHINI LUIGI, relatore, accetta l'emendamento proposto dal presidente del Consiglio. Avverte che nel primo comma deve dirsi che non possono portarsi armi proprie senza giustificato motivo o senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza.

(Si approva l'articolo terzo con questi emendamenti).

TREVES sull'articolo quarto trova eccessivo il negare per sempre il porto d'armi a chi sia stato condannato per porto abusivo d'armi.

LUCCHINI LUIGI, relatore, osserva che questa incapacità non è perpetua, ma limitata ad alcuni anni per la legge sul casellario giudiziale.

Si approvano gli articoli quarto e successivi fino al nono ed ultimo.

La seduta termina alle 11.30.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.5.

SCALINI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati: Romanin-Jacur, Teso, Abignente, Ballarini, Sinibaldi e Vicini.

(Sono conceduti).

La Giunta ha presentato la relazione sull'elezione contestata del collegio di Teano, che sarà inscritta nell'ordine del giorno di sabato prossimo.

L'on. Luigi Lucchini ed altri deputati hanno presentato una proposta di legge.

Interrogazioni.

POMPILJ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, risponde al deputato Credaro che i lavori, che si stanno compiendo in Isvizzera e che possono avere alterato temporaneamente il normale deflusso del fiume Poschiavino, saranno presto ultimati, con vantaggio del deflusso anzidetto. Se qualcuno ebbe a sentir danno da tali lavori, dovrà necessariamente rivolgersi alla autorità giudiziaria.

CREDARO prende atto dell'azione esercitata in questo argomento dal Ministero degli affari esteri; rilevando che da essa risulta incontestato il diritto dell'Italia al libero deflusso del Poschiavino; ma esorta il Governo ad adoperarsi per avere l'assicurazione che l'inconveniente non sarà per ripetersi, e che il diritto dell'Italia sarà tutelato.

POMPILJ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, aspetterà il rapporto annunziato dal nostro rappresentante a Berna per regolarsi di conseguenza.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, assicura l'on. Ottavi che richiamerà le autorità di pubblica sicurezza del Veneto perchè siano caute nel rilasciare il visto per la emigrazione dei minorenni.

OTTAVI ringrazia.

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, annunzia agli onorevoli Treves, Tasca, Turati e Morgari che forse oggi stesso verrà presentato alla Camera un disegno di legge per ratificare la Convenzione internazionale di Berna sulla protezione del lavoro delle donne e dei fanciulli.

TREVES ringrazia.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, assicura l'on. Lucca che furono presi provvedimenti per impedire che le grandi manovre che dovranno svolgersi nell'Alta Italia turbino l'andamento dei servizi normali del movimento e del traffico delle ferrovie dello Stato.

LUCCA si augura che i provvedimenti adottati riescano efficaci ad impedire gli inconvenienti verificatisi altre volte; ma crede che sarebbe prudente anticipare le grandi manovre perchè non seguano in troppa prossimità alla vendemmia.

VALLERIS, sottosegretario di Stato per la guerra, indica i lavori che si stanno eseguendo per impedire ogni incaglio nel movimento del traffico.

MIRABELLO, ministro della marina, risponde agli onorevoli Treves e Turati che nessuna nave fu inviata a Cotrone per partecipare ad una festa religiosa; ma che le divisioni della squadra, per svolgere il prestabilito programma di manovre, dovettero ancorare a Cotrone; e fu una mera coincidenza che tre di quelle navi operassero l'ancoraggio in occasione di feste, delle quali l'armata non ha cognizione non avendo tra le carte di bordo un calendario ecclesiastico (Ilarità).

Personalmente non conosce altro santo, all'infuori di sant'Agostino, che gli dà molto cure (Ilarità). Del resto egli continuerà come i suoi predecessori, a fare esercitare la squadra nel solo scopo della difesa e della grandezza della patria (Vive approvazioni).

TREVES potrebbe ammettere la fortuita coincidenza se il comandante la squadra, sbarcando a Cotrone, non si fosse affrettato a far visita al vescovo; perchè questa visita non era prescritta da nessun regolamento. Non può quindi dissimularsi che, dall'insieme *di questi atti*, emerge un nuovo atteggiamento politico; molto più che essi si compiono specialmente nel Mezzogiorno (Commenti).

Si vuole evidentemente eccitare il sentimento religioso di quelle popolazioni, invece dei sentimenti civili, e invece di sollevarle economicamente (Commenti). Preferirebbe che il Governo francamente esponesse il suo nuovo programma dando occasione al Parlamento di discuterlo a fondo (Interruzioni — Commenti).

MIRABELLO, ministro della marina (Segni di attenzione), dando comunicazione dei relativi rapporti, smentisce che alcuno abbia richiesto che le navi andassero a Cotrone; rileva che l'ammiraglio ignorava vi fosse colà una festa religiosa e che fece sapere al vescovo che non poteva riceverlo perchè stava per salpare (Senso — Approvazioni vivissime — Commenti — Ilarità).

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde all'onorevole Gesualdo Libertini che ai primi del giugno prossimo potrà funzionare l'amministrazione definitiva del Consorzio obbligatorio per gli zolfi di Sicilia; che non intende rivenire sulle disposizioni contenute nel R. decreto 29 novembre 1906; e che il Governo è disposto a secondare le iniziative del Consorzio per mandare all'estero agenti commerciali i quali spieghino ai consumatori l'ingranaggio del Consorzio medesimo.

LIBERTINI GESUALDO si dichiara pago specialmente dell'ultima dichiarazione perchè, inviando abili agenti all'estero, si elimineranno le mene di speculatori interessati a sfruttare l'industria zolfifera.

Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge:

Variazioni sul bilancio del Ministero delle finanze;

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma.

Discussione del bilancio degli affari esteri.

ROMUSSI chiede all'onorevole ministro se, dopo i ritrovi diplomatici del mese di aprile, non sia intervenuto alcun mutamento nelle umanitarie e liberali istruzioni che il ministro stesso erasi impegnato di dare ai delegati italiani alla prossima conferenza dell'Aja.

Gli muove tale domanda perchè si è affermato che il ministro degli affari esteri siasi dichiarato concorde col cancelliere De Bülow il quale è deciso di non ammettere che in quella conferenza si discuta la proposta dell'Inghilterra sulla riduzione degli armamenti.

Per le sue tradizioni, per i suoi interessi, per la sua missione, l'Italia deve in quella conferenza sostenere tutte quelle proposte che mirino ad allontanare sempre più gli orrori della guerra (Approvazioni).

BACCELLI ALFREDO crede opportuno, dopo la crisi felicemente ora superata dalla Romania, che sorga nel Parlamento italiano una voce di simpatia per quella regione amica, che offrì mirabile esempio di patriottismo. L'Italia, che fa politica disinteressata nella penisola balcanica, deve sempre più stringere i suoi legami di amicizia con la Romania, che per l'esercito, per la finanza, per la coltura intellettuale, per le fertili terre e ora anche per le industrie e i commerci si avvia a luminoso avvenire.

Lo spirito patriottico della Romania fu sempre elevato e la sue amicizia per noi sempre fervida. Essa è fiera della sua origine latina. Anche il recente trattato di commercio è prova delle sue buone disposizioni per noi.

Nel Congresso di Berlino noi avremmo dovuto trovarci con Waddington e Beaconsfield in prima linea a favore della Romania. E ora se una iniziativa del Governo italiano potesse ricondurre la cordialità dei rapporti tra Romania e Grecia e trovare un termine di concordia nella questione delle comunità valacche in Macedonia sarebbe opera accolta con gioia.

I rapporti commerciali più frequenti, il più diffuso studio delle due lingue, i più intimi contatti spirituali tutto dovrebbe cooperare a rinsaldare sempre più i vincoli di reciproca amicizia. (Bene).

È bello, dopo le eroiche lotte di tanti secoli, veder rifiorire questo ramo rigoglioso dal gran ceppo della latinità, per tanta virtù di sovrani e di popolo. Sentano i rumeni che anche fra noi è alto e forte il palpito della solidarietà della stirpe (Vivissime approvazioni — Molte congratulazioni).

SANTINI dichiara di essere favorevole alla triplice alleanza, che considera condizione essenziale della pace in Europa e perciò della prosperità dell'Italia, e si compiace che l'alleanza medesima sia stata anche recentemente rinsaldata in colloqui che crede non siano stati inutili per la politica internazionale.

Nota che le simpatie del popolo italiano sono e debbono essere per la Rumenia e la Bulgaria, ed augura che la politica ellenofila del Governo italiano non significhi ostilità alle popolazioni balcaniche.

Accennando alla conferenza dell'Aja, esprime l'avviso che l'Italia debba sostenere una politica pacifica, ma non una politica inerme, rilevando che mai l'attività militare dell'Inghilterra fu così febbrile come da quando fu posata la questione della riduzione degli armamenti.

Raccomanda al ministro di fare in modo che alla conferenza dell'Aja sia regolato, con accordi internazionali, l'uso delle armi subacquee. Conclude augurando che, in fatto di politica estera, non ci siano divisioni di parte nel Parlamento, essendo a tutti comune il desiderio della grandezza della patria (Approvazioni — Congratulazioni).

TITTONI, ministro degli affari esteri (segni di attenzione) presenta i seguenti documenti:

Accordo con l'Inghilterra, concluso il 19 marzo 1907, circa la Somalia italiana;

Ordinamento amministrativo della colonia del Benadir;

Convenzione internazionale circa il divieto dell'uso del fosforo bianco nella fabbrica di fiammiferi;

Convenzione internazionale circa il divieto del lavoro notturno per le donne e i fanciulli.

Non ritiene opportuno ripetere la discussione, fatta ampiamente nel dicembre scorso, sul complesso della politica estera italiana, la cui continuità è oramai un fatto incontestato. Parlerà solo degli avvenimenti prodottisi recentemente.

Il colloquio di Rapallo, la visita ad Atene, il convegno di Gaeta, in cui taluni vollero vedere contrasti ed esitazioni della nostra politica, sono invece avvenimenti che si integrano e riassumono la dignitosa politica di pace praticata dall'Italia.

Ciò fu riconosciuto nell'autorevole ed efficace discorso del principe di Bülow, il quale ha confermato quanto Sir Charles Hardinge disse a Gaeta, che cioè ogni eventuale conflitto d'interessi fra Germania ed Inghilterra potrà essere risolto amichevolmente. (Approvazioni).

L'Italia si attiene sempre all'antica formula: fedeltà incrollabile alla Triplice alleanza, amicizia sincera per l'Inghilterra e per la Francia, rapporti cordiali con tutte le altre potenze.

Accennando al prossimo viaggio in Italia del barone d'Aehrenthal, l'onorevole Tittoni rileva l'osservazione fatta giorni fa dallo onorevole Barzilai, che il ministro austro-ungarico voglia evitare Roma e con Roma il riconoscimento dell'unità italiana. Tale supposizione non ha ragion d'essere quando si pensi che l'Austria-Ungheria ha a Roma un'ambasciata presso il Re d'Italia, che un arciduca austriaco è venuto ufficialmente a Roma più volte per associarsi ad avvenimenti lieti o tristi pel popolo italiano, che il riconoscimento del nostro diritto nazionale è una premessa dello stesso trattato d'alleanza.

Quindi il ministro combatte l'opinione di coloro i quali sembrano credere che tale diritto abbia bisogno di essere sanzionato (Vive approvazioni) dalla presenza di stranieri, per quanto illustri, nelle mura di Roma.

Non vi è differenza fra Roma e le altre parti dell'Italia: in Roma è l'Italia tutta, in qualunque lembo d'Italia Roma è presente (Vive approvazioni).

La visita del Re d'Italia ad Atene fu la restituzione di quella del Re di Grecia in Roma. Essa non significa punto che la nostra politica, nell'Oriente europeo, sia cambiata; eminentemente disinteressata e pacifica, essa si fonda sull'integrità dell'Impero ottomano e sull'accordo completo coll'Austria-Ungheria e la Russia e con tutte le altre potenze firmatarie del trattato di Berlino: essa considera con eguale simpatia i vari Stati balcanici, deplora le atrocità delle bande, vede con grande dispiacere il conflitto greco-rumeno (Benissimo — Bravo), e lo inasprimento dei rapporti fra la Bulgaria e la Serbia e la Bulgaria e la Grecia (Approvazioni).

Parlando della Conferenza dell'Aja, il ministro nota che l'iniziativa inglese per la limitazione degli armamenti è la riproduzione di quella russa del 1898, la quale non ebbe seguito perchè non si riuscì a trovare una formula pratica di attuazione che potesse essere accettata da tutti. La questione si presenta oggi negli identici termini. Il Governo inglese esclude assolutamente che la sua proposta possa dar luogo ad attriti fra le potenze. Se non si troverà una formula concreta, accettabile da tutti, la questione sarà rinviata senza che abbia a produrre conflitti o risentimenti (Bene). Dato questo punto di vista del Governo di Londra è chiaro che fantasticano coloro che parlano di una posizione imbarazzante dell'Italia alla Conferenza dell'Aja.

La Germania e l'Austria-Ungheria hanno, è vero, dichiarato che non ritengono possibile di trovare la formula pratica per la limitazione degli armamenti e che quindi si asterranno dalla discussione che potrà aver luogo in proposito; ma il principe di Bülow ha soggiunto, nel suo discorso al Reichstag, che, se da tale discussione, germoglierà una proposta concreta, seria, pratica e possibile, il Governo germanico si riserva di esaminare coscienziosamente se essa effettivamente risponda agli interessi generali della pace ed a quelli speciali dell'Impero germanico.

E sir Henri Campbell Bannermann, al banchetto di Manchester, rendendo giustizia al linguaggio franco ed amichevole del cancelliere, ha concluso che egli, dalla sua iniziativa, più che conseguenze immediate, si ripromettova buoni frutti per l'avvenire.

Il punto di vista dell'Italia rimane quello enunciato nel giugno dell'anno scorso: adesione agli intenti nobilissimi che hanno mosso la generosa iniziativa inglese e riserve (pienamente conformi a quelle della Germania e dell'Austria-Ungheria) circa la possibilità di tradurla immediatamente in atto.

I tre Governi della Triplice alleanza sono sostanzialmente d'accordo. Una sola differenza vi è, nelle loro vedute, quanto alla procedura da seguire. La Germania e l'Austria-Ungheria preferiscono non partecipare alla discussione ed attenderne i risultati per esaminarli ed apprezzarli in piena libertà: l'Italia crede invece di poter partecipare alla discussione, pur riservandosi la stessa libertà d'esame e di apprezzamento circa i risultati della discussione stessa.

Quindi, chi accusi il ministro di contraddizione, lo accusa ingiustamente. Se contraddizione mai vi è, essa consiste nella realtà delle cose.

Gli stessi onorevoli Brunialti e Romussi che nonostante il loro pacifismo e la loro simpatia per l'iniziativa inglese, hanno recentemente sostenuto la necessità di accrescere i nostri armamenti per toglierci da uno stato di inferiorità di fronte alle altre Nazioni, potrebbero tacciarsi di contraddizione.

Il ministro conclude accennando ai provvedimenti amministrativi da lui presentati, al principio del suo discorso, all'esame del Parlamento per migliorare i servizi dipendenti dal suo dicastero (Vivissime approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi col ministro — La seduta è sospesa per pochi minuti).

GALLI ROBERTO consente nelle linee generali della politica estera del Governo, compiacendosi che l'onorevole ministro abbia potuto dissipare equivoci penosi, e confermare il proposito sicuro dell'Italia di mantenersi fedele alle sue alleanze, ad una politica di pace, e al criterio della nazionalità.

Vorrebbe che l'Italia si facesse iniziatrice di far ritirare da Creta le truppe internazionali; e domanda che l'iniziativa italiana non sia sistematicamente avversata dalle autorità turche nella Cirenaica e nella Tripolitania.

Nota con dispiacere che la visita del barone di Aherenthal non avvenga nelle capitale d'Italia (Bene).

RICCIO segnala al ministro la necessità di dare un sistema chiaro e preciso di leggi agli italiani che vivono nell'Eritrea: o applicando senz'altro ad essi le leggi comuni della madre patria, o promulgando leggi speciali; mentre non si è seguito nè l'uno nè l'altro metodo.

Rileva infatti come nell'Eritrea non si applichino, perchè non pubblicate, le leggi civili, nè quelle amministrative e commerciali, e come perciò il governo dell'Eritrea debba procedere con espedienti che provocano poi inconvenienti e incongruenze.

Esorta il ministro a provvedere in qualche modo, e con la maggiore sollecitudine (Bene).

ROMUSSI, per fatto personale, rileva una qualche contradizione nel pensiero del ministro in quanto al contegno del Governo italiano dinanzi alla proposta inglese per la riduzione degli armamenti.

TITTONI, ministro degli affari esteri, dichiara all'onorevole Galli che sarà lieto se gli accordi con le altre tre potenze protettrici permetteranno in epoca non lontana il ritiro delle truppe da Creta. Dichiara poi che fra l'Italia e la Turchia corrono ottimi rapporti, e che da Costantinopoli sono stati tolti gli ostacoli che nella Cirenaica e nella Tripolitania sorgevano contro iniziative italiane.

E questa è stata una vera prova di amicizia che ci ha data la Sublime Porta. Nega che ci sia contradizione nel suo contegno per la proposta inglese per la conferenza dell'Aja che d'altronde non è ancora presentata in termini precisi: oggi, come l'anno scorso, mantiene la sua simpatia per l'iniziativa, e mantiene le sue riserve circa la possibilità della sua attuazione (Bene).

Riconosce la necessità di dare all'Eritrea un sistema legislativo bene definito, e spiega le ragioni che finora la ritardarono, assicurando l'on. Riccio che il Governo intende provvedere per la promulgazione dei codici in rapporto ai bisogni locali; e rileva che ad ogni modo, anche col sistema attuale non sono avvenuti inconvenienti degni di nota. (Approvazioni).

MONTAGNA, relatore, rinunzia a parlare, riferendosi alle considerazioni che risultano dalla sua relazione.

LIBERTINI GESUALDO segnala al ministro alcuni consoli i quali attendono ad un lavoro superiore al normale, e sono talvolta costretti anche a sacrifici pecuniari per adempiere ai loro doveri. Crede sia doveroso corrispondere loro uno speciale compenso.

CAVAGNARI dimostra la necessità di migliorare le condizioni economiche dei funzionari addetti alle nostre legazioni, e di rinvigorire l'azione dei consolati, istituendo nuove sedi e aumentando il personale.

Raccomanda anche la classe degli addetti commerciali. Lamenta poi che il Governo sia stato troppo avaro di aiuti ai nostri concittadini residenti al Cile e danneggiati dal terremoto.

Infine, notando che nostri connazionali nati all'estero, quando vogliano conservare la cittadinanza italiana sono obbligati a prestare un doppio servizio militare, all'estero e in patria, invoca disposizioni legislative e, occorrendo, anche accordi internazionali che valgano ad eliminare siffatto inconveniente (Benissimo).

TITTONI, ministro degli affari esteri, dichiara che attende alla revisione di tutti gli assegni consolari, col proposito di aumentarli in quelle sedi ove le condizioni della vita sono particolarmente costose.

Per effetto del nuovo organico sarà anche aumentato il personale consolare e saranno istituiti nuovi uffici. Ulteriori aumenti saranno proposti se risulterà necessario.

Studia anche la questione delle cancellerie, dei diritti consolari e dei locali. Ai nostri connazionali residenti al Cile furono mandate, in occasione del recente disastro, diecimila lire, perchè tante e non più erano disponibili in bilancio.

Quanto alla questione della cittadinanza e del servizio militare, essa è contemplata in alcune disposizioni che sono contenute nel disegno di legge sull'emigrazione e che potranno essere anche migliorate ed ampliate (Bene).

MONTAGNA, relatore, si compiace del proposito manifestato dal ministro, di aumentare il personale dei consolati e di provvedere al servizio delle cancellerie.

MATERI, invoca energici provvedimenti diretti ad impedire le molte violazioni dei contratti di lavoro e i non infrequenti sequestri di persona che si perpetrano negli Stati Uniti dell'America del Nord in danno dei nostri emigranti. Accenna a casi di sevizie e di soprusi gravissimi rimasti impuniti. Afferma la necessità di assicurare ai nostri concittadini un'efficace protezione dinnanzi a quei tribunali per mezzo di patrocinatori adibiti e retribuiti dai nostri consolati; alla quale spesa si potrebbe provvedere col fondo per l'emigrazione.

Accenna poi a certe grandi società industriali, che si propongono colonizzare una vasta regione americana, trasportandovi famiglie specialmente dall'alta Italia, che subentrerebbero ai negri; ed esorta vivamente il Governo a vigilare perchè tutto ciò si risolva in una imposizione colossale in danno dei nostri lavoratori.

Lamenta che alcuni nostri concittadini, consoci in questa impresa, siansi prestati ad agevolare questa operazione facendosi credere delegati dal Governo italiano. Insiste perchè il Governo italiano usi la massima vigilanza (Vive approvazioni).

TITTONI, ministro degli affari esteri, premette che nelle questioni relative all'emigrazione esiste la più grande disparità di opinioni. Perciò ha invitato tutti i più competenti in materia ad una apposita conferenza alla Consulta per discutere le questioni stesse.

Riconosce che i nostri emigranti sono sovente esposti a gravi insidie, ma avverte che di ciò si è occupato il Commissariato per l'emigrazione, che appunto ha provveduto al patrocinio legale degli emigranti poveri, vittime di soprusi.

Dichiara che i nostri consoli del Nord-America fanno quanto è in poter loro. Che se l'azione loro è talvolta meno pronta ed efficace, ciò dipende dall'eccessiva estensione della loro giurisdizione. Perciò il Ministero si propone di aumentare colà il numero degli addetti all'emigrazione, i quali sono investiti dei necessari poteri per intervenire a riparare molti inconvenienti.

Quanto all'arruolamento di famiglie e di coloni esso non si può fare se non col consenso del Commissariato dell'emigrazione, il quale si accerta accuratamente che non vi siano abusi.

Afferma che relativamente a quei nostri concittadini, recatisi in America, di cui ha parlato l'on. Materi, ha ordinato un'inchiesta e ne riferirà alla Camera i risultati.

Termina affermando che è pienamente conscio della gravità di tutti questi problemi relativi all'emigrazione, e che se ne occupa col massimo zelo e col più vivo amore (Vive approvazioni).

FRANCHETTI, rilevando alcune osservazioni dell'on. Riccio, dichiara che i codici e le altre leggi per l'Eritrea sono innanzi al Consiglio coloniale, il quale attende colla maggiore alacrità allo studio di tali importantissimi argomenti.

Espone poi i provvedimenti presi per la distribuzione delle terre disponibili nell'Eritrea, e ravvisa in essi un efficace avviamento ad una larga e feconda colonizzazione; ciò che sarà tanto più vantaggioso nel caso che l'America del Nord chiudesse le porte alla nostra emigrazione.

Raccomanda vivamente al Governo che tutte le terre demaniali, non soggette a diritti d'uso a favore degli indigeni, siano riservate per la colonizzazione.

Accenna alla necessità di sussidiare, sotto forma di anticipazioni, le famiglie di quegli emigranti che devono formare colà il primo nucleo della nostra emigrazione. Ritiene pure necessario di

eliminare dall'altipiano il latifondo che può sussistere soltanto nella stagione torrida.

Vorrebbe che gli studi agricoli, che devono preparare la colonizzazione, fossero affidati a persone veramente competenti, e raccomanda la massima cura nella scelta del personale direttivo.

Afferma la necessità di informare la politica economica eritrea al concetto della maggiore libertà. Ritiene perciò che non si possano autorizzare monopolî industriali ed altre consimili concessioni nella Colonia altrimenti che per legge. Seguendo un siffatto programma si preparerà alla Colonia il più prospero avvenire (Bene).

Presentazione di una relazione.

MEZZANOTTE presenta la relazione sul disegno di legge per piantagioni lungo le linee nazionali, provinciali e comunali.

Votazione a scrutinio segreto.

SCALINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907:

Favorevoli 194
Contrari 27

(La Camera approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e de telegrafi per gli esercizi finanziari 1899-900, 1901-902, 1903-904, 1904-905, 1905-906:

Favorevoli 195
Contrari 26

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-907:

Favorevoli 191
Contrari 30

(La Camera approva).

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88, concernente la Cassa di previdenza per le pensioni dei segretari ed altri impiegati comunali:

Favorevoli 196
Contrari 25

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1906-907:

Favorevoli 180
Contrari 41

(La Camera approva).

Lotteria telegrafica a favore della città di Benevento, per il suo teatro Romano:

Favorevoli 182
Contrari 39

(La Camera approva).

Disposizioni concernenti le armi e i pubblici esercizi:

Favorevoli 193
Contrari 28

(La Camera approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1907-908:

Favorevoli 161
Contrari 60

(La Camera approva).

Presero parte alla votazione:

Abbruzzese — Abozzi — Agnesi — Albasini — Antolisei — Arlotta — Arnaboldi — Artom — Astengo — Aubry — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barnabei — Bergamasco — Bertarelli — Bertolini — Bettolo — Biancheri — Bianchini — Bolognese — Bonicelli — Borsarelli — Boselli — Botteri — Brandolin — Buccelli.

Callaini — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carmine — Cassuto — Castiglioni — Cavagnari — Cerulli — Cesaroni — Chiapusso — Chiesa — Chimienti — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Cimati — Cimorelli — Cipiani-Marinelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Compans — Cornaggia — Cortese — Costa Andrea — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Curioni.

Da Como — D'Agosto — D'Alì — Dari — De Amicis — De Asarta — De Bellis — Della Pietra — De Marinis — De Michetti — De Nobili — De Seta — De Tilla — Di Sant'Onofrio — Di Stefano Giuseppe.

Facta — Faelli — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Fasce — Felissent — Ferraris Carlo — Fiamberti — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fortunati Alfredo — Franchetti — Fusco — Fusinato.

Galletti — Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Galluppi — Gattorno — Gaudenzi — Gianturco — Giardina — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Giuliani — Giusso — Graffagni — Grippo — Guarracino — Guastavino — Guerci — Guerritore.

Jatta.

Lacava — Lazzaro — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Lucca — Lucchini Luigi — Luciani — Luciforo Alfonso — Luzzatto Arturo.

Magni — Majorana Giuseppe — Manna — Mantovani — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marazzi — Marcello — Marghieri — Masciantonio — Masselli — Matori — Matteucci — Mazziotti — Medici — Merci — Mezzanotte — Mira — Montagna — Montemartini — Monti-Guarnieri — Morando — Morgari.

Negri de Salvi.

Orlando Vittorio Emanuele — Ottavi.

Pais-Serra — Pantano — Papadopoli — Pascale — Pavoncelli — Pellecchi — Pellerano — Pennati — Personè — Pinchia — Pistoja — Placido — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Quistini.

Rava — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridola — Rizza Evangelista — Rizzone — Romussi — Roselli — Rossi Luigi — Rota — Rubini — Ruffo — Rummo — Ruspoli.

Salandra — Salvia — Sanarelli — Santini — Santoliquido — Scaglione — Scalini — Scano — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Sili — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Squitti — Stoppato — Strigari.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Teodori — Testasecca — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Treves — Turati.

Umani.

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vallone — Veneziale — Visocchi.

Wollemborg.

Sono in congedo:

Agnetti.

Bona — Borghese — Bottacchi — Bracci — Brizzolesi.

Calleri — Camagna — Cocuzza — Coffari.

Daneo — Danieli — Del Balzo — Dell'Arenella — Donati.

Fabri — Farinet Francesco — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Furnari.

Giaccone — Ginori-Conti — Giunti — Grassi-Voces.

Marsengo-Bastia — Morelli Enrico.

Nuvoloni.

Paniè.

Quistini.

Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Rienzi — Rizzetti — Ronchetti — Rossi Gaetano — Rovasenda.

Santamaria.
Torrigiani.
Weil-Weiss.

Sono ammalati:

Aguglia.
Brunialti.
Celesia — Cicarelli.
D'Alife — De Michele-Ferrantelli.
Fede — Florena.
Majorana Angelo — Mantica — Masi — Massimini — Melli.
Petroni.
Semmola — Simeoni.
Villa.

Assenti per ufficio pubblico:

Crespi.
Francica-Nava.
Gavazzi.
Landucci — Lucifero Alfredo.
Pastore.
Rondani.

Interrogazioni.

CIMATI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda diminuire le tariffe ferroviarie pei viaggiatori sulla linea Napoli-Salerno, in conformità di quanto suggeriva la R. Commissione per l'incremento industriale di Napoli, e come si è fatto per altre linee.

« Guerritore ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere se sia stato largamente applicato l'articolo 6 del regolamento 27 luglio 1905, n. 487.

« Guerritore ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della guerra sulla veridicità di notizie comparse su alcuni giornali, circa gravi maltrattamenti inflitti ad un soldato per aver sbagliato movimenti di manovra in piazza d'armi.

« Compans ».

La seduta termina alle 19.15.

DIARIO ESTERO

Le elezioni politiche avvenute in Austria, sebbene non ancora ultimate, si possono già giudicare come la vittoria dei partiti estremi, clericali e socialisti, in pregiudizio del partito liberale progressista e moderato.

I numerosi ballottaggi, potranno forse mitigare ma non cangiare la fisonomia della nuova Camera, la cui maggioranza sarà formata dai clericali e dai socialisti.

La stampa viennese conferma queste impressioni e specialmente gli organi del liberalismo battuto sono spaventati della vittoria socialista e dei successi clericali. La *Neue Freie Presse*, il *Deutsches Tagblatt* ed il *New Wiener Tagblatt* scongiurano i partiti progressisti ad organizzare la resistenza contro i pericoli di destra e di sinistra.

L'ufficioso *Frendenblatt* dice invece che nulla è da temere dal socialismo in una Camera ove le forze del partito conservatore potranno essergli opposte.

* * *

Da alcuni giorni i giornali si occupano della scoperta di un complotto, dicesi, organizzato dal partito reazionario russo, per attentare alla vita dello Czar, ritenuto troppo liberale dagli iscritti a quel partito.

In proposito il corrispondente da Pietroburgo del *Daily Telegraph*, telegrafa al suo giornale:

« Il complotto contro la vita dello Czar, scoperto il 2 maggio, fu ideato nei primi giorni di quest'anno in una riunione di rivoluzionari, nella quale fu affermato solennemente che il regicidio era la misura più efficace per liberare la Russia dalla servitù.

« Secondo la versione della polizia, l'anima della cospirazione sarebbe stato un impiegato governativo ora in arresto, il quale occupava un modesto posto al Ministero dell'interno. Era anche professore al liceo Alessandro, che è uno dei principali istituti di istruzione dell'Impero.

« I cospiratori si riunivano nella sua casa a Pietroburgo; ma siccome essi prendevano grandi precauzioni per non essere scoperti, la polizia non potè mai accorgersene. In queste riunioni fu deciso che alcuni congiurati sarebbero entrati alla spicciolata a Zarskoie-Selo, vi avrebbero soggiornato alcuni giorni per spiare le abitudini dello Czar, e tentare di corrompere la servitù del palazzo imperiale.

« In seguito a tale decisione, 34 congiurati andarono di nascosto a Zarskoie-Selo, dove poterono fermarsi senza destare sospetti. Poi, sempre per entrare in comunicazione col personale del palazzo, strinsero amicizia con un membro del seguito dello Czar, un cosacco di Kuban.

« Costui accolse le prime offerte senza dimostrare alcuna sorpresa, esprimendo solo una lieve curiosità di sapere perchè quei forestieri si fossero rivolti proprio a lui. In quello stesso giorno egli riferiva però al suo comandante ciò che aveva veduto e udito, aggiungendo che era stato invitato a prender parte a una riunione in cui si sarebbero discusse questioni assai gravi.

« Il comandante e gli altri suoi superiori gli ordinarono di accettare l'invito e di osservare tutto quanto i misteriosi forestieri avrebbero detto e fatto, e riferirne poi ai suoi capi. Il cosacco adempì scrupolosamente a queste istruzioni. Fu così che la polizia potè arrestare tutti i cospiratori di Zarskoie-Selo e di Pietroburgo ».

* * *

L'anniversario della rivolta del 1857 non passò nelle Indie inglesi così calmo come facevano credere i primi dispacci giunti dalle Indie. Ulteriori notizie recano che invece si ebbero a Dehli ed in altre città delle serie sommosse che però vennero subito represse dalle autorità militari. Il corrispondente dello *Standard* da Luchnow telegrafa:

« Gravi disordini hanno avuto luogo a Delhi fra indiani e maomettani e vi sono state molte persone uccise. Si dice che la corona della statua della regina Vittoria nell'antica capitale dell'Impero mongolo sia stata tolta. Le strade di Delhi sono pattugliate da truppe. Si osserva che Delhi fu il centro del famoso ammutinamento del 1857. Il Governo sta prendendo energiche misure per dominare la situazione. Continuano a farsi arresti di agitatori. Il presidente dell'Associazione indiana, il Marahajà di Madras, ha telegrafato a Morley dicendo: « Noi siamo stupefatti di vedere che voi avete permesso la deportazione degli agitatori politici del sud del Penjab. Questa azione è contraria alle tradizioni inglesi e rassomiglia piuttosto ai metodi russi. La giustizia domanda che si faccia un'inchiesta sotto gli occhi di tutti in accordo col proclama recente del Vicerè ».

Il corrispondente dice pure che uno stato di sedizione esiste a Nyallpur ove gli agitatori hanno visitato i bazar e sono riusciti ad eccitare gli indigeni. Non è permesso ai missionari di recarsi nei villaggi perchè il risentimento degli indigeni contro di essi è specialmente acuto nelle classi basse. Le donne indiane dicono in faccia agli europei missionari che essi saranno tutti uccisi.

L'attività dell'Etna e dello Stromboli

Il prof. Riccò, direttore dell'osservatorio di Catania ed Etneo, richiesto d'informazioni circa la storia dell'attività eruttiva dell'Etna negli ultimi anni, comunica:

« Dopo la grande eruzione del 1886, l'Etna è rimasto tranquillo fino al 1892; l'8 settembre 1891 vi fu emissione di grandi colonne di fumo ed una pioggia di cenere; ma molto probabilmente fu provocata da un grande franamento di 400 metri dell'orlo nord-ovest del cratere centrale, constatato due giorni dopo la detta pioggia di cenere.

Il 20 e 21 giugno 1892 vi fu eruzione di grandi colonne di fumo grigio e cenere; nel fondo del cratere centrale si era prodotto uno sprofondamento e la formazione di una vasta voragine che scagliava ad una certa altezza scoria, lapilli e pietre, le quali però ricadevano entro la voragine stessa: si aveva un'eruzione stromboliana intercraterica.

Dopo vi fu calma generale nelle nostre regioni (eccetto una forte scossa a Stromboli il 4 giugno) fino al giorno 8 di luglio, in cui alle 18.50 cominciarono forti scosse sull'Etna, ed alle ore 22 fu eruttato un grande pino di fumo e scorie in cui guizzavano frequenti baleni; era il prodromo della grande eruzione che scoppiava poi il giorno successivo alle ore 13.15 e doveva continuare fino alla fine dell'anno.

Nel 1893, alla metà di aprile, ricominciarono le grandi fumate dal cratere centrale ed anche dal più settentrionale dei crateri dell'eruzione del 1892; al 22 dello stesso mese cominciarono forti scosse di terremoto nel versante settentrionale dell'Etna; il 26 aprile si notò la comparsa di lava incandescente entro il cratere centrale. Si aveva dunque un'eruzione intercraterica di lava.

Dopo di allora si sono sempre osservati entro al cratere dei punti incandescenti, distinti solo nell'oscurità della notte e del crepuscolo.

Quindi si ebbe calma quasi completa fino al 19 luglio 1899, giorno in cui alle ore 8 improvvisamente sorse dal cratere centrale una enorme colonna di fumo, cenere, lapilli e pietre incandescenti, che bombardarono l'Osservatorio etneo. Nessun terremoto accompagnò quell'eruzione centrale pliniana.

In uno dei giorni successivi dello stesso mese, e quasi alla stessa ora, il fenomeno si ripetè in proporzioni minori.

Il 5 gennaio 1906 si ebbe una abbondante eruzione di cenere, che giunse fino a Catania, ed anche oltre. Dall'ultima visita fatta al cratere centrale nell'autunno 1906, prima del sopraggiungere delle nevi, risultava che entro di esso non vi erano che fumarole bianche, e grigie nel fondo, e due piccole bocche infuocate nella parte interna rivolta a sud-est, e nessun rumore.

Dai primi giorni del 1907 si sono avute quasi continuamente grandi fumate, alte mille metri e più; dal 26 aprile finora nei paesi attorno all'Etna e sul suo piede si sono visti nel fumo dei bagliori rossastri; al 3 maggio dall'Osservatorio etneo si sono sentiti dei rombi entro il cratere centrale; all'alba del 4, essendo finalmente sgombra la gola del vulcano, si è osservata nel fondo una bocca infuocata che lanciava pietre e lapilli incandescenti fino ad una quarantina di metri di altezza, che poi ricadevano entro il cratere; si aveva dunque una eruzione stromboliana intercraterica; presso a questa, ma alquanto più a nord, il giorno 5 si è aperta un'altra bocca infuocata, probabilmente contenente lava ribollente ».

L'illustre professore, occupandosi poi dell'attività dello Stromboli, dice:

« Il gruppo delle Eolie è posto a settentrione della Sicilia; le nove isole vulcaniche abitate che lo compongono sono disposte secondo tre direzioni, forse tre fratture della scorza terrestre, che partono dal centro del gruppo; nella direzione nord-ovest trovansi Panaria, Basiluzzo e Stromboli; nella direzione sud-sud-est stanno Lipari e Vulcano; nella direzione ovest vi sono Salina, Felicuri, Alicuri ed Ustica.

Stromboli è dunque l'isola più settentrionale del gruppo, talchè trovasi in faccia alla Calabria, e più precisamente a ponente di Capo Vaticano. La lunghezza dell'isola è di quattro chilometri e mezzo, la larghezza di circa tre, l'altezza massima, che è quella di una cresta, orlo di un antico cratere principale, è di 926 metri.

L'apparato eruttivo trovasi di circa 180 metri sotto la detta cresta che lo circonda e sovrasta a mezzogiorno e levante; e quindi generalmente impedisce ai proiettili dell'eruzione di arrivare alla parte abitata e coltivata dell'isola; inoltre due grandi scogliere di roccie vulcaniche, che scendono a destra e sinistra delle bocche eruttive fino al mare a nord-ovest, contengono come dighe le lave ed i blocchi che scendono lungo il pendio, detto Sciara del Fuoco. Devesi a questa speciale disposizione l'immunità relativa dell'isola e la possibilità di essere abitata ed in gran parte coltivata.

L'isola è tutta formata di materiali vulcanici: basalti, lave, scorie, lapilli, ceneri, tufi; di questi alcuni si sono formati sotto l'acqua in mare, ma poi emersero per una sollevazione che subì l'isola in epoca remotissima.

Il terreno vegetale derivante dalla decomposizione di queste roccie vulcaniche è fertilissimo in Stromboli, come ovunque, e pertanto le falde del vulcano sono coperte da una lussureggiante vegetazione sub-tropicale di opunzie (fico d'India), olivi, viti, fichi, ginestre, ecc. quantunque non vi siano affatto corsi d'acqua, nè sorgenti, se si esclude una poverissima detta Schicciola a metà del versante sud-est, ove l'acqua molto probabilmente è prodotta dalla condensazione del vapore emanato dal vulcano, come si vede evidentemente avvenire nelle favare di Pantelleria, che sono delle grandi fumarole, residui dell'attività vulcanica di quell'isola.

Stromboli deve essere stata abitata da tempi assai lontani, ma non vi si vedono edifizi antichi; molto probabilmente le modeste risorse degli abitanti non permisero mai la costruzione di edifizi molto importanti, o quelli che furono innalzati furono abbattuti e rovinati dai terremoti che ordinariamente accompagnano i parossismi del vulcano; e le macerie in parte sono state sepolte dalla cenere e lapilli eruttati ed in parte sono state utilizzate nella nuova costruzione, come si fa generalmente nei paesi ove sono frequenti i terremoti, con poco vantaggio per la solidità delle nuove costruzioni.

L'attività vulcanica dello Stromboli è continua ed antica, almeno quanto la storia, anzi quanto la tradizione; per gli antichi navigatori era come un faro naturale sulla rotta importantissima tra la Sicilia e la Magna Grecia, la Campania, ecc. Nel medio-evo lo Stromboli era oggetto di superstizioso timore, come luogo di relegazione e pena del demonio e dei dannati, di cui si pretendeva udire gli urli. Nei tempi recenti quel vulcano è argomento interessantissimo di studio, ha un'importanza speciale per la sua attività caratteristica; anzi è il solo in cui sia continua e incessante, mentre negli altri vulcani è generalmente intermittente.

Prima lo studio del vulcano era fatto di quando in quando da rari visitatori italiani o stranieri, fra i primi dei quali giova ricordare il nostro Spallanzani. Quando nel 1889 fu istituita la rete sismica della Sicilia ed isole adiacenti, fu incaricato il signor G. Renda della sorveglianza del vulcano; dal 1898 è stato incaricato di tenere una cronaca giornaliera di tutte le manifestazioni geodinamiche dello Stromboli anche il personale del semaforo, che per la località ove risiede e per la continua regolarità del servizio semaforico si trova in condizioni favorevoli per esercitare soddisfacentemente questo ufficio e riferire all'osservatorio di Catania regolarmente ogni mese, o per telegramma, quando vi siano novità importanti.

Così ora, grazie alla assiduità e diligenza del detto personale, si ha la storia continua del vulcano; ordinariamente le eruzioni dello Stromboli hanno luogo così: il vulcano comincia con rumori, esplosioni, fracassi, come di impalcature che rovinano; poi si avverte come un sibilo di vapore che sfugge dalla caldaia, ed il fumo in-

gombra il cratere; quindi il materiale oscuro come coke che ne riempie il fondo si screpola, scoprendo la lava interna incandescente e ribollente che si gonfia e sale e poi scoppia, lanciando scorie, bombe, brandelli di lava incandescente, ecc.

Però attualmente l'apparato eruttivo dello Stromboli è formato di parecchi crateri nei quali il modo e la natura delle eruzioni sono diversi: così vi sono bocche che emettono solo fumo bianco, altre lanciano a grande altezza scorie e bombe, in altre si vede ribollire e talora traboccare la lava, altre fischiano fortemente, senza visibile eruzione.

Insomma può dirsi che le eruzioni dei materiali solidi, liquidi, aeriformi, si sono specializzate nelle diverse bocche.

Per quel che si è detto prima sulla disposizione dell' apparato eruttivo nell'isola, le lave scorrono o rotolano lungo il pendio della Sciara del fuoco, e per lo più arrivano nel mare stridendo e fumando; le bombe e le scorie ricadono attorno, ma quasi sempre tra i due faraglioni o scogliere, che limitano la detta Sciara del fuoco, e la cresta sovrastante, cosicchè in generale non arrivano alle regioni coltivate, e tanto meno all'abitato; le ceneri piovono ora su una parte ora sull' altra dell' isola portate dai venti.

Negli ultimi anni le esplosioni hanno avuto spesso un'intensità assordante, comparabile a quella delle grosse artiglierie. Come si è detto, nello Stromboli l'attività non cessa mai completamente, però ha periodi di riposo quasi completo, e dei periodi di eccezionale intensità, dei parossismi come l'attuale, che è uno dei più formidabili.

Fortunatamente per le ragioni dette sopra queste escandescenze del vulcano per lo più sono semplicemente moleste ai coraggiosi abitatori, rare volte portano qualche danno ai vigneti, cospirando con la fillossera alla loro distruzione.

Più temibili sono in Stromboli i terremoti, che talora hanno origine locale, accompagnando le eruzioni, tal'altra avvengono insieme a quelli che desolano la Calabria, come nel 1894, per il quale fu molto danneggiata la chiesa di San Vincenzo e molte case, come nel 1905, in cui le lesioni ai fabbricati furono ancora più gravi.

Si parla spesso di relazioni tra l'attività di Stromboli e quella degli altri nostri vulcani ed i terremoti dell'Italia meridionale e della Sicilia, ma sono ben pochi i fatti, ossia le coincidenze delle eruzioni tra loro e coi terremoti, che possano essere addotti a sostegno di tale ipotesi; mentre poi è certo che i terremoti di Calabria hanno il loro massimo, il loro centro in Calabria stessa, e non a Stromboli, e quanto agli altri vulcani agiscono in modo indipendente ed i materiali che eruttano sono generalmente diversi ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita, accompagnata dalla marchesa di Villamarina sua dama d'onore, si recò ier mattina a visitare la scuola superiore femminile E. Fuà Fusinato.

A ricevere l'Augusta signora si trovavano, nell'atrio della scuola, il sindaco senatore Cruciani-Alibrandi, le ispettrici signore Besso, Cammarota, Venuti, Di Bagno, Guerrazzi, Fusinato, il prof. Labruzzi e la direttrice signora Pagani-Angeli.

Sua Maestà si trattenne assai tempo nella scuola e volle minutamente visitare tutte le classi, avendo parole di lode per le insegnanti e per le alunne.

Sua Maestà, nel congedarsi, espresse alla direttrice i più lusinghieri rallegramenti per l'ottimo andamento dell'Istituto, di cui notò con viva compiacenza il sempre crescente progresso.

S. M. il Re del Siam giunse, avanti ieri, a Torino, recandosi poscia al castello d'Agliè insieme a S. A. R. il duca di Genova di cui è ospite.

In Campidoglio. — Domani sera, alle ore 21, il Consiglio comunale si adunerà in seduta pubblica e segreta.

Per la nuova stazione di Trastevere. — Domenica 19 corr., con l'intervento di S. M. il Re e di tutte le autorità, avrà luogo la posa solenne della prima pietra della nuova stazione di Trastevere.

La Commissione esecutiva, che per sette anni mantenne viva l'agitazione affine di ottenere l'allacciamento delle due stazioni, si sta adoperando perchè la cerimonia riesca degna del grande avvenimento.

Il viale del Re sarà imbandierato e così pure la torre dell'Anguillara e la stazione.

Sua Maestà giungerà alla stazione di Trastevere alle 11, e, con treno speciale, si recherà sul luogo della cerimonia, ove sarà ricevuto dal Comitato e dalle autorità ed ove sono stati eretti la tribuna reale e i palchi per gli invitati.

Alle 4 pom. il Comitato darà un ricevimento ed offrirà un *buffet* alle autorità cittadine, alla stampa ed alle rappresentanze del comune di Viterbo e degli altri Comuni del Circondario.

Alla sera le piazze e le vie di Trastevere saranno splendidamente illuminate.

La squadra del Mediterraneo a Cotrone. — S. E. il ministro della marina, on. Mirabello, ha ricevuto ieri nel pomeriggio, dal sindaco di Cotrone, il seguente dispaccio:

« Le navi della prima e della seconda divisione della squadra del Mediterraneo si ancorarono in prossimità del nostro porto, per provvedersi di viveri ed eseguire esercitazioni. Le musiche delle navi *Garibaldi* e *Margherita*, richieste da questa Amministrazione, furono gentilmente concesse per un concerto in piazza.

« Qui si esclude assolutamente che le navi si siano fermate in occasione di feste religiose.

« Il sindaco: *Arcuri* ».

All'Esposizione di Belle arti. — La mostra artistica in via Nazionale è sempre affollata di pubblico romano e straniero.

Gli acquisti hanno già raggiunto una cifra rilevante; ne diamo qui una terza nota:

Schena Josè « Dolce far niente » — Battaglia Alessandro « La Messe » — Menshauser Labriole Frieda « Dina » — Capri Cleto « Lungo il canale » — Tofano Edoardo « Studio » — Knupfer Benedetto « In alto mare » e « La spiaggia » — Balestrini Carlo « Duomo di Milano » — Ioris Pio « Solitudine » — Principe Umberto « Ombra di mistero » e « La casa del mistero » — Cambellotti Duilio « Vaso con cervo » — Stefanori Attilio « Scogli a San Felice Circeo » — Verno Camillo « Contrasti » — Mengarini Pietro « Tutto illumina il sole » — Maccagnani Eugenio « Rope Quoil » — Ugo Antonio « Bozzetto » — Joris Pio « Terraglie » — Simoni Scipione « Via di San Pietro a Palombara » — Brioschi Ottmar « Villa d'Este » — De Luca Tiziano « Fa da sè » — Ferenzona Raoul « Cigni neri » — Cambellotti Duilio « Vaso con cervo » — Principe Umberto « Malinconia » — Id. id. « Crepuscolo » — Cavalieri Lodovico « Paesaggio » — Bentivegna Vincenzo « Diavoletto » — Id. id. « Bustino » — Scattola Ferruccio « Impressione » — Id. id. id. — Petiti Filiberto « Valle dell'Aniene » — Viganò Vico « I tacchini » e « Silenzio » — Olivetti Luigi « 4 acqueforti » — Stefanori Attilio « La foresta » — Piccinini Antonio « A scuola » — Cambellotti Duilio « Vaso con cervo » — Montrone Arturo « Acquedotto di Claudio » — Corelli Augusto « Il maggese » — Cascella Basilio « Due fratelli » — Maria Raoul « Donne veneziane ».

Accademia di Francia. — Sabato alle 15.30 sarà inaugurata a villa Medici l'Esposizione dei lavori compiuti in quest'anno dai pensionati. Vi sarà una audizione musicale.

L'Esposizione rimarrà aperta dal 19 al 25 corrente dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 18.

R. liceo di Santa Cecilia. — Un pubblico numerosissimo ed elettissimo assistè ieri al saggio di classe della scuola di canto di cui è valentissima maestra la gentile signora Zaira Cortini-Falchi. Più che ad un saggio l'uditorio, che letteralmente gremiva la sala della R. Accademia ed il corridoio laterale, assistè ad un importante concerto vocale nel quale presero parte valentissime alunne che per volume di voce, timbro simpatico ed arte di emetterla, sembrano destinate a future stelle del firmamento lirico, grazie all'insegnamento loro impartito dalla esimia e ben nota professoressa.

Tutte le alunne riscossero meritati applausi, specialmente la signorina Alessandra Muratori che tanto nella melodia del Meyerbeer *Sul balcone*, quanto nella tirolese del Rossini *La pastorella delle Alpi*, fece sfoggio di una armoniosa e bella voce di soprano drammatico; la signorina Emma Druetti, soprano, che interpetrò alla perfezione l'aria d'*Alice* nel *Roberto il Diavolo* del Meyerbeer e la signorina Emilia Scafidi la quale nella cavatina della *Linda* del Donizetti dimostrò di essere una valentissima soprano leggiero, la cui voce educata, ad ottima scuola, è agilissima nei gorgheggi.

Speciale nota merita la signorina Flora Perini; con la sua voluminosa ed armoniosa voce di contralto eseguì, come se fosse già valentissima artista, l'*arioso di Fede* nel *Profeta* di Meyerbeer e quel gioiello musicale che è l'aria di *Romeo* nell'opera *Giulietta e Romeo* del Vaccai.

Quest'oggi saggio della scuola di canto del maestro Cotogni, e di esso diremo domani.

Le eruzioni dello Stromboli e dell'Etna. — L'Osservatorio di Catania ed Etneo comunicò ieri:

Allo Stromboli il giorno 11, alle 4, vi fu una forte eruzione senza detonazioni.

Ieri alle 14 il vulcano rientrò in una straordinaria attività.

Stamane alle 7.5, preceduta da una forte detonazione, vi è stata un'abbondante eruzione di pietre e fumo nerastro, accompagnata da forti boati. L'emissione delle fumarole aumenta.

L'attività dell'Etna resta invariata.

I ciclisti italiani in Grecia. — Si telegrafa da Atene che i ciclisti italiani, favoriti da un tempo splendido, visitarono, ieri, il museo e le antichità di Olimpia e l'Hermes di Prassitele.

Alcuni professori di archeologia fornivano loro spiegazioni.

I ciclisti si mostrarono entusiasti dell'incantevole panorama e della calorosa accoglienza, ed assistettero ad Olimpia ad un banchetto, durante il quale regnò grande brio. Proseguiranno, quindi, il viaggio per Tripoli.

Pubblicazioni ufficiali. — Ministero delle finanze - Direzione generale delle gabelle - Ufficio centrale di revisione: *Statistica delle tasse di fabbricazione* dal 1° luglio al 31 dicembre 1906. Roma, stabilimento Civelli.

— Ministero degli affari esteri: Elenco degli uffizi e del personale dell'Amministrazione centrale, Ambasciate, Legazioni e Consolati del Regno d'Italia all'estero. — Ambasciate e Legazioni presso S. M. il Re d'Italia e agenti consolari degli Stati esteri in Italia - aprile 1907 - Roma, tipografia del Ministero degli affari esteri.

Marina militare. — Le RR. navi *Varese* ed *Etruria* sono partite da Norfolk il 15 corrente per Filadelfia, ove si tratterrano una settimana. Di là si recheranno a New York facendo ritorno a Norfolk l'8 di giugno p. v.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Governor*, della S. A. genovese da Gibilterra proseguì per il Plata ed il piroscafo *Nord-America*, della Veloce, passò da Capo Sperone diretto a Napoli. Proveniente da Genova passò ieri l'altro per Gibilterra il piroscafo *Siena*, della S. I., diretto a Buenos-Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

TRIESTE, 15. — Ecco i risultati finora conosciuti delle elezioni legislative nei sei distretti dell'Istria.

Distretto primo (Buie). Schede valide 12,137. Spadaro, cristiano sociale, ebbe voti 4728; Bennati, italiano liberale, ne ebbe 2884; Ritossa, socialista, 2022; Komparo, slavo, 1559; Gambini, italiano dissidente, 932.

Le altre sono disperse.

Vi sarà ballottaggio fra Spadaro e Bennati.

Distretto secondo (Parenzo). Schede valide 11,984. Laginja, croato, ebbe voti 4713; Bartoli, italiano liberale, ne ebbe 4699; Vattovatz, cristiano sociale, 2183; Sillich, socialista, 333. Disperse 6.

Vi sarà ballottaggio fra Laginja e Bartoli.

Distretto terzo (Pola). Dai risultati parziali si ritiene sicuro il ballottaggio tra Rizzi, italiano liberale, e Laginja, croato.

Secondo i risultati parziali finora conosciuti sarebbero eletti Mandic, croato, nel quarto distretto (Castelnuovo); Laginja, croato, nel quinto distretto (Pisino), e Spincic, croato, nel sesto distretto (Volosca).

POTSDAM, 15. — Il principe Federico Leopoldo di Prussia è partito per Madrid, ove rappresenterà l'Imperatore Guglielmo al battesimo del principe delle Asturie.

VIENNA, 15. — A mezzogiorno erano conosciuti i risultati di 367 elezioni, di cui 213 definitivi e 154 ballottaggi.

Sono stati eletti 7 tedeschi liberali, 5 del partito del popolo tedesco, 56 antisemeti, 56 socialisti, 26 del centro clericale, 3 giovani czechi, 2 vecchi czechi, 4 czechi clericali, 1 czeco radicale, 4 agrari czechi, 8 agrari tedeschi, 3 tedeschi radicali, 2 polacchi, 5 ruteni, 1 rumeno, 9 italiani e 14 del partito sloveno.

A Trieste per i cinque seggi sono stati eletti uno sloveno e un socialista e vi sono tre ballottaggi fra tre italiani liberali e tre socialisti.

TRIESTE, 15. — Nel quinto distretto dell'Istria (Pisino) è stato eletto Lagiuja, croato, con 8551 voti su 11,120 schede valide. Mrach, italiano liberale, ebbe voti 2048, e Bucci, socialista, 521. Schede nulle 35.

Nel quarto distretto del Friuli (Cervignano e Monfalcone) è stato eletto Spunto Rugatto, italiano clericale.

Nel quinto distretto del Friuli (Cormons e Gradisca) è eletto Faidutti, italiano clericale.

BERLINO, 15. — Stamane è stata inaugurata l'Esposizione tedesca dell'esercito, della marina e delle colonie alla presenza del principe e della principessa ereditari, del principe e della principessa Eitel, del duca e della duchessa Johann Abbrecht-Mecklenbourg e del segretario delle colonie, Dernbourg.

PIETROBURGO, 15. — Oggi al Ministero del commercio, sotto la presidenza del ministro Philisoffow, ha avuto luogo la prima seduta della conferenza dei delegati russi ed italiani per la conclusione del nuovo trattato di commercio fra la Russia e l'Italia.

VIENNA, 15. — Nel Trentino sono stati eletti sette italiani conservatori e due sono in ballottaggio.

VIENNA, 15. — In seguito alla sua caduta nelle elezioni legislative, il ministro dell'istruzione, Marchet, ha messo il portafoglio a disposizione del presidente del Consiglio, che tuttavia ha espresso l'opinione che non era affatto il caso di far ciò e si è procurato anche il convincimento che tale sua opinione è approvata dall'Imperatore.

BRUXELLES, 15. — *Camera dei rappresentanti.* — Si discutono le dichiarazioni governative. Il presidente del Consiglio si dichiara d'accordo con Hymans, *leader* dei liberali, ed esprime il parere che il progetto coloniale debba rispondere alle necessità di una organizzazione coloniale pratica contemperata colla necessità della sovranità nazionale.

VIENNA, 15. — Si conoscono i risultati delle elezioni legislative di tutte le provincie tranne che della Galizia e della Dalmazia.

Della Dalmazia si conoscono i résultati di sole quattro circoscrizioni, nelle quali si hanno un'elezione definitiva e tre ballottaggi.

Nelle altre provincie, eccettuata la Galizia, vi sono 230 eletti e 165 ballottaggi.

Hanno ottenuto i maggiori successi i socialisti che hanno conquistato 57 seggi e gli antisemiti che ne hanno conquistati 59. I socialisti e gli antisemiti partecipano pure al maggior numero di ballottaggi.

I giornali unanimemente constatano la vittoria inconfutabile di questi due partiti e l'insuccesso di quasi tutti i partiti nazionalisti. Tuttavia tale insuccesso potrà essere riparato dai ballottaggi che avranno luogo il 23 maggio.

Un giudizio sulla vera composizione della nuova Camera sarà possibile soltanto dopo i ballottaggi.

ATENE, 15. — La Regina Alexandra d'Inghilterra partirà domani. Re Giorgio l'accompagnerà fino a Corfù.

La Camera ha ripreso oggi i lavori.

LONDRA, 16. — *Camera dei comuni.* — Il ministro degli esteri, sir E. Grey, rispondendo a parecchie interpellanze circa la questione del Congo, constata che le critiche inglesi non mirano al Belgio, pel quale l'Inghilterra professa la migliore amicizia. Deplora il sistema di amministrazione irresponsabile del Congo e vede un rimedio nel trasferimento di tale amministrazione al Governo belga, che è responsabile di fronte al Parlamento. Teme tuttavia che i belgi considerino male i consigli dell'Inghilterra, credendo di vedere in essi un'ingerenza ledente il loro amor proprio nazionale.

Soggiunge però che non si può attendere indefinitamente, e, se il Belgio si mostrasse incompetente o di cattiva volontà, bisognerebbe allora ricorrere ad una combinazione internazionale (che però non dovrebbe essere una conferenza), incaricata di trovare una soluzione a questa situazione, minacciosa pei possedimenti vicini al Congo.

PIETROBURGO, 16. — Il Consiglio dell'Impero ha respinto il progetto di legge, già approvato dalla Duma, per l'abolizione dei Consigli di guerra sommari e della revisione delle sentenze.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 15 maggio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757.71.
Umidità relativa a mezzodì	41.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	3[4 velato
Termometro centigrado	massimo 27 2.
	minimo 12..8
Pioggia in 24 ore	—

15 maggio 1907.

In Europa: pressione massima di 764 sul Mediterraneo meridionale, minima di 751 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 3 mm.; temperatura aumentata; pioggiarelle al nord-ovest e Sardegna.

Barometro: massimo a 763 in Sicilia, minimo a 761 al nord.

Probabilità: venti deboli o moderati tra sud e levante; cielo nuvoloso sull'Italia superiore e Sardegna con qualche pioggia, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 15 maggio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima	Minima
			nelle 25 ore	
Porto Maurizio ...	piovoso	mosso	19 2	14 5
Genova	coperto	calmo	21 8	16 0
Spezia	coperto	calmo	25 2	14 0
Cuneo	piovoso	—	22 6	13 5
Torino	piovoso	—	21 8	14 0
Alessandria	$^{3}/_{4}$ coperto	—	24 6	14 1
Novara	piovoso	—	27 2	13 2
Domodossola	coperto	—	25 0	10 0
Pavia	coperto	—	27 0	11 4
Milano	$^{3}/_{4}$ coperto	—	27 6	14 6
Como	coperto	—	26 0	13 5
Sondrio	$^{1}/_{2}$ coperto	—	25 0	11 7
Bergamo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	23 3	15 6
Brescia	$^{1}/_{4}$ coperto	—	25 0	12 5
Cremona	coperto	—	27 9	15 5
Mantova	$^{1}/_{2}$ coperto	—	25 4	14 0
Verona	sereno	—	27 0	14 0
Belluno	$^{1}/_{4}$ coperto	—	26 2	12 2
Udine	$^{1}/_{2}$ coperto	—	29 0	14 5
Treviso	nebbioso	—	28 8	15 4
Venezia	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	26 2	17 5
Padova	sereno	—	25 4	14 8
Rovigo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	26 0	14 5
Piacenza	$^{3}/_{4}$ coperto	—	24 8	15 6
Parma	coperto	—	26 2	16 0
Reggio Emilia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	24 4	14 4
Modena	$^{1}/_{2}$ coperto	—	24 5	15 3
Ferrara	$^{1}/_{4}$ coperto	—	25 0	14 2
Bologna	sereno	—	23 4	18 0
Ravenna	sereno	—	23 2	13 5
Forlì	$^{1}/_{4}$ coperto	—	25 8	14 8
Pesaro	coperto	calmo	22 0	13 7
Ancona	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	24 0	16 8
Urbino	nebbioso	—	23 9	15 9
Macerata	$^{1}/_{2}$ coperto	—	26 5	17 2
Ascoli Piceno	sereno	—	26 0	15 0
Perugia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	24 1	15 1
Camerino	$^{1}/_{2}$ coperto	—	25 3	15 0
Lucca	nebbioso	—	24 8	12 2
Pisa	nebbioso	—	24 2	11 4
Livorno	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	23 0	14 8
Firenze	sereno	—	26 5	13 4
Arezzo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	26 3	13 8
Siena	sereno	—	24 9	12 5
Grosseto	—	—	—	—
Roma	$^{3}/_{4}$ coperto	—	26 3	12 8
Teramo	coperto	—	26 7	16 7
Chieti	sereno	—	23 7	16 0
Aquila	sereno	—	23 1	11 3
Agnone	sereno	—	23 7	12 1
Foggia	sereno	—	27 2	16 3
Bari	sereno	calmo	23 2	13 8
Lecce	sereno	—	25 1	15 4
Caserta	sereno	—	26 5	13 8
Napoli	sereno	calmo	24 8	16 5
Benevento	sereno	—	29 0	11 2
Avellino	sereno	—	24 2	8 5
Caggiano	sereno	—	22 3	15 0
Potenza	$^{1}/_{2}$ coperto	—	22 4	11 8
Cosenza	sereno	—	29 0	15 0
Tiriolo	sereno	—	19 2	11 0
Reggio Calabria ..	sereno	calmo	23 6	15 1
Trapani	sereno	calmo	21 9	16 5
Palermo	sereno	calmo	26 0	12 7
Porto Empedocle ..	sereno	calmo	22 0	18 0
Caltanissetta	sereno	—	28 0	16 8
Messina	sereno	calmo	26 1	16 4
Catania	sereno	calmo	27 5	16 9
Siracusa	sereno	legg. mosso	26 7	16 0
Cagliari	$^{1}/_{2}$ coperto	mosso	22 0	17 4
Sassari	coperto	—	27 0	15 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*